

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

824^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 APRILE 2000

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE
e del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-65

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 67-80

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 81-133

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>			
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>			
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1		
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2		
SUI LAVORI DEL SENATO			
PRESIDENTE	2		
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione e approvazione del disegno di legge:			Discussione e approvazione del disegno di legge:
(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):			(4541) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (Relazione orale):
PRESIDENTE	2, 4, 6 e <i>passim</i>		LUBBRANO DI RICCO (<i>Verdi</i>), relatore
CARCARINO (DS), relatore	2, 4, 6 e <i>passim</i>		LAURO (FI)
MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	6, 26, 29 e <i>passim</i>		PREIONI (LFNP)
CARUSO Antonino (AN)	6, 7, 32 e <i>passim</i>		MONTAGNINO (PPI)
COLLA (LFNP)	10, 29, 30 e <i>passim</i>		MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale
LO CURZIO (PPI)	14, 17, 28		GUBERT (<i>Misto-Centro</i>)
GRECO (FI)	17		TIRELLI (LFNP)
RUSSO SPENA (<i>Misto-RCP</i>)	19, 39		
PASTORE (FI)	21, 52		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000
PREIONI (LFNP)	23, 38, 49 e <i>passim</i>		65
GUBERT (<i>Misto-Centro</i>)	38, 44, 50 e <i>passim</i>		
MAGGI (AN)	41		ALLEGATO A
BESOSTRI (DS)	41, 50, 51		DISEGNO DI LEGGE N. 4549:
RESCAGLIO (PPI)	51		Ordini del giorno nn. 1, 2 e 3
RUSSO (DS)	52		Articolo unico del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati
DE LUCA Athos (<i>Verdi</i>)	52, 53		69
			Decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32:
			Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno nn. 4, 20, 30, 40, 50 e 10
			Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ordine del giorno n. 60
			Articolo 2
			70
			77
			78

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-II Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP.

DISEGNO DI LEGGE N. 4541:

Articolo unico del disegno di legge di conversione *Pag.* 79

Decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60:

Articolo 1 ed emendamenti 79

Articolo 2 80

*ALLEGATO B***COMMISSIONI PERMANENTI**

Approvazione di documenti 81

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Variazioni nella composizione dell'elenco dei sostituti 81

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 81

Assegnazione 82

Presentazione di relazioni 83

GOVERNO

Deferimento di richieste di parere su documenti *Pag.* 84

Trasmissione di documenti 84

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 85

REGIONI

Trasmissione di relazioni 86

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 87

PETIZIONI

Annunzio 88

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 64

Apposizione di nuove firme su mozioni . . . 90

Mozioni 90

Interpellanze 91

Interrogazioni 92

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 133

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 15.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 4 aprile.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, a seguito dell'evolversi della situazione politica, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata non avrà luogo.

Sospende la seduta sino alle ore 16,30, avvertendo che alla ripresa dei lavori verranno esaminati per primi i disegni di legge nn.4549 e 4541 e che nella seduta di domani, prevista per le ore 10, il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà proprie comunicazioni, alle quali farà seguito un dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 16,31.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Carcarino e Pierluigi Castellani a svolgere la relazione orale.

CARCARINO, *relatore*. Il provvedimento del Governo, frutto di un'attività istruttoria basata sullo strumento della concertazione, si propone di sostenere le famiglie con maggiori disagi economici. Esso garantisce la certezza del rilascio delle abitazioni e l'assegnazione di contributi, fissando i limiti temporali minimo e massimo per il rilascio stesso. Viene inoltre istituito un Fondo sociale per i contributi a favore delle famiglie più povere e sono differiti i termini per la realizzazione del programma di edilizia residenziale pubblica. Si consente altresì il completamento delle complesse procedure amministrative di competenza comunale e regionale. Si tratta in sostanza di un buon provvedimento, da approvare senza modifiche e da gestire correttamente da parte di tutti i soggetti coinvolti. Considera infine illustrato l'ordine del giorno n. 1, al quale apporta una correzione formale. (*v. Allegato A*). (*Applausi del senatore Castellani Pierluigi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARUSO Antonino (*AN*). La legislazione sull'equo canone si prefiggeva l'obiettivo di offrire una soluzione equilibrata al problema del disagio abitativo, soluzione che però nel tempo non è intervenuta. Anche il Governo in carica è ricorso a continue proroghe del blocco degli sfratti, così come fa il decreto-legge in esame, che peraltro contiene modifiche peggiorative e discriminatorie. È inaccettabile la sua blindatura, in quanto esso poteva essere migliorato in tempo utile. Alleanza Nazionale, se saranno respinti gli emendamenti, non voterà a favore, ritenendo peraltro che spetti alle forze di maggioranza il compito di essere presenti in Aula e di approvarlo. (*Applausi dal Gruppo AN*).

COLLA (*LFNP*). Il decreto-legge si colloca su una linea di continuità con i precedenti provvedimenti di blocco dell'esecuzione degli sfratti, laddove sarebbe invece necessario restituire garanzie alla proprietà edilizia. Esso introduce inoltre assurde retroattività, forse passibili di eccezioni di incostituzionalità, e la mancata concessione dei contributi e le inadempienze a livello locale hanno finora dato vita ad una situazione che si è scaricata soltanto sui proprietari. Si configurano inoltre ulteriori possibili spinte verso uno sviluppo di tipo speculativo dell'edilizia residenziale pub-

blica e privata. Considera dunque illustrati gli ordini del giorno nn. 2 e 3. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

LO CURZIO (*PPI*). Diversamente da quanto è stato affermato, non si tratta di un provvedimento di mera proroga dei termini per gli sfratti esecutivi, bensì del completamento della riforma in materia di locazioni, introdotta con la legge n. 431 del 1998, per dare soluzione al disagio abitativo di talune categorie sociali, in particolare per quanto riguarda il programma speciale relativo ai dipendenti statali impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata. Inoltre, il testo interpreta l'articolo 7 della citata legge di riforma per quanto attiene alla dichiarazione di regolarità fiscale e tributaria ai fini del rilascio degli immobili. Il suo Gruppo, quindi, voterà a favore del disegno di legge, in linea con la tradizionale attenzione della sua parte politica al problema abitativo. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

GRECO (*FI*). Il voto contrario alla conversione del decreto-legge non dipende certo dalla volontà di ostacolare la soluzione del disagio di talune categorie sociali, ma è la rappresentazione del dissenso rispetto ad una soluzione caratterizzata come sempre dall'urgenza. In mancanza del contemperamento di tutti gli interessi in gioco, questo tipo di intervento si traduce in uno svantaggio per i piccoli prioritari di immobili, i quali sono già penalizzati dalla pressione fiscale. Occorrerebbe invece compiere un'analisi sulle categorie sociali che beneficiano del patrimonio edilizio pubblico, anche per evitare che situazioni di emergenza, come quelle determinatesi in Puglia, determinino gravi ripercussioni sociali. (*Applausi dal Gruppo FI*).

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Il Governo ha risposto ad una sollecitazione della sua parte politica che, onde rispondere al disagio abitativo nelle grandi città, in particolare delle famiglie bisognose di protezione sociale, chiedeva il superamento dell'intervento delle commissioni prefettizie nella dichiarazione degli sfratti ed una maggiore apertura nell'attribuzione del diritto di accesso al patrimonio edilizio pubblico. Nonostante la condivisione degli obiettivi, il provvedimento è assolutamente inadeguato, soprattutto per le pressioni della categoria dei proprietari alla quale il Governo ha concesso una detrazione fiscale senza ottenere nulla dal punto di vista sociale. Lo scarso patrimonio abitativo pubblico rispetto alla media europea, a fronte delle numerose famiglie in sofferenza abitativa, giustifica lo scoramento degli elettori.

PASTORE (*FI*). Già in occasione dell'approvazione della citata legge n. 431 la sua parte politica aveva avuto modo di sottolineare le ripercussioni che quell'impostazione legislativa avrebbe prodotto sui piccoli proprietari, richiamando anche le sentenze della Corte costituzionale contrarie al prolungato regime conseguente alla reiterata proroga degli sfratti esecutivi. Il provvedimento ora all'esame del Senato determina ulteriori proroghe, sancisce la retroattività di disposizioni attraverso il ricorso ad una norma interpretativa – peraltro attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza – e per di più reintroduce il principio della pregiudizialità tributaria che lo statuto del contribuente, il cui *iter* legislativo è ancora in corso, ha tuttavia espressamente escluso. Permanendo quindi un'assoluta incertezza giuridica nel campo delle locazioni, il suo Gruppo voterà contro. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PREIONI (*LFNP*). Il decreto-legge pone a carico dei proprietari, e non dello Stato, il costo del mantenimento del rapporto locativo con persone che si trovano in situazioni di particolare disagio. Si tratta di un provvedimento d'urgenza che, come tutti gli altri presentati dal Governo dall'inizio dell'anno, ha lo scopo di sollecitare, a fini elettorali, la benevolenza di determinate fasce sociali. Peraltro, appare riprovevole e sconveniente che si debba intervenire per interpretare una legge approvata solo due anni fa. (*Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Vegas*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CARCARINO, *relatore*. Rinuncia alla replica. Invita il Governo ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n.2 e l'ordine del giorno n. 3, al cui dispositivo propone alcune modifiche. (*v. Allegato A*).

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A seguito dell'applicazione da parte della magistratura delle norme sui termini per l'esecuzione dei provvedimenti di sfratto contenute nella legge n. 431, il Governo ha ritenuto di dover intervenire, peraltro in un ambito limitatissimo, con un decreto-legge che onora la volontà del legislatore il quale aveva espresso in modo chiaro la volontà di tutelare alcune ben identificate categorie. Va ricordato come dalla discussione della legge citata fosse emerso con chiarezza che le norme dovevano essere applicate anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore alla sua entrata in vigore. Il Governo conferma l'impossibilità di accogliere l'estensione della proroga dei termini anche a tutti i conduttori che possono usufruire dei contributi integrativi, perché ciò amplierebbe troppo gli ambiti di applicazione della norma ed estenderebbe i benefici anche a coloro che non hanno presentato istanza al giudice. Accoglie l'ordine del giorno n. 1 (Testo corretto) e l'ordine del giorno n. 3, con le modifiche proposte dal relatore; si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 a condizione che, nel dispositivo, le parole: «ad attivarsi affinché» siano sostituite dalle altre: «a valutare la possibilità che».

CARCARINO, *relatore*. Esprime parere favorevole alle modifiche proposte dal Governo all'ordine del giorno n. 2.

COLLA (*LFNP*). Accoglie le modifiche proposte dal relatore e dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pertanto gli ordini del giorno non verranno posti ai voti.

TABLADINI, *segretario*. Dà lettura del parere di nulla osta sul disegno di legge espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

COLLA (*LFNP*). Illustra gli emendamenti a sua firma, tendenti a sopprimere l'articolo 1, in particolare il comma 1 che lede il sistema di garanzie fissato dalla legge n. 431 per i proprietari; il comma 4 che fa ricadere sul proprietario le conseguenze dei ritardi del Governo e del mal funzionamento degli enti locali in tema di assegnazione delle risorse per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 1999; ed il comma 5 che proroga ulteriormente i termini concernenti i programmi integrati, che si sono trasformati in vere e proprie speculazioni edilizie. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

CARUSO Antonino (*AN*). Il Governo si è dimostrato arrogante sia per non aver accettato anche le più ragionevoli proposte di modifica dell'opposizione sia per aver motivato la presentazione del decreto-legge con la presunta difformità delle decisioni della magistratura rispetto alla volontà delle legislature. In realtà, i giudici non hanno fatto altro che utilizzare con correttezza la libertà di valutazione loro concessa sul grado di protezione da assegnare non solo in presenza di determinate condizioni soggettive, ma anche di talune situazioni oggettive. L'emendamento 1.2 tende a chiarire tale distinzione e ad inserire tra le categorie degne di protezione anche quella delle vittime dell'usura. Con l'emendamento 1.6 si intendono eliminare diseguaglianze tra cittadini che si trovano nella medesima situazione. Gli altri emendamenti mirano a sopprimere o a modificare il comma 3. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LFNP e del senatore Guibert*).

PREIONI (*LFNP*). Anche a nome dei senatori Gasperini, Provera, Stiffoni, Brignone, Rossi, Castelli e Moro, sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dal senatore Caruso Antonino.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra i propri emendamenti, che mirano a favorire la disponibilità degli appartamenti ora sfitti e a non sanzionare le inadempienze commesse in buona fede da parte dei proprietari di appartamenti.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Gli emendamenti di Rifondazione Comunista non intendono proporre ulteriori allungamenti dei termini, bensì favorire la contemporaneità tra lo sfratto e la concessione del contributo, anche consentendo ai soggetti di reiterare la relativa richiesta.

MAGGI (*AN*). Sottoscrive gli emendamenti del senatore Florino, che considera illustrati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4 si intende illustrato.

BESOSTRI (*DS*). Poiché l'1.0.1 tratta un problema forse estraneo al provvedimento, è disponibile a trasformarlo in ordine del giorno.

CARCARINO, *relatore*. Il provvedimento costituisce un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte; invita pertanto a ritirare tutti gli emendamenti, ad esclusione dell'1.11, dell'1.20, dell'1.23, dell'1.24, dell'1.25 e dell'1.0.1, che invita a trasformare in ordini del giorno.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda con il relatore.

COLLA (*LFNP*). Ritira l'1.25, riservandosi di presentare un ordine del giorno, mentre insiste sugli altri emendamenti a sua firma.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1.

CARUSO Antonino (*AN*). Dichiaro il voto favorevole sull'1.2, rinunciando a chiedere una votazione qualificata che potrebbe dimostrare le odierne assenze tra le forze della maggioranza. Preannuncia inoltre che non prenderà parte alla votazione finale. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Il Senato respinge gli emendamenti 1.2 e 1.3, nonché gli identici 1.4 e 1.5. È poi respinto l'1. 6 fino alla parola «emessi»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'1.7. Sono altresì respinti l'1.8, l'1.9 e l'1.10.

MAGGI (*AN*). Trasforma l'1.11 nell'ordine del giorno n. 20. (*v. Allegato A*).

CARCARINO, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 1.12 e 1.13; è poi respinto anche l'1.14.

GUBERT (*Misto-Centro*). Con riferimento all'1.15, chiede chiarimenti circa gli obblighi fiscali.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli adempimenti fiscali riguardano soltanto l'ultimo proprietario di un appartamento.

Il Senato respinge l'emendamento 1.15; respinge poi l'1.16 fino alle parole «31 dicembre»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'1.17. Sono altresì respinti l'1.18 e l'1.19.

MAGGI (AN). Trasforma l'1.20 nell'ordine del giorno n. 30. (*v. Allegato A*).

CARCARINO, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, accolto dal rappresentante del Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 1.21 e 1.22.

MAGGI (AN). Trasforma gli emendamenti 1.23 e 1.24 negli ordini del giorno nn. 40 e 50 (*v. Allegato A*).

CARCARINO, *relatore*. È favorevole ai due ordini del giorno.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concorda.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno, accolti dal rappresentante del Governo, non vengono posti in votazione. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 10, già emendamento 1.25. (*v. Allegato A*).

CARCARINO, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno n. 10 e ritira l'ordine del giorno n. 4.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accoglie l'ordine del giorno n. 10.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine giorno n. 10 non verrà posto in votazione.

PREIONI (*LFNP*). Fa suo l'ordine del giorno n. 4.

CARCARINO, *relatore*. L'impegno a ritirare tale ordine del giorno era stato assunto la settimana scorsa nelle Commissioni riunite.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 4.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 60, già emendamento 1.0.1. (*v. Allegato A*).

PREIONI (*LFNP*). Condivide lo spirito dell'ordine del giorno, ma invita il presentatore a riformularlo con un riferimento alla tipizzazione degli edifici storici.

BESOSTRI (*DS*). Accoglie parzialmente la proposta del senatore Preioni.

GUBERT (*Misto-Centro*). Come l'emendamento, anche l'ordine del giorno dovrebbe essere dichiarato inammissibile per estraneità alla materia oggetto del decreto-legge.

CARCARINO, *relatore*. Si rimette al Governo sull'ordine del giorno n. 60.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetta come raccomandazione.

BESOSTRI (*DS*). Non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

RESCAGLIO (*PPI*). Conferma il voto favorevole del suo Gruppo al provvedimento. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Cirami*).

PASTORE (*FI*). Il suo Gruppo voterà contro. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PREIONI (*LFNP*). Anche la Lega è contraria.

RUSSO (*DS*). Dichiaro il voto favorevole del suo Gruppo.

DE LUCA Athos (*Verdi*). Il suo Gruppo voterà a favore.

RUSSO SPENA (*Misto-RCP*). Dichiara il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4541) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettuale (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Lubrano di Ricco a svolgere la relazione orale.

LUBRANO di RICCO, *relatore*. Il decreto-legge, che stanziava 20 miliardi per il 2000 a favore dell'ANFFAS, permette a tale ente di continuare a fornire un servizio a favore delle famiglie dei disabili con *handicap* intellettuale, in attesa dell'approvazione della legge di riforma sull'assistenza sociale. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

LAURO (*FI*). Il Governo non ha mantenuto le promesse fatte in tema di tutela e di assistenza per i disabili, ed in particolare in ordine al loro inserimento nel mondo del lavoro, ed oggi stanziava un'elargizione *una tantum* a favore di un ente sul cui meritorio operato e sulle cui difficoltà la sua parte politica da tempo aveva richiamato l'attenzione, con diverse interrogazioni e con la presentazione di disegni di legge che però non sono stati congiuntamente posti all'ordine del giorno; peraltro, sono stati presentati due emendamenti da parte della maggioranza, nonostante l'accordo in senso contrario che ha indotto il suo Gruppo a non formularne. (*Applausi della senatrice Scopelliti*).

PRESIDENTE. I due emendamenti sono stati ritirati dal presentatore.

PREIONI (*LFNP*). I senatori della Lega solidarizzano con le famiglie dei disabili, ma criticano il provvedimento la cui finalità, anche per la data di presentazione, è chiaramente propagandistica. Si tratta infatti di un'elargizione, come riconosce la stessa relazione, a favore della Campania, in particolare delle aree napoletana ed avellinese, evidentemente suggerita

dal candidato presidente di quella regione; inoltre, le garanzie di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono eccessivamente generiche. Per tali ragioni, il suo Gruppo voterà contro. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

MONTAGNINO (*PPI*). Preannuncia il voto favorevole dei Popolari, pienamente convinti dell'esigenza di garantire la prosecuzione della rilevante attività assistenziale dell'ANFFAS. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LUBRANO di RICCO, *relatore*. Precisa che il contributo rappresenta un'anticipazione poiché verranno versate allo Stato le somme recuperate a seguito dei procedimenti, anche giudiziari, volti ad accertare le responsabilità nella cattiva gestione dell'Associazione.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

Poiché gli emendamenti al testo del decreto-legge sono stati ritirati, passa alla votazione finale del disegno di legge di conversione, composto del solo articolo 1.

GUBERT (*Misto-Centro*). Pur ribadendo le critiche alla politica del Governo nei confronti dei disabili, dichiara voto favorevole alla conversione del decreto-legge apprezzando l'attività dell'ANFFAS. (*Applausi del senatore Montagnino*).

TIRELLI (*LFNP*). Conferma il voto contrario della Lega, nella considerazione che l'urgenza del provvedimento risiedeva unicamente nell'imminenza delle elezioni. È necessario intervenire affinché non si ripetano episodi di sciacallaggio a danno dei disabili. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

LAURO (*FI*). Dichiaro il voto di astensione del suo Gruppo.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge n. 4551 è rinviata ad altra seduta.

TABLADINI, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 19 aprile. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15*).

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 4 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Coviello, Debenedetti, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Maconi, Manis, Occhipinti, Palumbo, Pettinato, Piloni, Polidoro, Rocchi, Squarcialupi, Terracini, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO); Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile per attività dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Bedin, Manzella e Novi, per partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,05*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Collegli, a seguito dell'evolversi della situazione politica, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, previsto per la seduta odierna, non avrà luogo. La seduta sarà sospesa sino alle ore 16,30; riprenderà con l'esame dei decreti-legge all'ordine del giorno e, successivamente, del disegno di legge sulla revisione delle liste elettorali. Domani, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà proprie comunicazioni, alle quali seguirà un dibattito.

La seduta, pertanto, è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 16,31).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4549) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
(*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo», già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Castellani Pierluigi e Carcarino, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha dunque facoltà di parlare il senatore Carcarino il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno n. 1.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatrici ed onorevoli senatori, il decreto-legge al nostro esame si inserisce in un contesto normativo di rilevante importanza sociale, il cui

obiettivo primario è quello di sostenere categorie di famiglie che versano in particolari condizioni di disagio. Esso è il risultato di un'attività istruttorie basata sullo strumento della concertazione tra Governo, forze sociali ed enti locali che ha reso il testo al nostro esame equilibrato e positivo, in quanto conferisce certezza nel rilascio dell'abitazione e concede contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a quelle famiglie bisognose soggette a sfratto.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che propone semplici aggiustamenti, lasciando intatta la recente riforma delle locazioni ad uso abitativo, prevista dalla legge n. 431 del 1998, che ha rappresentato un momento qualificante nella politica della casa, ponendo termine ad una situazione di rigidità e di indifferenza che si era creata nel corso degli anni.

Ovviamente, signor Presidente, eravamo tutti consapevoli, quando nel 1998 fu approvata la suddetta riforma, che essa era da gestire, controllare e applicare, secondo una sua evoluzione, non solo rispetto al mercato abitativo, ma anche in rapporto alle esigenze dell'utenza e dei ceti più deboli e bisognosi di attenzione. Ed è proprio in questi spazi che rientra il decreto, che ci accingiamo a convertire in legge, il quale si muove in un ambito ristretto e di mera puntualizzazione di talune problematiche, senza alcuna intenzione di nascondere un surrettizio blocco degli sfratti.

Dopo questa premessa, a nostro avviso necessaria, signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, colleghi, passo all'illustrazione del decreto-legge, partendo dal comma 1 dell'articolo 1, il quale fissa un termine minimo di nove mesi, al quale il giudice si dovrà attenere nello stabilire il termine di esecuzione dello sfratto, per le famiglie con anziani, disoccupati, handicappati, malati terminali o con più di cinque figli e che abbiano, nei termini previsti dalla legge, richiesto al giudice un motivato differimento delle esecuzioni di rilascio. La norma prevede anche che resta fermo, tuttavia, il limite massimo di 18 mesi, fissato dalla legge n. 431 del 1998.

La necessità di fissare un limite minimo deriva dalla constatazione che la previsione soltanto di un limite massimo ha, in pratica, determinato un'applicazione delle norme molto restrittiva: infatti, alcuni magistrati, disattendendo la volontà del legislatore, hanno concesso proroghe di sfratti, naturalmente sulla base dei ricorsi presentati, che andavano dai due ai tre mesi, con conseguenze negative sul piano sociale, da un lato, sul piano della gestione degli sfratti stessi da parte delle amministrazioni comunali competenti, dall'altro.

Il comma 2, per le medesime categorie, nei casi di provvedimenti di sfratti già emessi, dispone il differimento dell'esecuzione di nove mesi, a partire dal 1° gennaio 2000; ciò, perché il decreto intende intervenire, in ogni caso, a tutela delle famiglie svantaggiate.

Su questo punto siamo consapevoli che vi sono problemi non transitori, riguardanti, ovviamente, le categorie di famiglie svantaggiate e più deboli, che non possono (onorevole Sottosegretario, la pregherei di rivolgere attenzioni a questo punto) essere risolti solo con semplici, motivate e condivisibili proroghe di provvedimenti di rilascio.

Signor Presidente, mi consente di ripetere questo passaggio, che è di fatto un appello che rivolgo all'attuale Governo e, quindi, all'onorevole sottosegretario Mattioli?

PRESIDENTE. Certamente, perché no? (*Brusio in Aula*). Colleghi, per favore, ascoltiamo il senatore Carcarino.

CARCARINO, *relatore*. Altrimenti colloquio solo con la Presidenza e con il Sottosegretario.

Dopo aver citato il comma 2, che è stato molto discusso anche in Commissione, ribadisco che siamo consapevoli che vi sono problemi non transitori riguardanti le categorie di famiglie svantaggiate e più deboli, che non possono essere risolti soltanto con semplici, motivate e condivisibili proroghe di provvedimenti di rilascio.

Onorevole Sottosegretario, il riferimento è alla situazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, che sono stati realizzati con il contributo dei lavoratori e con i fondi stanziati, di volta in volta, dallo Stato e che attualmente non aiutano a risolvere le situazioni di maggiori difficoltà, riguardanti, ovviamente, le fasce sociali più deboli. Tutto ciò è dovuto al fatto – e lei lo sa benissimo – che alcune regioni (di ieri, dobbiamo dire) hanno deciso, con propria delibera, di destinare alloggi di edilizia economica e popolare ai nuclei familiari che hanno più di 100 milioni di reddito annuo.

Ovviamente questo tipo di gestione, nei fatti, rifiuta non solo le categorie di famiglie contemplate nel decreto-legge al nostro esame, ma anche le nuove realtà, come, ad esempio, gli immigrati che hanno un regolare permesso di soggiorno e che hanno grande necessità di un alloggio.

In virtù di questi argomenti, rivolgiamo a lei, onorevole sottosegretario Mattioli, l'invito a un impegno concreto, che porti, dopo una rapida riflessione, al ripristino della funzione originale dell'edilizia economica e popolare, che ci permetta di affrontare quei problemi ancora irrisolti nella materia che stiamo trattando. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Per favore colleghi, c'è troppo brusio in Aula. Prego, senatore Carcarino, continui pure.

CARCARINO, *relatore*. Grazie, signor Presidente.

Il comma 3 contiene un'interpretazione autentica di quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 431 del 1998 che, com'è noto, stabilisce, come condizione per la messa in esecuzione degli sfratti, l'esistenza dei requisiti di regolarità fiscale e, cioè, che il contratto di locazione sia stato registrato e che l'immobile sia stato denunciato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi e dell'ICI. Con l'interpretazione autentica si dispone che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni sopra citate dev'essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi anteriormente alla data di entrata in

vigore della legge. In tal caso, la dimostrazione è effettuata dal locatore mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva, in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi richiesti dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, da notificare al conduttore e da consegnare all'ufficiale giudiziario, che provvederà ad allegarla al precetto.

Al comma 4, viene preso in considerazione un altro delicato problema di forte impatto sociale: la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dalla legge n. 431 del 1998, a favore di famiglie di conduttori e percettori di redditi bassi, gravati da affitti elevati e che non beneficiano di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, la legge n. 431 del 1998 ha istituito un apposito fondo sociale che sarà alimentato negli anni successivi dalla legge finanziaria. Il comma in esame prevede che, nell'erogazione del fondo speciale, sia attribuita priorità ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano subito uno sfratto e che abbiano stipulato un contratto o che procedano a stipularlo entro il 15 maggio 2000. Ricordo che, per il conseguimento di tale finalità, la legge n. 431 del 1998 prevede il concorso di risorse regionali e locali.

Queste misure di sostegno al reddito sono state assunte anche come strumento utile per far fronte ai problemi sociali che derivano dalla nuova disciplina definita dalla legge in ordine ai rilasci per finita locazione. La legge n. 431 del 1998 ha introdotto una grande novità su questo punto, in quanto in essa sono prese in considerazione sia le esigenze delle famiglie bisognose, che non devono essere – come dire? – abbandonate a se stesse, sia il diritto del proprietario a rientrare in possesso dell'immobile entro una certa scadenza.

Ed infine, il comma 5 prevede un differimento, al 31 ottobre, dei termini relativi alla realizzazione del programma di edilizia residenziale pubblica, a favore dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Esso consente, in tal modo, il completamento dei complessi *iter* amministrativi di competenza comunale e regionale, che in molti casi non sono giunti a conclusione per le farraginosità burocratiche, dando così modo di impegnare le risorse disponibili per la realizzazione dei programmi.

In conclusione, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, riteniamo che il decreto-legge al nostro esame sia un buon provvedimento, perché consentirà nel tempo di raggiungere l'obiettivo di ridare alla casa la funzione sociale che le è propria, nonché una valenza economica, nel pieno rispetto del risparmio e degli investimenti delle famiglie.

Perché ciò sia possibile è necessario che la sua gestione sia corretta e che sia le istituzioni centrali sia quelle periferiche, nonché gli istituti interessati, facciano la propria parte evitando così interventi periodici del Governo e del Parlamento sulla materia.

Proponiamo pertanto all'Assemblea una rapida approvazione del decreto-legge n. 32 e la sua conversione in legge senza modifiche, in modo

tale da rispettare il contenuto del provvedimento che rappresenta un punto di equilibrio ed una buona sintesi delle diverse esigenze espresse in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, desidero segnalare un errore di stampa presente nel dispositivo. Al primo capoverso, ove è scritto «impegna il Governo a varare entro il 30 aprile», la data deve intendersi quella del 30 maggio. Si tratta di una modifica da apportare in quanto il testo approvato in sede di Commissioni riunite recava questa previsione. Do comunque per illustrato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, mi viene ricordato che il mese di maggio ha 31 giorni; sarebbe forse opportuno che la data fosse quella del 31 maggio.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, il testo votato in sede di Commissioni riunite recava la data del 30 maggio. Tuttavia se il Governo è d'accordo sulla data del 31 maggio non credo che le Commissioni avranno alcunché da obiettare su questo spostamento.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo brevemente in discussione generale un po' perché mi sono dilungato su questo provvedimento nel corso del suo esame in sede di Commissioni riunite, un po' perché mi riservo di intervenire più ampiamente in sede di illustrazione degli emendamenti.

Desidero richiamare lo scenario in cui si colloca questo problema, che è un problema serio. Il disagio abitativo è fatto ormai sedimentato nella società e nell'economia del nostro Paese praticamente dagli anni della ricostruzione del patrimonio immobiliare. Tale problema ha avuto una prima regolamentazione nel 1978, quando venne introdotta la legge ai più nota come «legge sull'equo canone», con la quale i governanti dell'epoca promettevano ai cittadini che la questione abitativa sarebbe stata risolta – mi sembra di udire le stesse parole con cui ha concluso il proprio intervento l'ottimo relatore – in maniera equilibrata e tale da contemperare le opposte esigenze di chi è proprietario di un immobile e di chi di tale immobile deve far uso per abitarvi.

Ciò che è accaduto successivamente, cioè dal 1978 ai giorni nostri, è a tutti noto in quest'Aula ed è noto anche a tutti i cittadini... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusio in Aula, non è possibile andare avanti in questa maniera. Fate la cortesia di permettere agli iscritti

a parlare di esprimere il proprio pensiero in un ambiente abbastanza silenzioso.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, qualche commento elettorale oggi si può consentire.

PRESIDENTE. Lo capisco, tuttavia le riunioni dei Gruppi parlamentari si devono tenere al di fuori dell'Aula; se si fanno in questa sede si crea troppa confusione.

CARUSO Antonino. Come dicevo, quanto accaduto successivamente al 1978 è noto sia ai componenti di quest'Aula sia ai cittadini dell'uno e dell'altro fronte. Quel progetto di equo canone, quindi di equa risoluzione del problema, fallì, nel senso che la risoluzione del problema dovette essere affidata ad un ciclico intervento di decreti-legge ed a strumenti di altra natura che operavano nella maniera più odiosa possibile, ovvero non già attraverso il blocco dei contratti, soluzione che sarebbe stata discutibile ma quanto meno coerente e forte, bensì attraverso il blocco dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto che venivano concessi.

Pertanto, si determinava (e si determina tuttora, peraltro, perché, come dirò fra un attimo, nulla è cambiato) un paradosso. Il cittadino che aveva dato in locazione il proprio immobile, nel momento in cui il contratto veniva ad esaurimento o sopravvenivano altre ragioni a volte di grande importanza per la sua esistenza (penso a chi aveva un figlio che doveva contrarre nozze e quindi utilizzare l'appartamento e viceversa era costretto a rinviare tale appuntamento importante della propria vita, ma gli esempi potrebbero essere svariati), era costretto a ricorrere al giudice per ottenere una pronuncia di risoluzione di quel contratto. Inoltre, non poteva concretamente conseguire il risultato della sentenza ottenuta, su cui aveva anche pagato le tasse d'uso, perché intervenivano i ciclici provvedimenti urgenti dei vari Governi che si sono succeduti a bloccare l'esecuzione.

È poi intervenuta – occorre ricordarlo – la Corte costituzionale, che, dopo anni di silenzio e di trascuratezza nell'affrontare il problema, iniziò ad emanare alcune pronunce che riconducevano a diritto la situazione. La Corte non negava – come non lo nego io, né la mia parte politica – il grande rilievo della questione abitativa, ma sostanzialmente scopriva l'acqua calda, dicendo che questo problema di carattere sociale doveva riguardare la collettività nel suo insieme, quindi i governanti che la collettività esprimeva, e non già i singoli cittadini (cioè i proprietari degli immobili), ai quali veniva fatto carico di risolvere sulla propria pelle tali questioni.

Dopo le pronunce della Corte costituzionale, si è arrivati alla legge n. 431 del 1998, che affronta il problema rimescolando le carte rispetto alla fallita vicenda dell'equo canone (non si parla più di equo canone, ma di canoni concertati con gli enti locali) e introduce però – occorre dirlo – il principio della risoluzione della questione d'insieme da parte dell'intera collettività.

Tuttavia, la legge n. 431 mostra come anche il Governo attualmente in carica non aveva perso il vizio delle proroghe, perché in maniera incidentale – e, devo dire, anche giustificabile, considerando che tale provvedimento era collocato in un ambito più ampio, insieme ad altre disposizioni – veniva comunque disposta ancora una volta una maxiproroga del blocco degli sfratti. Era il dicembre del 1998, tutti lo ricordiamo benissimo; il sottosegretario Mattioli, pure oggi presente in Aula, proclamava che non vi sarebbero stati più rinvii, proroghe o decreti con cui il Governo sarebbe intervenuto su tale materia, finalmente regolata dalla genialità riformatrice di questo Governo.

Mi sembra quasi di maramaldeggiare oggi, nel momento in cui vengo a discutere in quest'Aula su un provvedimento che in parte – questo è vero – contiene una regolamentazione più puntuale, ma che per il resto introduce una proroga, anche di alcune disposizioni contenute nella legge. Già questo aspetto potrebbe essere oggetto di censura, perché i termini contenuti nella legge, entro cui dovevano avvenire certe cose, sono stati decisi a suo tempo dalla maggioranza e dal Governo, non certo dall'opposizione.

E, pur tuttavia, ci si deve rendere conto che, in materie delicate e difficili, in cui le pulsioni sono numerose, è possibile sbagliare. Sta bene che i termini non correttamente immaginati debbano oggi essere modificati; il disegno di legge contiene tuttavia – e a tale proposito dissento fermamente da ciò che il senatore Carcarino ha riferito all'Assemblea – modifiche di carattere sostanziale, che sono non soltanto peggiorative rispetto ad una parte, pure essa transitoria, della legge n. 431 del 1998, ma anche sbagliate concettualmente.

La legge n. 431 può piacere o no, ma aveva una sistematicità logica che è completamente tradita dal nuovo intervento del Governo. Mi riferisco innanzi tutto al comma 1 dell'articolo 1 del decreto al nostro esame; in sede di illustrazione dell'emendamento pertinente a questo punto spiegherò perché la presente normativa è frutto di illogicità e dell'incapacità di generare disposizioni leggibili, equilibrate e corrette in punto di diritto.

Il decreto-legge, inoltre, presenta un errore di grammatica legislativa grave e inescusabile al comma 2, laddove l'estensore del provvedimento, cioè il Governo, è riuscito ad inventare una disparità di trattamento, tra i cittadini interessati che versano in uguali condizioni, che non ha precedenti di alcun tipo.

È poi semplicemente dissennato il comma 3, allorché introduce in maniera paradossale e davvero stravagante un nuovo adempimento, che pure era previsto in una parte della legge n. 431; si osava sperare che esso riguardasse tutti i rapporti di locazione intervenuti successivamente all'entrata in vigore di quella legge, e invece è esteso, in maniera surreale, anche ai contratti precedenti. Non si tiene conto della realtà concreta e nemmeno degli interventi riformatori, che pure Governo e maggioranza hanno prodotto in materia nel corso della legislatura: siamo di fronte alla classica situazione in cui la mano destra compie gesti senza sapere

quali siano quelli, contestualmente e contemporaneamente, compiuti dalla mano sinistra.

Per tornare al punto di partenza, va bene maramaldeggiare, ma ci si rende conto che questo provvedimento di raffinamento legislativo poteva essere utile e corretto. Un Governo consapevole delle proprie capacità e umile di fronte alla possibilità, non solo di propulsione legislativa vera e propria, ma anche di contributo da parte delle Camere, signor Sottosegretario, avrebbe presentato questo disegno di legge (che è stato esaminato distrattamente dalla Camera dei deputati) senza blindarne i contenuti.

Il provvedimento è stato esaminato con grande rapidità dalle Commissioni riunite 2ª e 13ª gli ultimi giorni di marzo. Il decreto-legge n. 32 scade il 25 aprile: poteva essere corretto in Senato, riportato a ragione, anche limitatamente alle parti che non ne rappresentano l'ossatura centrale, ed essere quindi trasmesso alla Camera dei deputati per una tempestiva approvazione. La Camera avrebbe potuto fare oggi quello che sta facendo il Senato, discutendo un testo divenuto legittimo, equo e soprattutto leggibile.

Il Governo, la cui arroganza conosciamo e abbiamo conosciuto, ha deciso di operare diversamente e di blindare il provvedimento, facendo muro intorno ad esso, senza considerare gli emendamenti che pure in Commissione hanno comunque ricevuto alcuni apprezzamenti. Signor Presidente, i colleghi s'imparano a conoscere, anche quelli dell'opposto schieramento e, grazie al cielo, persone di pregio e dotate di onestà intellettuale si trovano trasversalmente nella nostra Assemblea: infatti, nel corso delle discussioni svolte nelle Commissioni riunite, si sono udite delle voci perplesse di fronte al rigetto puro e semplice di emendamenti che erano e sono (in quanto ripresentati per essere esaminati dall'Assemblea) volti semplicemente a sottoporre ai cittadini un testo presentabile e non un articolato che, in almeno due passaggi, è visibilmente scandaloso e null'altro.

Il Governo ha compiuto la propria scelta, che giudico arrogante, di cui tuttavia deve farsi carico, il che oggi significa chiamare la propria maggioranza ad essere presente in Aula affinché il provvedimento possa essere votato. Francamente, se – come immagino – saranno bocciati gli emendamenti da noi presentati, non voterò il disegno di legge: altri dovranno votarlo ed altri il Governo dovrà chiamare a sostenerlo.

Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto di quello che le sto prefigurando e a tale proposito colgo l'occasione per sottoporre all'attenzione dell'Assemblea quanto è avvenuto pochi giorni prima che sospendessimo i nostri lavori: ho seguito una trasmissione televisiva nel corso della quale un giornalista (al quale la RAI, la nostra televisione di Stato, riserva uno spazio prestigioso ed ampio) di cui avevo stima, che mi sembrava uomo di pregio ed indipendente e che, viceversa, ho visto precipitare nella banalità e nel qualunquismo, ha utilizzato una parte del dibattito svolto in Senato, ed in particolare un frammento di un intervento del presidente Mancino – che ricordo bene perché ero presente e l'ho ascoltato –

riguardante il tema «chi deve votare che cosa», ossia il problema se i senatori devono essere presenti in Aula per votare, oppure no.

Giudico gravissimo il comportamento di questo giornalista, il quale ha ritagliato un intervento del presidente Mancino, in maniera anche piuttosto maldestra, rendendolo avulso dal contesto in cui si svolgeva, per esempio eliminando le contestazioni che a quell'intervento vennero fondatamente rivolte, se non ricordo male, dal senatore Castelli. Signor Presidente, spero che voglia convenire che trattasi di un fatto gravissimo perché quanto accade in quest'Aula deve svolgersi in un «tempio di vetro»: guai se a qualcuno fosse consentito di «ritagliare» un intervento pronunciato dal Presidente – condivisibile o meno che sia – o da qualsiasi altro senatore!

Ritengo che quando sui provvedimenti si lavora tutti insieme vi può essere la necessità che la maggioranza, in alcune circostanze, esiga il concorso dell'opposizione per votare gli stessi: mi sembra logico e giusto, infatti, che dal lavoro comune scaturisca un'espressione maggioritaria di voto, anche se alla fine è chiaro che vincono i numeri. Quando invece la maggioranza, e per essa il Governo che ha espresso, decide di fare quadrato intorno ad un disegno di legge, indipendentemente dall'obiettivo finale di emendazione dello stesso e dal fatto che una eventuale modifica ne stravolga o meno l'architettura portante, credo davvero, signor Presidente, di essere legittimato ad intervenire in Assemblea non solo per spiegare le mie ragioni, esclusivamente affinché restino agli atti di questa Camera (perché altro obiettivo non possono conseguire), ma anche per affermare: «Votate voi questo provvedimento: voi lo volete, siate presenti qui e approvatevelo». (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colla, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche gli ordini del giorno nn. 2 e 3. Ha facoltà di parlare il senatore Colla.

COLLA. A distanza di quattordici mesi dall'entrata in vigore della nuova legge di riforma delle locazioni (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vengono apportate le prime modifiche all'impianto della stessa. Infatti, nonostante le rassicurazioni del Governo circa il carattere marginale delle variazioni introdotte con il presente decreto-legge rispetto all'impianto fondamentale della riforma, si rileva una sostanziale continuità tra il disegno di legge oggi al nostro esame e la serie di provvedimenti di rilascio pendenti che dal 1988 (decreto-legge n. 551 del 1988, convertito dalla legge n. 61 del 1989) hanno provocato blocchi parziali o globali nell'esecuzione degli sfratti. Si ricorda peraltro che la legge n. 431 del 1998 ha già previsto un periodo di centottanta giorni di sospensione degli sfratti.

Il risultato continua ad essere quello della mancanza di garanzia dell'immediata restituzione dell'immobile al locatore alla scadenza del contratto, mancanza di garanzia che in passato ha costretto i proprietari a tenere spesso gli immobili sfitti, incidendo sulla paralisi del settore delle locazioni. Peraltro, lo scopo fondamentale della legge n. 431 del 1998 era

proprio quello di ristabilire il quadro delle garanzie sulla proprietà edilizia, instaurando un clima di fiducia e di certezza che, accompagnato dalle incentivazioni fiscali, doveva permettere l'immissione nel mercato delle locazioni di un elevato numero di abitazioni precedentemente tenute sfitte. Il presente decreto-legge rischia di vanificare i principi basilari della riforma. Si ricorda che durante i lavori parlamentari della legge n. 431 il nostro Gruppo ha sostenuto con fermezza due obiettivi principali: la completa liberalizzazione della contrattazione tra privati, nel rispetto degli obblighi previsti dal codice civile, e la garanzia dell'immediata restituzione dell'immobile al locatore alla scadenza del contratto. Ed è sotto gli occhi di tutti che la liberalizzazione del mercato, introdotta prima con i patti in deroga all'equo canone e successivamente con la legge n. 431, seppure ancora parziale, ha già cominciato a produrre le prime conseguenze positive rispetto all'emergenza abitativa degli anni passati.

Il presente decreto-legge, anche se riguarda soltanto una parte dei contratti di locazione ed anche se non modifica il termine massimo di diciotto mesi del differimento dello sfratto stabilito dalla legge, lede comunque il sistema delle garanzie costruito dalla legge n. 431, obbligando i proprietari a passare da un termine minimo di due mesi di dilazione, concesso solitamente dal giudice, ad un termine minimo non inferiore a ben nove mesi. Tra l'altro, si deve constatare che il termine di dilazione concesso dal giudice normalmente tiene conto delle particolari circostanze del singolo caso, della situazione economica delle parti, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo, ossia di una serie di parametri che il presente provvedimento ora scavalca a scapito del locatore. E ciò che è ancora più grave è che tale dilazione di nove mesi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica anche all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi, calcolando il differimento dal 1° gennaio 2000, in tal modo interferendo con forza nelle decisioni ormai esecutive dei giudici e stravolgendo un principio basilare della riforma che ha proprio voluto restituire la questione relativa agli sfratti alla competenza esclusiva dei giudici, abbandonando definitivamente la graduazione delle esecuzioni stabilite dalle commissioni prefettizie.

Certo, le riserve e le obiezioni su esposte contro il provvedimento non intendono ledere i diritti delle categorie più deboli, verso le quali si rivolgono i primi due commi dell'articolo 1, ma c'è da constatare che per l'ennesima volta si scaricano sui privati cittadini questioni di emergenza sociale che dovrebbero essere risolte dallo Stato con l'intervento pubblico. Del resto, lo stesso ministro Bordon ha affermato che il peso per la tutela delle categorie socialmente più deboli non va scaricato sui proprietari degli immobili ma va assunto dalla collettività.

Invece, i ritardi del Governo nell'attuazione della legge in ordine alla concessione dei contributi pubblici, il cattivo funzionamento delle regioni e dei comuni circa l'assegnazione delle risorse per l'accesso alle abitazioni in locazione relative all'anno 1999 (600 miliardi ripartiti con delibera CIPE n. 100 del 1999) ricadono ancora una volta sulle spalle dei proprietari senza dare peraltro garanzie per la risoluzione delle problematiche

connesse all'assegnazione dei contributi per la locazione – che, di fatto, hanno impedito l'applicazione della legge – entro il termine del 30 settembre.

Si teme, infatti, che occorran ulteriori proroghe dopo la data del 30 settembre.

La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, che fissa un termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo per l'assegnazione dei contributi da parte dei comuni, non sembra in grado di risolvere la situazione qualora le regioni non provvedano alle ripartizioni delle risorse tra i comuni medesimi. (Si ricorda che l'assegnazione dei contributi diretti per la locazione alle classi sociali più deboli, in alternativa alla realizzazione di nuovi piani di edilizia residenziale pubblica, è stata sostenuta con forza dalla Lega Nord durante l'*iter* del provvedimento.)

Relativamente alle categorie che il decreto-legge intende proteggere, si rileva che il vincolo di nove mesi introdotto con il presente provvedimento finirà per provocare l'effetto contrario a quello che si intende raggiungere, in quanto nessun privato vorrà mai affittare un immobile ad appartenenti a tali categorie, rendendo loro impossibile trovare in futuro un alloggio.

Tra l'altro, come già rilevato durante i lavori parlamentari, si nota l'assurdità dei parametri stabiliti dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, che mettono sullo stesso piano un disoccupato o un cassaintegrato con un ultrasessantacinquenne o addirittura con un padre di cinque figli, indipendentemente dal fatto che sia ricco o povero. Senz'altro la richiesta delle categorie considerate socialmente deboli crea discriminazioni tra le categorie sociali. Si pensi, ad esempio, ad un pensionato di 63 o di 64 anni con pensione minima che resta escluso dai benefici del decreto.

D'altra parte, occorre evitare le discriminazioni che il comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto-legge potrebbe provocare per tutti coloro che, pur rientrando nelle categorie deboli, non hanno presentato domanda per il differimento dello sfratto (del resto, di differimenti ne hanno già avuti parecchi), e magari hanno già lasciato l'immobile stipulando un nuovo contratto di locazione, rischiando così di vedersi sorpassati nella priorità per l'accesso ai contributi per la locazione stabiliti dalla legge da chi ha ancora uno sfratto pendente. Sarebbe opportuno chiarire che tale priorità vale per tutti i provvedimenti di rilascio emessi, anche se già conclusi.

La norma introdotta con il comma 3 dell'articolo 1, relativa alla dichiarazione della regolarità fiscale, ha carattere innovativo piuttosto che di interpretazione autentica. Si ritiene una forzatura prevedere l'obbligo della dimostrazione della regolarità fiscale e della registrazione del contratto da parte del locatore, ai fini del rientro in possesso del proprio immobile, anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ossia il 30 dicembre 1998. L'entrata in vigore di tale obbligo, con l'articolo 7 della citata legge n. 431, non può interferire con le situazioni antecedenti, cam-

biando le regole sui provvedimenti di sfratto già emessi. La norma è soggetta senz'altro a rilievi di costituzionalità, tenuto conto, tra l'altro, del fatto che l'obbligo della forma scritta del contratto di locazione decorre dalla data dell'entrata in vigore della sunnominata legge n. 431, ai sensi del suo articolo 1, comma 4.

Il nostro Gruppo non ha mai condiviso l'articolo 7 di tale legge, che ha creato confusione tra gli obblighi fiscali dei cittadini e le questioni giudiziali sull'esercizio del diritto dello sfratto, prevedendo l'impossibilità della messa in esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili in carenza della registrazione del contratto di locazione e della denuncia dell'immobile ai fini fiscali.

La Lega Nord ha sempre combattuto l'evasione fiscale, ma ha sempre creduto nella necessità di incentivi fissi e di una corretta effettuazione dei controlli da parte di chi di dovere piuttosto che nell'instaurazione di uno Stato di polizia e di terrorismo fiscale.

Tra l'altro, si deve tener conto che la registrazione del contratto non è dovuta durante i periodi dell'esecuzione del rilascio, dopo la scadenza del contratto. Pertanto, si tratta, in realtà, della dimostrazione della registrazione di contratti stipulati anni prima dell'entrata in vigore della legge. La disposizione introdotta con il comma 3 comporterà senz'altro ulteriori incertezze ed intralci nell'esecuzione degli sfratti.

Relativamente agli effetti della nuova disposizione, si noti che, anche se si prevede una semplice consegna della dichiarazione all'ufficiale giudiziario, ossia ad un soggetto che non può svolgere alcuna attività di controllo, diventa probabile che i fatti vengano a conoscenza del giudice anche a seguito delle rimostranze dell'inquilino rispetto alla dichiarazione del locatore. Il giudice, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, è in ogni caso obbligato a comunicare al competente comando della Guardia di finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ai fini dell'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, per i proprietari sarà difficile ottenere lo sfratto se prima non dimostrino la regolarità della propria posizione fiscale.

Infine, relativamente al comma 5 dell'articolo 1, si rileva la completa estraneità della disposizione al restante contenuto del provvedimento. Si esprime la netta contrarietà all'ennesima proroga dei termini concernenti i programmi integrati di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, che, pretestuosamente collegati alla lotta alla criminalità organizzata e agli obiettivi del recupero urbano, di fatto hanno proposto sovrapposizioni agli strumenti urbanistici vigenti ed hanno favorito espansioni incontrollate in zone di terreno agricolo.

Dal 1993 ad oggi abbiamo assistito ad una successione di proroghe che hanno avuto lo scopo principale di convincere i comuni ad accettare tali programmi, gestiti direttamente a livello ministeriale. Da ultimo, la legge n. 136 del 1999 - articolo 11 - ha permesso la rilocalizzazione degli interventi risultanti pendenti anche su segnalazione degli operatori privati,

assegnando un termine ultimo per la ratifica degli accordi di programma da parte dei consigli comunali, pena l'esclusione dal finanziamento.

Il nostro Gruppo aveva già allora segnalato le pessime operazioni urbanistiche che si prospettavano nella previsione della rilocalizzazione di tali programmi, che sostanzialmente erano partiti come programmi di recupero di aree marginali di periferia urbana, seppure integrati con volumetrie aggiuntive di edilizia pubblica e privata a carattere residenziale e commerciale. Si trattava di una assurdit , cercata magari *ad hoc* per qualche situazione locale particolare, la cui applicazione a livello nazionale si presentava impossibile. A dimostrazione di ci  la situazione presenta ancora pendenze.

Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto al nostro esame prevede lo slittamento, al 31 ottobre del 2000, sia del termine per la ratifica da parte dei consigli comunali dei suddetti accordi di programma concernenti le rilocalizzazioni (articolo 11 della legge n. 136), sia del termine per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche con il comune. Di fatto, si rimanda ancora una volta l'esclusione dal finanziamento dei programmi non conclusi. Considerato che la stessa legge n. 136 del 1999 prevede la possibilit  di destinare ad altri scopi di edilizia residenziale pubblica le somme non utilizzate per tali programmi integrati, si ritiene auspicabile la soppressione del comma 5, non reputando opportuno insistere con le facilitazioni sulla conclusione dei programmi di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, costringendo in un certo senso i comuni ad accettare a tutti i costi tali programmi.

Si ricorda che si tratta di operazioni urbanistiche originariamente introdotte con le finalit  del recupero urbano nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica per le necessit  collegate alla lotta alla criminalit  organizzata, che si sono trasformate in vere e proprie speculazioni edilizie con la previsione di nuove lottizzazioni di edilizia privata e di piani di nuova espansione. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE.   iscritto a parlare il senatore Lo Curzio.

Prima di dargli la parola, vorrei avvertire che si sono iscritti a parlare anche i senatori Russo Spena, Pastore e Preioni. Noi abbiamo l'impegno, ribadito questa mattina in sede di Conferenza dei Capigruppo, di giungere all'approvazione dei due decreti-legge all'ordine del giorno. Pur non potendo e non volendo impedire a questi colleghi di prendere la parola, ho titolo, a norma dell'articolo 84, comma 1, del nostro Regolamento, ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario; ci  considerato, ritengo che la durata per ognuno degli interventi dei colleghi Russo Spena, Pastore e Preioni debba essere limitata a dieci minuti.

Ha ora facolt  di parlare il senatore Lo Curzio.

LO CURZIO. Signor Presidente, la ringrazio per questa precisazione; in concomitanza con la necessit  e l'urgenza che ci stiamo ponendo di convertire questo decreto-legge, desidero anche io limitare la durata del mio intervento a dieci minuti.

Signor Presidente, signori del Governo, non è certamente mio compito replicare ad alcune indicazioni avanzate dai colleghi Caruso Antonino e Colla; sicuramente lo farete voi. Desidererei però evidenziare in questa sede che nelle Commissioni congiunte 2ª e 13ª abbiamo discusso la delicata materia del provvedimento al nostro esame, che non è un decreto di proroga, come molti colleghi hanno qui detto, ma l'attuazione di una legge (la n. 431 del 1998) che deve avere una sistematicità logica in prosecuzione, onorevole Sottosegretario, al di là delle blindature che per motivi di necessità e urgenza sono state poste dal Governo in questa particolare e delicata vicenda, tant'è che le predette Commissioni riunite hanno esaminato e dibattuto in maniera approfondita ed attenta la conversione di questo decreto-legge.

Onorevole collega Caruso Antonino, ho apprezzato molto le sue dichiarazioni in sede di Commissioni riunite; la prego però di evitare in questa contingenza, al di là della sua intelligente posizione, sterili funambolismi e astuzie corrosive che non producono alcunché in merito al problema della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 32 del 25 febbraio 2000 nonché ad iniziative connesse.

Tale provvedimento, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, già approvato dalla Camera dei deputati, fa riferimento alla riforma attuata dalla legge n. 431 del 1998. Essa ha senza dubbio rappresentato un momento assai qualificante nella politica della casa, di cui – lasciatemelo dire, onorevoli colleghi – è piena la storia anche del partito che in questo momento rappresento e che mi auguro di rappresentare nella continuità dei tempi fino a quando farò politica: una storia che inizia con Sturzo, con Tupini, con Aldisio, nonché con Fanfani, il quale aveva posto termine ad una situazione di rigidità e di controlli da tempo stratificata nel corso degli anni, che aveva finito per impedire uno sviluppo virtuoso del mercato delle locazioni e per creare una esasperazione delle tensioni sociali tra le categorie interessate.

Signor Presidente, la riforma – che stiamo discutendo e che reca urgenti disposizioni sulle locazioni per fronteggiare il disagio abitativo – non può essere prolungata né può essere ancora prorogata, ma deve diventare immediatamente operativa onde adottare, con la necessaria urgenza, le opportune misure atte a consentire quella gradualità che contemperi le contrapposte esigenze e il funzionamento degli armonizzatori sociali, previsti dalla legge in tempi coerenti con le esigenze di chi è nella situazione di dover subire le procedure di rilascio.

Dopo un attento esame, onorevoli colleghi, mi sembra giusto e corretto dichiarare che il provvedimento contiene alcune disposizioni – concernenti il programma straordinario per la realizzazione di alloggi per i dipendenti statali impegnati (ecco uno dei punti essenziali che non è stato evidenziato e che gradirei portare alla conoscenza del Parlamento) nella lotta alla criminalità organizzata – connesse alla risoluzione dell'emergenza abitativa in quanto finalizzate a incrementare la disponibilità di alloggi da immettere nel comparto delle locazioni.

Viene evidenziata, inoltre, la necessità di stabilire un congruo differimento per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali deboli, in coerenza con l'entità del termine minimo già stabilito per l'esecuzione di provvedimenti ancora da fissare.

A tal proposito, la nuova normativa (vedi l'articolo 1 del decreto-legge) contiene, nelle varie differenziazioni, un'interpretazione dell'articolo 7 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, che fissa le condizioni per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio degli immobili a uso abitativo.

Per questi motivi, ho ritenuto e ritengo utile il dibattito che vi è stato nelle Commissioni congiunte giustizia e territorio e l'interpretazione autentica dà luogo ad alcune considerazioni che desidero qui esprimere. Mi riferisco innanzitutto alla regolarità fiscale e tributaria e, in secondo luogo, alla registrazione del contratto e alla denuncia, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), con un'avvenuta dichiarazione del reddito derivante dall'immobile locato. Tutto ciò deve essere riferito ai provvedimenti di rilascio emessi precedentemente alla data di entrata in vigore della legge del 9 dicembre 1998, n. 431.

Alla luce di quanto detto, la dimostrazione viene effettuata dal proprietario mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva da notificare all'inquilino e da consegnare all'ufficiale giudiziario che provvederà ad allegarla al precetto. Per queste motivazioni, anche sul piano dell'articolazione normativa, è necessario e urgente intervenire.

L'articolo 1 del provvedimento, di cui stiamo discutendo prevede una procedura snella, agile e celere per l'ammissione alle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per i conduttori in possesso dei requisiti previsti con il decreto emanato ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 431, nei confronti dei quali risulti emesso il provvedimento di rilascio dell'immobile e stipulato un nuovo contratto di locazione con le modalità di cui alla citata legge di riforma.

Sono, infine, proposte due proroghe di termini per il programma straordinario relativo alla realizzazione di alloggi per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, cui ho poc'anzi accennato. La prima concerne lo slittamento della ratifica degli accordi di programma per la rilocalizzazione del programma nell'ambito regionale; la seconda riguarda, in sintesi, la sottoscrizione della convenzione urbanistica.

Praticamente, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario di Stato, l'articolo 1 consente il completamento delle procedure amministrative di competenza comunale e regionale – che, in molti casi, non sono giunte a conclusione a causa delle articolazioni o delle farraginose procedure burocratiche –, dando così modo di impegnare le risorse disponibili per la realizzazione dei programmi.

Per questi motivi, si pongono la necessità e l'urgenza di adottare le misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, nonché di risolvere taluni problemi insorti nella fase della prima applicazione della legge n. 431 del 1998.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue LO CURZIO). Considerata, quindi, la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 22 febbraio 2000, e rilevate queste essenziali e serie motivazioni per la conversione in legge del presente decreto, che può diventare un punto fermo e un obiettivo necessario di questo Parlamento – anche a seguito del pronunciamento delle Commissioni, prima quelle della Camera, lavori pubblici e territorio e giustizia, e poi, le corrispondenti Commissioni al Senato – riteniamo opportuno procedere all'approvazione di questo provvedimento, che dà due risposte essenziali: per quel poco che può fare, al problema della casa, e poi alla necessità di venire incontro a determinate esigenze dei meno abbienti.

In questo momento, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non credo che possiamo soffermarci a dipanare una situazione delicata, e quindi non ci resta che portare a compimento l'*iter* del provvedimento al nostro esame, approvandolo subito.

Con queste considerazioni, il mio Gruppo parlamentare esprime parere favorevole al provvedimento stesso ed invita l'Assemblea ad una rapida approvazione. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, come sappiamo questo disegno di legge reca «disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo»; sappiamo anche che il Governo si è fatto carico di risolvere il problema del disagio abitativo con particolare riferimento ad alcune categorie cosiddette protette.

Lungi da noi di Forza Italia l'idea di voler ostacolare la soluzione di tale problema per queste cosiddette categorie protette, anche perché ci troviamo veramente di fronte a soggetti che hanno bisogno di tutela. Non siamo quindi contrari alla soluzione di questo problema, ma vogliamo sottolineare quello che abbiamo già rilevato in altra sede, nel momento in cui si sono discussi vari provvedimenti di proroga degli sfratti. Chi vi parla ha fatto per trent'anni il magistrato, il pretore e ha dovuto prendere atto di una serie infinita di provvedimenti di proroga. Pensavo che negli anni Duemila finalmente avremmo risolto questo problema in maniera diversa,

non ricorrendo ancora una volta a quelli che non vengono definiti provvedimenti di proroga ma che sostanzialmente lo sono; in particolare si tratta ancora una volta di provvedimenti tampone, di provvedimenti d'urgenza, tanto che si ricorre allo strumento del decreto-legge, che espropria, per così dire, le facoltà, il potere del Parlamento.

Dicevo che noi non siamo contrari a venire incontro a categorie protette, ma non condividiamo che il Governo continui a scaricare il problema di queste categorie su altre le quali, pure esse, hanno diritto ad essere protette: mi riferisco ai piccoli proprietari di case (e sottolineo «piccoli»), perché in definitiva con questo provvedimento mentre da una parte si agevola una categoria sociale, dall'altra, si svantaggiano altre categorie di soggetti che avrebbero pur diritto di venire in possesso, in presenza di determinate situazioni, delle case costruite con molti sacrifici. E soprattutto mi riferisco al fatto che non soltanto facciamo pesare provvedimenti come questi sui piccoli proprietari, ma che quest'ultima categoria viene continuamente penalizzata dall'attuale Governo di centro-sinistra anche con altre misure, quale ad esempio l'esosa pressione fiscale che grava sui piccoli proprietari.

Avremmo voluto risolvere questi problemi in maniera diversa. Ribadisco ancora una volta che siamo favorevoli alla tutela delle classi più deboli, quelle classi che non mi sembra siano state fino ad oggi garantite da questo Governo. Siamo però anche dalla parte dei piccoli proprietari, di coloro che hanno lavorato una vita per farsi una casa. Le categorie più deboli e svantaggiate hanno, sì, diritto ad essere tutelate e garantite, ma anche il proprietario ha diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile, soprattutto in presenza di una sentenza emessa da giudici italiani.

Ci lamentiamo per la lentezza dei processi civili, ma nel momento in cui, dopo un faticoso *iter*, si arriva finalmente alla sentenza, a questa lungaggine si aggiunge un provvedimento come quello in esame, che blocca l'efficacia di una sentenza emessa da un giudice con un'ulteriore proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio che si somma a quelle già intervenute in passato.

Mi sarei aspettato, lo abbiamo detto anche in occasione dell'esame del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, che il Governo si facesse carico di risolvere il problema anche alla luce di altre indagini. Certamente la questione sociale inerente a queste categorie protette è fondamentale, tuttavia, caro rappresentante del Governo, sarebbe stato opportuno fare un'analisi per stabilire, ad esempio, chi occupa oggi le case che fanno parte del patrimonio statale. Avremmo scoperto che un'infinità di queste abitazioni sono ancora in mano a persone che non hanno alcun titolo per detenerle e quindi potrebbero essere destinate a coprire i bisogni delle categorie più deboli.

Purtroppo ci troviamo di fronte ad un Governo che fa sempre appello alla solidarietà e si rivolge anche a noi dell'opposizione. Ha risolto il problema della solidarietà, o voleva risolverlo, anche in materia di immigrazione: ha scaricato tutto sulla Chiesa e sulla collettività pugliese. Abbiamo visto poi che fine hanno fatto quei 135 miliardi frutto della generosità ita-

liana con la «missione Arcobaleno» finita sotto indagine giudiziaria, nella quale ultima, prima o poi, ritengo saranno coinvolti anche rappresentanti di questo Governo. Alla base vi è una sciagurata scelta politica del Governo D'Alema con una direttiva che ha scavalcato le normative per l'assegnazione di servizi e di forniture ed ha applicato uno stato di emergenza e di necessità che valeva per il popolo italiano ma non poteva valere per un Paese straniero quale quello dell'Albania ove la «missione Arcobaleno» doveva operare.

Ci si appella ancora una volta alla solidarietà, come se questa fosse una caratteristica ed una peculiarità soltanto della sinistra. Noi siamo solidali, ma ci appelliamo anche allo Stato, al Governo italiano e al Governo di centro-sinistra nel momento in cui è soprattutto questo Esecutivo che deve dimostrare tale solidarietà. Le categorie più deboli e svantaggiate – ripeto – hanno diritto ad essere tutelate e garantite, così come anche il piccolo proprietario ha diritto ad ottenere il rilascio dell'immobile. Il settore immobiliare va disciplinato una volta per tutte, non si può continuare con la pratica della decretazione d'urgenza motivata con l'inerzia o con le difficoltà dei comuni e delle regioni. Tanto meno è consentita, dal punto di vista normativo e costituzionale, l'introduzione di una norma interpretativa quale quella che voi della maggioranza state approvando, che per sua natura ha un'efficacia retroattiva, in un provvedimento come il decreto-legge, che dovrebbe valere esclusivamente per i sessanta giorni successivi alla sua emanazione.

Non si possono modificare, insomma, i principi generali di leggi faticosamente approvate in Parlamento; mi riferisco anche alla legge del 1998, che sembrava avesse regolamentato in maniera definitiva la materia.

Allora, come dicevo, non possiamo, per inerzia o per la difficoltà ad operare dei comuni e delle regioni, modificare questi principi generali inseriti nelle leggi con un lavoro spesso lungo e puntuale del legislatore. Soprattutto, non possiamo farlo tramite la decretazione d'urgenza, che di fatto – lo dicevo anche all'inizio del mio intervento – limita il Parlamento nell'esercizio del suo potere legislativo, mentre questo Esecutivo non lesina l'uso di tale strumento.

Ecco perché, dopo queste brevi osservazioni, che ho espresso in un tempo senz'altro inferiore ai venti minuti che ci erano concessi, preannunzio il voto contrario del Gruppo Forza Italia, anche se questo non significa – lo ribadisco ancora una volta – che il nostro partito è contro la categoria protetta. Avremmo voluto, lo ripeto, che il Governo risolvesse il problema del disagio abitativo in maniera diversa e non con questo tipo di provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, a me pare che questo provvedimento sia di grande importanza. Non a caso, proprio noi di Rifondazione Comunista abbiamo chiesto al Governo di intervenire per differire l'esecu-

zione degli sfratti, affinché si facesse fronte all'emergenza acuta che si vive specialmente nelle grandi città e, contemporaneamente, venissero approntati risorse e strumenti nei confronti dei comuni per affrontare strutturalmente il problema, andando finalmente anche oltre l'emergenza.

In effetti, avevamo chiesto al Governo di emanare un provvedimento (sul quale, insieme ad esso, abbiamo lavorato in Commissione alla Camera) che rendesse praticabile l'affermazione di un principio importante, ossia che non possono essere lasciate senza risposta le famiglie che subiscono lo sfratto, almeno quelle che rientrano nelle fasce di reddito per cui l'applicazione di provvedimenti di tutela sociale è prevista dalle stesse leggi vigenti. Non avevamo chiesto niente di particolare, solo l'applicazione di leggi esistenti: nessuno sfratto dalla casa alla strada, ma, al contrario, la possibilità di un intervento di sostegno almeno per le famiglie con redditi tali da avere diritto, in base alla legge, alla protezione sociale. Mi riferisco al reddito che dà diritto ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui carenza però (e notiamo che in tale settore l'Italia è fanalino di coda in Europa) costringe tali famiglie a rivolgersi al mercato privato.

Il Governo ha riconosciuto l'esistenza del problema che è stato riferito. Ricordo le dichiarazioni alla Camera del Ministro, la sua giusta osservazione che esiste una sfasatura nell'applicazione della legge sulle locazioni. Infatti, questa è composta da due parti: da un lato, il superamento delle commissioni prefettizie nella dichiarazione degli sfratti (e questa parte è praticamente operativa); dall'altro, gli interventi agevolati - tra cui il più consistente è il Fondo sociale - per le famiglie con un reddito tale da avere diritto all'accesso all'edilizia residenziale pubblica (nell'applicazione di tali disposizioni, come ha riconosciuto lo stesso Ministro, si è oggettivamente in ritardo). Quindi, in quel dibattito alla Camera si sosteneva che occorre rallentare l'esecuzione degli sfratti per consentire la piena operatività del Fondo sociale.

A noi pare che questo confronto, importante nel merito, abbia avuto peraltro un esito negativo, nel senso che il decreto presentato non risponde alle esigenze richiamate in premessa.

Il problema non è sì è posto relativamente a questioni ideologiche o di mero principio ma sulla concretezza delle scelte del Governo: tale provvedimento appare assolutamente insufficiente e inadeguato rispetto ad alcuni punti, evidenziati nel dibattito alla Camera e che non ripeterò. A tale proposito abbiamo presentato anche in Senato modesti emendamenti migliorativi, che potrò illustrare successivamente, tendenti a fronteggiare un problema sociale, nel rispetto delle leggi vigenti e degli stessi criteri ispiratori del decreto che non trovano riscontro nella pratica applicativa. Temo che la discrasia, creatasi fra il pronunciamento di intenti e il mancato venire incontro alla soluzione del problema sociale, dipenda da una preventiva concertazione sul decreto: il benessere della grande proprietà edilizia, ricercato e ottenuto dal Governo, gli interessi della rendita immobiliare hanno condizionato fortemente il provvedimento nella parte attuativa, concernente le condizioni sociali. Da parte del Governo non si è

avuto il coraggio, insomma, di affrontare uno scontro politico con un punto di vista forte. Il peso del condizionamento al quale ho fatto riferimento impedisce di eliminare un'assurdità economica oltre che morale: la detrazione fiscale a favore dei proprietari che affittano immobili a prezzi di libero mercato, una vera e propria regalia e un contributo a fondo perduto, concesso in cambio di nulla sul piano del provvedimento normativo. A me pare che quello in esame sia un provvedimento inadeguato anche perché non conferisce agli enti locali risorse, poteri e mezzi per affrontare strutturalmente il problema, come si dovrebbe.

Avevamo chiesto una misura minima: l'inserimento di finanziamenti già previsti nella legge finanziaria e in altri provvedimenti strutturali, ma nella pratica non si è ottenuto neanche questo. Questo comportamento dimostra pressappochismo; il condizionamento politico ed economico di cui ho parlato precedentemente ha determinato una contraddizione tra effetti annunciati, propagandati, e realizzazioni, in assenza di una politica sociale della casa nel nostro Paese.

Gli stessi risultati elettorali ci dicono che tutti i nodi vengono al pettine; in tutti i campi – quello di cui parliamo questa sera non è l'unico – la frattura fra l'effetto annuncio e la realizzazione comporta nella coscienza di massa disagio, scoramento, abbandono e voti alla destra.

A me pare che questo decreto non configuri alcun effettivo intervento nella situazione italiana. Il nostro Paese, con 900.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari a meno del 5 per cento dell'intero patrimonio abitativo, e rispetto ad una media europea ben tre volte superiore, conta circa 2.300.000 famiglie sotto il livello di povertà. Sono oltre 2.000.000 le famiglie in affitto che vivono in un'acuta sofferenza abitativa. Come opposizione di sinistra a questo Governo abbiamo dimostrato il massimo senso di responsabilità, sostenendo un confronto molto serio, una discussione serrata, non pregiudiziale e non ideologica.

Credo però che, a questo punto, non ci possiamo assumere, esprimendo un voto favorevole, la responsabilità di mancate pratiche sociali e addirittura di mancate linee operative programmatiche nei confronti degli enti locali, che ricade assolutamente ed esclusivamente sul Governo.

In assenza dell'approvazione di emendamenti modesti, ma importanti, che abbiamo presentato su punti socialmente rilevanti, la nostra contrarietà alla conversione in legge del decreto in esame non potrà che essere confermata: è determinata da motivazioni per nulla estremistiche, ma molto razionali, che abbiamo addotto nel confronto con il Governo sia alla Camera, sia al Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non intervengo per ripetere le argomentazioni svolte dai miei colleghi del Polo sulla genesi del disegno di legge in esame e sulle contestazioni che la legge n. 431 del 1998, cui esso si riferisce, ha già suscitato in quest'Aula.

Ricordo perfettamente le critiche mosse dall'opposizione, che sotto un profilo di impostazione generale riteneva unanimemente che si dovesse provvedere alle situazioni di disagio abitativo con strumenti diversi da quelli indicati: non certo creando disagio ad altre categorie altrettanto deboli ed a necessaria tutela come i piccoli proprietari e soprattutto senza violare il diritto alla proprietà, sancito dalla Costituzione, il cui richiamo è valso per ottenere dalla Corte Costituzionale una serie di sentenze, prima interlocutorie e poi definitive, sulla politica della proroga dei contratti di locazione e degli sfratti.

Desidero piuttosto limitarmi ad alcune osservazioni sui punti del provvedimento che hanno suscitato dubbi e perplessità in sede di Commissione affari costituzionali, perché il decreto-legge in esame non solo non rispetta l'impegno di regolamentare la materia con una disciplina definitiva, come quella prevista dalla legge n. 431 (che, non va dimenticato, conteneva ulteriori proroghe), ma estende inoltre alcune norme, sulle quali abbiamo espresso una legittima contestazione, anche ai rapporti pregressi.

Mi riferisco in particolare al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove attraverso l'*escamotage* del ricorso alla norma interpretativa, si introduce in realtà una norma innovativa con effetto retroattivo in ordine alla necessità della regolarità fiscale per l'esecuzione degli sfratti. La norma richiamata era stata contestata perché attraverso il sistema ivi previsto era reintrodotta nell'ordinamento il principio della pregiudiziale tributaria, che invece negli ultimi trent'anni si è cercato di smantellare e ciò comportava che se i provvedimenti e gli atti esibiti in giudizio non fossero stati esattamente corretti in relazione al pagamento dei tributi – ad esempio del bollo, fra i tanti – non potevano nemmeno essere considerati dal giudice nella decisione da assumere. La pregiudiziale è andata scomparendo ed addirittura il provvedimento relativo allo statuto del contribuente, che il Senato dovrà esaminare in seconda lettura, prevede espressamente, in maniera solenne e definitiva, quale norma di principio, che le normative fiscali non devono interferire con il sistema di diritto sostanziale.

Questo passaggio, che fu introdotto dal Senato, è stato confermato dalla Camera: sul testo non ci potrà dunque essere modifica per cui questa norma diventerà legge generale dello Stato, speriamo il più presto possibile. Invece, con il provvedimento si è introdotto questo principio; non solo: attraverso il decreto-legge si è voluto renderlo retroattivo, cioè si è voluto estenderlo anche ai rapporti pregressi per i quali non esisteva l'obbligo di registrazione, dell'atto scritto o altri del genere e, comunque, non esisteva l'obbligo della regolarità fiscale per l'esecuzione degli sfratti. Si è ricorsi allora all'*escamotage* della norma interpretativa. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge, anche nel testo novellato dalla Camera, si parla di interpretazione: si parla espressamente in questi termini proprio perché un'efficacia retroattiva della norma espressamente enunciata avrebbe sollevato senz'altro critiche ed eccezioni di natura costituzionale. Ma anche così saranno sollevati eccezioni e rilievi di carattere costituzionale perché, anche se cambiamo la pelle a questa norma, la sostanza ri-

mane: andiamo ad applicare a rapporti precedenti all'entrata in vigore della legge n. 431 i principi nuovi che quella legge ha per la prima volta sancito.

Questa norma ha altresì sollevato dubbi sull'ammissibilità del ricorso al decreto-legge per norme di contenuto interpretativo. Ci si è chiesti se è lecito al legislatore diciamo straordinario, al Governo, in pratica, emanare decreti-legge con funzione interpretativa, cioè intervenire su un testo, su una legge ordinaria che non è stata dettata dalla stessa fonte ma da una diversa. Ci si è chiesti se è lecito al Governo interpretare la volontà del Parlamento con il sistema del decreto-legge. Non solo: ci si chiede anche se è possibile con un decreto-legge interpretare una norma da chiunque emanata. Le risposte, a nostro sommo avviso, sono chiare e incontestabili: proprio per la natura eccezionale della norma interpretativa e proprio perché questa può, di per sé, contenere le insidie che tutti conosciamo, è estremamente imprudente, se non contrario alla Costituzione, far ricorso allo strumento del decreto-legge. Tra l'altro, si tratta di situazioni *sub iudice*, che il giudice cioè avrebbe potuto risolvere *de plano* nella sede naturale nella quale vengono interpretate le norme di legge. Inoltre, a quanto ci risulta, non erano state nemmeno oggetto di contrasti giurisprudenziali ma di qualche decisione non in linea con quella che è stata poi la cosiddetta interpretazione governativa, cioè non in linea con l'estensione retroattiva della norma per cui il Governo ha ritenuto di doversi sostituire al giudice per interpretare e applicare la legge.

Queste sono alcune ragioni di natura tecnica ma anche politica, perché in questo modo si aggrava un effetto, un risultato della legislazione che non abbiamo condiviso, per cui siamo fermamente contrari a questo provvedimento che ripropone, magari in modo più sofisticato e con il ricorso ad artifici giuridici, un fenomeno che viviamo da cinquant'anni a questa parte, cioè l'assoluta incertezza del diritto nel campo delle locazioni abitative. È una situazione che è già stata condannata dalla Corte costituzionale, verso la quale anche dovremmo essere assolutamente e rigidamente contrari. Questo disegno di legge apre un'altra volta una finestra dopo che il sistema delle proroghe era uscito dalla porta. Vorremmo invece che nemmeno uno spiraglio fosse offerto ad una nuova introduzione della proroga dell'esecuzione degli sfratti. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, cercherò di non impiegare per intero i dieci minuti messi a disposizione di ciascun interveniente, proprio per dimostrare che da parte nostra non c'è un'intenzione dilatoria, tesa a perdere tempo, ma che, semmai, si vogliono svolgere delle osservazioni sul testo del decreto-legge all'attenzione di quest'Assemblea per la sua conversione.

Il titolo del provvedimento, noto a tutti, reca: «Disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo». È un'espres-

sione ormai convenzionale, che si ripete, purtroppo, di sovente per indicare che in sostanza si vuole porre a carico dei proprietari di immobili il costo del mantenimento in rapporto locativo di persone che si trovano in situazioni di disagio e per le quali, semmai, occorrerebbero interventi dello Stato, strutturati in maniera diversa.

Il provvedimento è composto di due articoli, sul merito dei quali è intervenuto molto opportunamente il collega Adriano Colla, il quale ha esposto in maniera molto efficace e allo stesso tempo sintetica una serie di osservazioni puntuali e mirate contenenti anche indicazioni alternative rispetto al testo e implicitamente – direi – proposte emendative che varrebbe la pena di prendere in considerazione. Tra l'altro, sempre per iniziativa del collega Colla, ed anche del collega Gasperini, sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti sui quali poi si interverrà nella fase procedurale appropriata.

Per quanto riguarda il testo del provvedimento, non posso che ripetere qui l'osservazione che avevo già fatto nelle Commissioni riunite 2^a e 13^a, alla presenza del sottosegretario Mattioli, che molto pazientemente aveva ascoltato il mio intervento. Sinteticamente, posso dunque ripetere che l'unica parte del testo che mi sento di condividere è la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 (concernente interpretazioni normative), e più precisamente quella parte del comma con cui si concede l'uso della carta libera anziché di quella bollata: sarebbe stata forse anche un beffa costringere il proprietario dell'immobile che vuole riottenere la riconsegna del bene locato ad usare la carta bollata per dichiarare di avere pagato le tasse sull'immobile. Una certa generosità da parte del Governo l'abbiamo quindi colta.

Vorrei però svolgere alcune osservazioni di carattere generale sui modi e sui tempi della legislazione per manifestare qualcosa di più di una mia perplessità nei confronti di questo modo di operare.

Mi sembra di dover fare un primo appunto ai presentatori del decreto-legge. Il provvedimento riporta le firme del Presidente del Consiglio dei ministri (e va bene), del Ministro dei lavori pubblici (e lo si comprende per altri aspetti) e del ministro Amato (e lo si capisce), ma manca la firma (in qualche modo è stata omessa, non so se per pudore o per cercare di nascondere le cose) della signora ministro Turco, mentre è sua competenza obiettiva l'argomento oggetto del provvedimento legislativo d'urgenza. Probabilmente, l'omissione del coinvolgimento della signora ministro Turco aveva delle ragioni di opportunità elettorale: infatti, il decreto-legge reca la data del 25 febbraio 2000 e penso che allora fosse già nota a tutti l'intenzione del Governo di candidare nella regione Piemonte un proprio componente di altissimo rilievo – il ministro Livia Turco, appunto – che rappresenta il modello di sviluppo economico e sociale voluto da questo Esecutivo (ormai giunto quanto meno ad una fase di riflessione); il non aver inserito il nome della signora ministro Turco, quindi, è servito solamente a cercare di depistare l'attenzione di chi di solito guarda ai provvedimenti con occhio critico, tenendo particolarmente conto

della loro vera funzione, al di là delle intitolazioni e delle enunciazioni delle disposizioni o dei principi legislativi.

La funzione di questo decreto-legge era evidentemente puramente elettorale. Esso serviva come strumento, in concorso con tanti altri decreti-legge presentati nell'imminenza delle elezioni regionali, idoneo a raccogliere la benevolenza di quelle fasce di elettorato alle quali questo Governo ha pensato e pensa di rivolgersi.

Gli effetti di questi provvedimenti sono noti a tutti noi. La verifica elettorale di domenica scorsa ha dimostrato in quale misura trovino consenso tali provvedimenti del Governo, il cui contenuto favoreggia – uso forse un termine impreciso, ma che in ogni caso esprime il concetto – determinate classi di cittadini. Infiniti sono gli esempi che si possono fare al riguardo. Basta esaminare l'elenco dei decreti-legge presentati a partire dal 1° gennaio 2000, leggere i loro titoli e contenuti, e magari le relazioni che li accompagnano, per rendersi conto che tutti avevano principalmente la funzione di raccogliere il consenso di una fascia di elettorato attraverso l'erogazione di soldi, il dispendio di somme di denaro dei contribuenti e l'attribuzione di diritti il cui onere di mantenimento veniva comunque posto a carico di altri cittadini, come nel caso del decreto-legge che oggi – ahimè – stiamo convertendo in legge.

Questo è un primo appunto che svolgo sull'omissione dell'indicazione di uno dei componenti del Governo, il quale – a mio giudizio – avrebbe dovuto necessariamente partecipare all'elaborazione del testo e alla sua presa di responsabilità per non fuorviare i cittadini, lettori critici dei provvedimenti legislativi, dalla vera finalità del decreto.

Un altro appunto di carattere generale, che nel corso di questa discussione credo di dover fare, riguarda – in precedenza abbiamo accennato in particolare ai tempi – le modalità della legislazione in relazione ai contenuti dei provvedimenti.

All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge al nostro esame sono contenute delle disposizioni interpretative della legge n. 431 del 9 dicembre del 1998, legge quindi abbastanza recente. L'uso dello strumento legislativo, ossia di una norma allo scopo di interpretarne un'altra, che è recente perché non ha neppure due anni di vita (una interpretazione autentica offerta più dal decreto-legge e se mi rimane ancora del tempo a disposizione darò io la risposta al senatore Pastore, per quanto possa darla), è certamente legittimo. Tuttavia, dal punto di vista del comportamento parlamentare e del legislatore, è riprovevole.

Tra l'altro, ricordiamo tutti una lettera circolare diffusa due o tre anni fa dal presidente della Camera, onorevole Violante, e grandemente condivisa dal Presidente del Senato; lettera nella quale si esortava a fare un buon uso dello strumento legislativo, evitando la ridondanza di termini nella legislazione e il ripetersi di disposizioni a contenuto sostanzialmente identico. Essa invitava ad un moderato uso dello strumento legislativo affinché fosse estremamente efficace, né tautologico né inutile.

Queste disposizioni sono state evidentemente disattese dai due rami del Parlamento, ai quali erano dirette. Certamente anche il Governo non

ha prestato ossequio a questa esortazione dei Presidenti delle Camere, dal momento che tutti gli atti legislativi devono necessariamente godere – ed in democrazia è logico e giusto che sia così – del consenso del Governo. Del resto, i testi vengono di solito redatti dalla maggioranza, se non addirittura dagli uffici legislativi ministeriali, ed ogni emendamento presentato riceve il parere oltre che del relatore anche del rappresentante del Governo; è pertanto naturale che vi sia sempre una perfetta accoppiata tra la volontà del Governo e quella della maggioranza che siede nel Parlamento. Se quindi nella legge n. 431 del 9 dicembre 1998 vi sono delle disposizioni fumose per le quali occorre ora una norma di interpretazione la responsabilità non può che ricadere sul Governo e sulle forze della maggioranza, che male hanno usato lo strumento legislativo andando al di là delle tecniche di buona legislazione.

Lo strumento interpretativo ha però sovente anche un contenuto modificativo della norma; talvolta attraverso l'interpretazione autentica si modificano le stesse intenzioni del legislatore originario. Non ho qui gli strumenti per verificare se vi sia stretta aderenza dell'interpretazione qui fornita con quella del legislatore di due anni fa, che poi è lo stesso di oggi, ritengo però certamente sconveniente per l'immagine del Parlamento e del Governo l'uso frequente di strumenti interpretativi di questo genere.

Signor Presidente, credo di essere prossimo al termine di dieci minuti, che, come dicevo prima, non voglio utilizzare interamente. Mi limito quindi a queste considerazioni, riservandomi di intervenire successivamente nel corso della discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore Vegas).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Hanno facoltà di parlare i relatori.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, per utilizzare al meglio il poco tempo che ci è rimasto riteniamo opportuno lasciare la parola all'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, non ho molte cose da dire dopo la chiara esposizione fatta dai relatori e dopo l'intervento di commento del senatore Lo Curzio.

Mi limiterò a dare due risposte, forse utili, ai senatori Antonino Caruso, Greco e Russo Spina, con un certo dispiacere, nella convinzione che, benché si stia attraversando un momento politico particolarmente delicato, le motivazioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge al nostro esame possono anche non essere condivise, ma non possono certamente essere tacciate di arroganza, accusa che mi ferisce in modo particolare e che, sinceramente, non reputo appropriata.

Signor Presidente, nel premettere che svolgerò un intervento rapidissimo, voglio sottolineare che l'ambito di applicazione del decreto-legge

non solo è limitatissimo, ma si muove proprio nella direzione indicata dal senatore Greco, il quale ha ricordato come i provvedimenti di legge siano frutto del travaglio del legislatore.

L'intervento che con il decreto il Governo pone in atto va proprio nel senso di onorare – come ho avuto modo di ripetere anche in altre occasioni – la volontà che il legislatore ha espresso in modo molto chiaro in materia. Il legislatore ha introdotto il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 allo scopo di identificare alcune categorie che dovevano essere maggiormente rispettate, individuando il famoso limite massimo di diciotto mesi come termine dilatorio.

Visto che poi ci si trova in presenza di decisioni che prevedono come termine dilatorio – per la categoria identificata – uno o due mesi, pur avendo il magistrato a disposizione diciotto mesi (e questi due mesi, senatore Antonino Caruso, rappresentano la totalità dei provvedimenti emessi), si è reso inevitabilmente necessario onorare la volontà del legislatore specificando che per le categorie da questi identificate prevedere uno o due mesi significa non volerle neanche riconoscere negli stessi termini con cui lo stesso legislatore voleva identificarle: da qui, niente più, niente meno che prevedere un termine minimo.

Pertanto, per onestà intellettuale, invito gli onorevoli senatori a non parlare di proroghe che ci sarebbero state se i termini del limite massimo fossero stati spostati: questa sarebbe una proroga. Tuttavia, richiamare il magistrato alla particolarità del gruppo a cui il legislatore aveva voluto riferirsi non ha nulla a che fare con la proroga ma è solo un richiamo volto a sottolineare la volontà del legislatore.

Per questo motivo, il Governo non è disponibile a toccare, modificare e correggere la caratteristica della categoria indicata dal legislatore: perché dovremmo cambiarla? Vorrei solo chiarire che rendere disponibili alle categorie indicate un mese o due mesi per lasciare l'alloggio significa non volerle considerare affatto secondo l'intendimento del legislatore: tutto qui! Qual è allora l'arroganza del Governo?

Con riferimento al secondo intervento previsto nel decreto – e su questo richiamo l'attenzione del senatore Greco e di altri che sono intervenuti in tal senso (se non sbaglio il senatore Preioni) – anche in questo caso, poiché si è in presenza di un'interpretazione autentica, invito tutti a prendere visione dei Resoconti stenografici che riportano le varie fasi dell'*iter* legislativo della legge n. 431.

Ci furono deputati e senatori, in particolare deputati, che ritennero che la norma dovesse valere solo al di là dell'entrata in vigore della legge. Questo dibattito è stato svolto, al riguardo sono stati presentati alcuni emendamenti che sono stati respinti e, a testimonianza di ciò, resta il fatto che nella norma non si cita assolutamente l'entrata in vigore della legge per dare alla norma stessa un significato assolutamente generale. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

Infine, mi rivolgo al senatore Russo Spina. Credo che tanti anni di impegno su questioni rilevanti, in particolare riguardanti alcuni valori, ci abbiano visto dalla stessa parte; perché allora caricare questo provvedi-

mento del Governo di quei giudizi pesanti e inappropriati che si sono ascoltati nel suo intervento, senatore Russo Spina? Certo che il Governo non ha potuto accogliere quell'emendamento cui lei faceva riferimento, senatore Russo Spina, perché, se il Governo avesse reso la proroga del termine minimo applicabile anche a tutti quelli che hanno diritto agli interventi del Fondo nazionale, a prescindere dal fatto che avessero presentato domanda o meno, capisce, senatore, che questo sì avrebbe significato ampliare enormemente la platea, al di là di quella voluta dal legislatore. Per di più, senatore Russo Spina, qui si introdurrebbe un principio giuridico che rappresenterebbe un precedente, nel senso che noi riconosceremo questo beneficio di allungamento anche a coloro che non hanno presentato l'istanza davanti al giudice: ma possiamo noi introdurre nel nostro ordinamento l'idea che un beneficio di questo tipo si riconosce anche a quelli che non l'hanno richiesto? Ci rendiamo conto dell'assurdo giuridico che introdurremmo nel nostro ordinamento?

Devo confermare il fatto che la legge n. 431 del 1998 è stata il risultato di un lavoro a cui il Gruppo di Rifondazione Comunista ha dato alcuni contributi determinanti; ci è stato chiesto in sede di decreto-legge di apportare questa modifica e questo è stato l'unico no che il Governo ha opposto, perché era una richiesta inaccoglibile. Dunque, non mi pare che, su una materia che ci ha visto svolgere un lavoro così comune per mesi e mesi, possiamo oggi ravvisare degli elementi di tale lontananza da giustificare un voto negativo.

Nel corso della discussione degli emendamenti in molti casi chiederò il ritiro di alcuni di essi e la loro trasformazione in ordini del giorno. Ad un'attenta lettura degli ordini del giorno sin qui presentati, il Governo ritiene di accoglierli tutti. Mi riferisco in particolare a quelli del senatore Colla, perché si tratta di mettere allo studio degli interventi che hanno un carattere riconoscibile di razionalità ma che certo implicano delle modifiche al sistema fiscale, che non si fanno in poche settimane per la profondità e il modo in cui incidono su settori consolidati dell'ordinamento; io li ritengo utili e quindi a nome del Governo esprimerò parere favorevole su tali ordini del giorno. Inoltre, su alcuni punti sui quali sono stati addirittura presentati degli emendamenti soppressivi, per esempio per il comma 5, invito i senatori a presentare degli ordini del giorno. Ad esempio, con riferimento all'articolo 18, che in alcuni casi ha creato le distorsioni che qui sono state ricordate, richiamando l'amministrazione ai vari livelli, soprattutto regionali, ai quali ciò compete, a un rigoroso controllo, un ordine del giorno certamente vedrà un parere favorevole del Governo.

LO CURZIO. Bravo, ha svolto il suo ruolo di Sottosegretario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, pur condividendone le ragioni, ritengo che esso possa essere accolto come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, proponiamo una modifica del dispositivo. Al primo rigo, far precedere le parole «nell'ambito» dalla locuzione «a studiare»; al secondo rigo, sopprimere le parole «tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili»; al quarto rigo, dopo le parole «dei redditi» sopprimere le altre «a verificare». Qualora l'ordine del giorno n. 3 venisse modificato nel senso proposto, potrebbe essere accolto anch'esso come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono le proposte di modifica testé avanzate dal relatore?

COLLA. Sì, signor Presidente.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1. Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 2 chiedo ai presentatori, nello spirito di quanto prima ho detto, di modificarne il dispositivo nel senso di sostituire al primo rigo le parole «ad attivarsi affinché» con le altre «a valutare la possibilità che». In tal caso, il parere del Governo sarebbe favorevole.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, con le modifiche suggerite dal relatore, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la modifica testé proposta dal Governo all'ordine del giorno n. 2?

COLLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore concorda?

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, i relatori sono assolutamente d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3, nel testo modificato, non verranno posti in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

TABLADINI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

COLLA. Signor Presidente, con riguardo all'emendamento 1.1, desidero evidenziare che il presente decreto-legge, pur se riguarda soltanto una parte dei contratti di locazione e pur se non modifica il termine massimo di diciotto mesi dal differimento dello sfratto di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, lede comunque il sistema delle garanzie da tale legge costruito obbligando i proprietari a passare da un termine minimo di dilazione di due mesi, normalmente concesso dal giudice, ad un termine minimo non inferiore a ben nove mesi.

Tra l'altro si deve constatare che il termine di dilazione concesso dal giudice normalmente tiene conto di particolari circostanze, del singolo caso o della situazione economica delle parti, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio è divenuto esecutivo, ossia di una serie di parametri che il presente provvedimento elude a scapito dei locatori.

Passo ora ad illustrare l'emendamento 1.4. Il differimento del termine di nove mesi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio si applica anche ai provvedimenti già emessi, visto che il differimento si calcola a partire dal 1° gennaio 2000, interferendo in tal modo nelle decisioni già esecutive dei giudici e stravolgendo un principio basilare della riforma, che ha proprio voluto restituire la questione relativa agli sfratti alla competenza esclusiva dei giudici, abbandonando definitivamente la graduazione dell'esecuzione stabilita dalle commissioni prefettizie. Senza voler ledere i diritti delle categorie più deboli, le mie obiezioni sono più che altro dettate dalla latitanza dello Stato di fronte ad emergenze sociali che necessitano di un adeguato intervento pubblico.

Con l'emendamento 1.12 si propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 1. La norma introdotta nel presente comma, relativa alla regolarità fiscale, ha carattere innovativo piuttosto che di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 431. Si ritiene una forzatura la previsione dell'obbligo della dimostrazione della regolarità fiscale e della registrazione del contratto da parte del locatore ai fini del rientro in possesso del proprio immobile, anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge (ossia il 30 dicembre 1998). L'introduzione di tale obbligo, con l'articolo 7 della legge n. 431, non può interferire con le situazioni antecedenti, cambiando le regole vavevoli per i provvedimenti di sfratto precedentemente emessi. La norma ha senz'altro profili di incostituzionalità, tenuto conto, tra l'altro, che l'obbligo della forma scritta del contratto di locazione decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 431, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della stessa legge.

Mi soffermo ora sull'emendamento 1.21. Il ritardo del Governo relativamente all'attuazione della legge per la concessione dei contributi pubblici e il cattivo funzionamento delle regioni e dei comuni in merito all'assegnazione delle risorse per l'accesso alle abitazioni in locazione relative all'anno 1999 (si tratta di 600 miliardi, ripartiti con delibera CIPE) ricadono ancora una volta sui proprietari, senza dare alcuna garanzia sulla risoluzione delle problematiche connesse all'assegnazione di contributi per la locazione, che di fatto hanno impedito l'applicazione della legge entro il termine del 30 settembre. La disposizione di cui al comma 4, che fissa un termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per l'assegnazione dei contributi da parte dei comuni, non sembra in grado di risolvere la situazione qualora le regioni non provvedano alla ripartizione delle risorse tra i comuni medesimi.

Occorre inoltre evitare le discriminazioni che a mio avviso il presente comma potrebbe arrecare alle cosiddette categorie deboli, e cioè a coloro i quali, pur avendo il diritto all'accesso prioritario ai contributi per la locazione, potrebbero non aver presentato domanda per il differimento dello sfratto e magari abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione, rischiando così di essere sorpassati da chi non ha ancora uno sfratto pendente.

Con l'emendamento 1.25 esprimiamo una netta contrarietà all'ennesima proroga dei termini concernenti i programmi integrati, di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, che, pretestuosamente collegati con la lotta alla criminalità organizzata e con gli obiettivi del recupero urbano, di fatto hanno proposto la sovrapposizione di strumenti urbanistici vigenti ed hanno favorito espansioni incontrollate in zone di terreno agricolo. Dal 1993 fino ad oggi, abbiamo assistito ad una successione di proroghe, che hanno avuto lo scopo principale di convincere i comuni ad accettare tali programmi gestiti direttamente a livello ministeriale.

Da ultimo, l'articolo 11 della legge n. 136 del 1999 ha permesso la rilocalizzazione degli interventi risultati pendenti anche su segnalazione degli operatori privati, assegnando un termine ultimo per la ratifica degli accordi di programma da parte dei consigli comunali, pena l'esclusione dal finanziamento. Il nostro Gruppo aveva già allora segnalato le pessime operazioni urbanistiche che si prospettavano nella previsione della rilocalizzazione di tali programmi, che sostanzialmente erano partiti come programmi di recupero di aree marginali di periferia urbana, seppure integrati con volumetrie aggiuntive di edilizia pubblica e privata a carattere residenziale e commerciale.

Si trattava di un'assurdità, cercata magari *ad hoc* per qualche situazione locale particolare, la cui applicazione a livello nazionale si presenta impossibile. A dimostrazione di ciò, si registrano ancora pendenze: il comma 5 prevede lo slittamento al 31 dicembre 2000 sia del termine per la ratifica da parte dei consigli comunali dei suddetti accordi di programma, concernenti la rilocalizzazione, sia del termine per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche con il comune.

Di fatto, si rimanda ancora una volta l'esclusione dal finanziamento dei programmi non conclusi. Considerato che la stessa legge n. 136 del 1999 prevede la possibilità di destinare ad altri scopi dell'edilizia residenziale pubblica le somme non utilizzate per tali programmi integrati, si ritiene auspicabile la soppressione del comma 5, non considerandosi opportuno insistere sulle facilitazioni e sulla conclusione dei programmi, di cui all'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, che in certo modo costringe i comuni ad accettare a tutti i costi tali programmi.

Si ricorda che si tratta di operazioni urbanistiche originariamente introdotte con le finalità del recupero urbano, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, per le necessità collegate alla lotta alla criminalità organizzata, che si sono trasformate in vere e proprie speculazioni edilizie con la previsione di nuove lottizzazioni di edilizia privata e di piani di nuova espansione. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 è volto a sostituire il testo del comma 1 dell'articolo 1. Intervenendo in discussione generale, ho giudicato riprovevole la condotta del Governo, a mio avviso arrogante, nella gestione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 32. Dopo aver ascoltato la replica del Sottosegretario devo riconoscere di essermi sbagliato: il Governo non è semplicemente arrogante, ma è ben due volte arrogante nella gestione del provvedimento. Lo è una prima volta, nel momento in cui blinda il disegno di legge, rifiutando di accettare qualsiasi tipo di modifica, ancorché essa non snaturi l'impianto generale del provvedimento.

È arrogante una seconda volta, nel momento in cui il Sottosegretario afferma candidamente che la necessità di questo decreto risulterebbe generata dal fatto che i magistrati, chiamati a giudicare sulle situazioni che la legge n. 431 aveva determinato, hanno mal giudicato e sbagliato. Secondo me il Sottosegretario non ci dice la verità neanche quando dichiara di possedere la notizia che la totalità dei provvedimenti emessi dai magistrati in Italia ha assegnato uno o due mesi di proroga massima, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste dal comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 431. Non è così: i magistrati si sono regolati come dovevano, cogliendo in maniera corretta le situazioni poste al loro vaglio oppure sbagliando, come capita, ma hanno emesso provvedimenti variegati in tutto il territorio nazionale e perfettamente in linea con il contenuto e l'impianto del già citato comma 5 dell'articolo 6, di cui ho preoccupazione, signor Sottosegretario, che lei ad oggi, pur essendo uno dei padri della legge n. 431, non abbia ancora capito il meccanismo di funzionamento.

Non conosco, in proposito, le sue consuetudini personali né quelle della maggioranza, ma il Gruppo cui appartengo è composto da persone abituate a rispettare le decisioni dei giudici quando questi ultimi applicano la legge e giudicano secondo legge. Siamo disposti a discutere le decisioni dei giudici soltanto quando esse siano contrarie alla legge o siano interpretazioni improprie che la legge non prevede e non consente. I giudici hanno

fino ad oggi applicato puntualmente il comma 5 dell'articolo 6, interpretandolo nell'ambito dei margini loro assegnati.

Signor Sottosegretario, ancora una volta ha dichiarato a quest'Assemblea una cosa non vera, non so se perché – secondo il dubbio che ho prima manifestato – non ha ben compreso l'impianto del comma 5, oppure perché intendeva orientare il voto e la convinzione di qualche senatore poco attento. Lei ha sostenuto che il comma 5 individua alcune categorie meritevoli di una particolare protezione che si concretizza nel rinvio dell'esecuzione dello sfratto fino a diciotto mesi. Signor Sottosegretario, ciò non è vero: il comma 5 prevede nella prima e nell'ultima parte alcune categorie meritevoli di protezione, ma nel restante periodo indica alcune situazioni che prescindono dalla condizione soggettiva delle persone e che sono tutt'altra cosa.

Ritengo opportuno ricordare ai colleghi come funzioni il meccanismo complessivo di cui stiamo discutendo. L'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 – l'ho detto nell'intervento in discussione generale, ma lo ripeto adesso per rendere più organico il discorso – prevede, nel contesto innovativo della legge, il blocco degli sfratti: il comma 1 dispone che tutti gli sfratti siano prorogati di centottanta giorni e i commi 3 e 4 stabiliscono che, esaurita tale proroga di sei mesi valevole per tutti, in alcuni casi particolari indicati dal comma 5 possa accedersi ad una nuova proroga fino a diciotto mesi. Tali casi particolari si dividono in due specie: le condizioni soggettive particolari e le situazioni oggettive particolari. Le prime sono le seguenti: «il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale». Sono il primo a riconoscere che si tratta di situazioni soggettive meritevoli di protezione e credo che chiunque affermi il contrario debba ritenersi intellettualmente non onesto.

Il comma 5 elenca poi gli altri casi in cui si applica una proroga sino a diciotto mesi: quando l'inquilino «sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio».

Non v'è chi non veda che il comma 5 distingue due categorie: le persone più bisognose di protezione perché in situazioni soggettive di particolare difficoltà e le persone che, confrontandosi con situazioni oggettive (ad esempio chi ha comprato una casa la cui costruzione non è ancora terminata), sono anche meritevoli di qualche protezione, pur modulata, in modo che l'esecuzione dello sfratto non si trasformi in una mera punizione e quindi in qualcosa di diverso rispetto alla finalità propria dell'istituto.

In questa logica, in tale disomogeneità di situazioni e di condizioni, si spiega quanto secondo me il Sottosegretario non ha ancora capito, ossia le ragioni per cui il Parlamento approvò una norma che stabiliva un differimento fino a diciotto mesi, senza prevedere un limite minimo, ma asse-

gnando al prudente apprezzamento del giudice il vaglio della particolare situazione. Se il conduttore ha cinque o più figli, oppure se lui stesso o uno dei componenti del suo nucleo familiare è portatore di *handicap* (è il caso previsto nell'ultimo periodo del comma, che non ho puntualmente letto, ma che comunque richiamo), è meritevole di un tipo di protezione che è razionalmente massima, ma se, ad esempio, l'appartamento affittato verrà comunque liberato dall'inquilino dopo due mesi, non vi è alcun bisogno che il giudice assegni diciotto mesi di proroga, quando la necessità è di due mesi: gli eccedenti sedici mesi sarebbero una potenziale fonte di ingiusta punizione per l'altra parte, ossia per il locatore. Ecco la semplice ed elementare logica per cui questa norma prevedeva un massimo e non un minimo, proprio per giustificare la disomogeneità, in questo caso accettabile, delle condizioni e delle situazioni.

L'emendamento 1.2 mira a riformulare in linea generale il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 distinguendo i casi, nel senso che le persone appartenenti alla prima categoria, cioè quelle bisognose dal punto di vista soggettivo di protezione particolare, non possono correre il rischio che sia loro assegnato un termine inferiore a nove mesi. Questo è il contenuto della prima parte dell'emendamento 1.2: il termine dilatorio non può essere inferiore a nove mesi quando l'istanza sia avanzata da conduttore che abbia compiuto i 65 anni di età, ovvero abbia cinque o più figli a carico, ovvero sia iscritto nelle liste di mobilità, ovvero percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, oppure qualora ricorra il caso previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5, sia cioè portatore di *handicap* o lo sia persona convivente nel suo nucleo familiare.

Inoltre – questo è aggiunto dalla fantasia del sottoscritto che ha redatto l'emendamento, ma non è questione di cui andare orgogliosi –, si prevede che «Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il conduttore abbia richiesto ovvero risulti essere ammesso alle provvidenze stabilite dalle leggi 7 marzo 1996, n. 108, e 23 febbraio 1999, n. 44, o da altre disposizioni vigenti in materia di usura». Chiedo infatti ai colleghi della maggioranza, al Governo, che non ha voluto far introdurre queste modifiche, e al relatore Carcarino: la persona usurata la vogliamo sfrattare subito o vogliamo aspettare diciotto mesi, al pari di chi abbia più di cinque figli? La domanda è retorica: alcune situazioni svantaggiate andrebbero considerate nei fatti e non solo a parole quando si rendono dichiarazioni emozionate alle agenzie stampa il giorno dopo l'approvazione di certe leggi, per poi dimenticarsene.

Aggiungo inoltre nell'emendamento che in ogni altro caso (per esempio quello in cui debba essere consegnato l'appartamento acquistato dal proprietario nel giro di due mesi) il differimento del termine spetterà al prudente apprezzamento del giudice che dovrà valutare ogni singolo caso e ogni singola situazione affinché vi sia giustizia sia nei confronti del conduttore ma anche nei confronti del locatore.

Ho ascoltato con interesse l'intervento del collega Preioni, il quale ha affermato che questo decreto-legge è figlio della necessità del Governo di

creare consenso elettorale. Io non sono d'accordo, perché questo provvedimento favorisce alcuni ma sfavorisce altri e, in termini di voto, approvare un disegno di legge del genere significa conquistare l'amicizia e la benevolenza dei meno provvidi e di coloro che se ne avvantaggiano e, contestualmente, ricevere l'inimicizia e la non considerazione di tutti quelli che sono ingiustamente danneggiati.

È un atteggiamento arrogante, signor Sottosegretario, perché alla fine del mese di marzo, quando ne abbiamo discusso in Commissione, si poteva consentire una modifica di questo tipo. Deve riconoscerlo, se è intellettualmente onesto, mentre ingiustamente accusa me di non esserlo (questo Governo fa ridere o fa piangere, ma altro riesce a fare): si poteva non blindare il provvedimento e mettere l'Aula in condizione di votarlo venti giorni fa, migliorato e non snaturato nei suoi obiettivi e nei suoi contenuti, per consegnarlo poi alla Camera dei deputati affinché, una volta tanto, fosse approvata una legge che non penalizza solamente alcuni e sempre i soliti.

Signor Presidente, questo Governo o fa ridere o fa piangere: lascio a lei e alla attenzione dei colleghi valutare questa duplice opzione; l'emendamento 1.6, infatti, è una riscrittura in lingua italiana dello sciatto tentativo che il Governo ha compiuto allorché ha previsto che «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000». Il Governo, dopo aver fissato il termine minimo dei nove mesi per i provvedimenti che vengono assunti dopo il decreto-legge, si è posto il problema di quelli adottati prima e quindi ha introdotto questa norma. Il risultato, signor Presidente e colleghi, è che il Governo è riuscito in una impresa impossibile: ha sancito e stabilito la disegualianza tra cittadini che si trovano in un'identica situazione. Infatti, coloro per i quali lo sfratto è in scadenza a partire dal 26 febbraio 2000 hanno diritto ad un termine minimo di nove mesi perché venga posto in esecuzione; i cittadini che abbiano avuto la convalida dello sfratto il giorno 24 febbraio dello stesso anno (cioè il giorno prima dell'emanazione di questo decreto-legge) non avranno a disposizione un termine massimo di nove mesi, ma di sette. Mi spiegherà, signor Sottosegretario, da quale intelligenza e da quale logica derivi questa disposizione.

Sono consapevole, signor Presidente, di essermi dilungato, soprattutto con riferimento al primo di questi emendamenti, e quindi recupererò illustrando rapidamente i successivi emendamenti 1.13, 1.16, 1.17 e 1.18, riferiti al comma 3. Dal punto di vista sostanziale mi richiamo e mi riconosco integralmente nelle intelligenti e dotte considerazioni svolte dal senatore Pastore, quando ha ricordato al Governo l'archeologico contenuto di questa disposizione con riferimento al problema della pregiudiziale tributaria.

PRESIDENTE. Per cortesia, vuole ripetere quanto ha testé detto a proposito del senatore Pastore?

CARUSO Antonino. Ho detto che in questa occasione, e limitatamente ad essa, signor Presidente, l'esposizione del senatore Pastore è stata dotta e intelligente.

PRESIDENTE. La ringrazio.

CARUSO Antonino. Naturalmente stavo scherzando, signor Presidente, perché lei sa bene che il senatore Pastore è generalmente dotto e sempre intelligente.

PRESIDENTE. Anch'io scherzavo, ovviamente.

CARUSO Antonino. Mi sembra anche giusta questa precisazione, perché serve a rendere più chiara la discussione.

Come dicevo, mi riconosco integralmente in quelle osservazione di carattere generale e aggiungo, in particolare a commento degli emendamenti 1.16 e 1.17, che il Governo non si rende conto che questa norma riguarda situazioni, anche di carattere fiscale, che sono completamente estemporanee rispetto al momento in cui i provvedimenti di cui si discute furono assunti. Il Governo forse ignora che vi sono provvedimenti di sfratto in corso di esecuzione che risalgono quanto meno alla metà degli anni Ottanta. L'emendamento 1.16 fissa l'entrata in vigore dell'interpretazione autentica alla data del 31 dicembre 1994 che, senatore Carcarino, non è una data inventata, ma è la prima utile per consentire ai cittadini di poter adempiere puntualmente alla norma di legge immaginata dal Governo senza incorrere in dubbi, in problemi e in opposizioni da parte del conduttore interessate e comprensibili, perché chi deve lasciare la casa ricorre a qualunque mezzo se la legge gli dà spazio e consenso per farlo (per esempio con riferimento all'ICI che, come è a tutti noto, entrò in vigore nel 1983).

L'emendamento 1.17 fissa la data del 31 dicembre 1998, perché – lo ricordo ai colleghi – nel nostro ordinamento il contratto di locazione poteva essere stipulato oralmente fino all'entrata in vigore proprio della legge n. 431, la quale ha stabilito che tutti i contratti di locazione debbano essere posti in essere in forma scritta. Non solo: ricordo ai colleghi che per alcuni contratti di locazione non era prevista dal nostro ordinamento la registrazione obbligatoria fino alla legge finanziaria del 1997, la quale ha viceversa introdotto l'obbligo di registrazione per tutti i contratti.

Allora, se questo secondo aspetto del problema in parte è superato dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 431, il quale – bontà sua – prevede che: «I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso», è come affermare che è calda l'acqua calda. Se poi lo scenario che ci viene rappresentato è quello della norma che stiamo in questo momento esaminando, ben venga anche l'acqua calda se può essere utile ai cittadini.

Questi due emendamenti, signor Sottosegretario, vengono in soccorso al cittadino stesso esentandolo dall'obbligo di indicare nell'autocertificazione, la quale deve essere realizzata a norma dell'articolo 7 della legge n. 431 e del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame, almeno quelle imposte e quelle tasse che non esistevano nel momento della pronuncia di un provvedimento di sfratto.

Già ebbi modo di dire nel corso della discussione di questa norma, con riferimento all'approvazione della legge n. 431, che essa era dirigista ed aveva un contenuto davvero stravagante. Devo ricordare che la legge n. 431 si riferisce generalmente a tutti i contratti di locazione con alcune eccezioni, rappresentate – per esempio – dagli immobili ad uso turistico. Ebbene, sappiamo che proprio negli immobili ad uso turistico si annida la massima evasione fiscale. Allora è davvero stravagante che si sia introdotta questa disposizione con la legge n. 431 e che addirittura si prolunghi il suo tempo di validità, proprio con l'esclusione di quei casi concreti nei quali vi è massima evasione.

Sono a conoscenza del fatto che, fra non molto tempo, in quest'Aula arriverà un altro decreto-legge emanato da questo Governo riguardante le misure di inflazione, il quale istituisce nelle compagnie di assicurazione una quarta, quinta, sesta polizia di Stato avente compiti di vigilanza tributaria. Quindi, capisco che questo sia l'orientamento e l'abitudine del Governo attuale, tuttavia questa norma resta pericolosa, perché genera contenzioso e null'altro. In questo caso, è anche pericolosa perché pone i cittadini – come prima dicevo – di fronte a delle incertezze.

Lei, signor Sottosegretario, nel corso dell'esame di questo provvedimento in Commissione, affermò che il comma 3, dal punto di vista materiale, è stato scritto – come si suole dire – a quattro mani, dal Governo e dai proprietari degli immobili. Dissi allora, e lo ripeto ora, che, quando lei parla di proprietari degli immobili, probabilmente si riferisce al presidente della Confedilizia, la quale sappiamo essere il frutto di un matrimonio innaturale tra l'Assoedilizia, cioè i grandi proprietari di casa, e l'UPPI – credo che si chiami in questo modo – cioè i piccoli proprietari di casa.

Ebbene, il risultato dello sforzo a quattro mani è stato quello da lei generosamente indicato, ossia non imporre al locatore la notifica di un atto, – lei lo voleva in carta bollata, ma la Camera dei deputati ha eliminato la carta bollata – la notifica di una comunicazione autoformata piuttosto che la comunicazione di altri documenti e certificazioni attinti presso gli uffici. Ci ha anche esplicitato che questa costituisce una innovazione significativa rispetto alla formulazione dell'articolo 7, quando dice che tutte le informazioni che oggi devono essere autocertificate e notificate all'intimato erano contenute nell'atto di precetto.

Probabilmente, signor Sottosegretario, né lei, né il Presidente della Confedilizia – che pure è avvocato, ma che forse farebbe meglio ad occuparsi dei bisogni della sua banca e meno di quelli dei proprietari degli alloggi, i quali possono fare da soli – sapete che l'atto di precetto è atto di parte; soprattutto, è di tutta evidenza che nessuno dei due sa che l'atto di precetto, dopo essere stato notificato, viene poi restituito dall'ufficiale giu-

diziario nel suo originale, una volta eseguita l'esecuzione. Questa mancata comprensione la intravedo nella parte finale del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, laddove si stabilisce che la dichiarazione deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto, cioè a quel documento che sarà restituito a colui il quale ha fatto la dichiarazione. Signor Presidente, è questa una norma che non so davvero se faccia ridere o piangere e che comunque mi propongo di sopprimere con l'emendamento 1.18. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e LFNP e del senatore Gubert*).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, a seguito di consultazione con il senatore Gasperini, vorrei apporre la mia firma, insieme a quella dei colleghi Gasperini, Provera, Stiffone, Brignone, Rossi, Castelli e Moro, agli emendamenti del senatore Antonino Caruso.

GUBERT. Signor Presidente, sulle ragioni dell'emendamento 1.3 si è già lungamente soffermato il collega Antonino Caruso, illustrando l'emendamento 1.2. Mi sembra che la novità del provvedimento legislativo cui si fa riferimento consistesse nel rinunciare ad una logica «politica» e generalizzata nell'uso delle proroghe per affidarsi invece ad una valutazione specifica dei singoli casi. In questo modo, il Governo mostra di non aver fiducia nei giudici e nella loro capacità di contemperare i diversi interessi e le diverse esigenze in gioco, alcuni dei quali possono richiedere un termine maggiore di nove mesi, altri un termine più breve. L'emendamento in oggetto tende allora a restituire al giudice la capacità di valutare la situazione.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l'emendamento 1.5, che invece propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, che differisce l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle legge n. 431 del 1998, di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000. C'è già stata in questo caso una valutazione dei giudici e sono già stati contemperati i vari tipi di interesse; non si capisce perché si debba affermare d'autorità, riproponendo ancora una logica politica, che in ogni caso si debba andare avanti di nove mesi, quali che siano gli interessi e le esigenze in campo. Non ha molto senso accettare ordini del giorno che invitano a favorire la rimessa in circolo degli alloggi sfitti, quando poi si compromette la prevedibilità dei comportamenti dello Stato in relazione alle norme che regolano gli affitti. Accettare un ordine del giorno e poi cambiare le norme senza un'adeguata considerazione degli interessi in campo mi sembra sbagliato.

Circa l'emendamento 1.15, infine, già altri hanno sottolineato come gli obblighi fiscali e di registrazione siano cambiati nel tempo; ad esempio per gli affitti molto brevi non è neppure l'obbligo di registrazione. Ciò

considerato, che senso ha eliminare la possibilità di far valere un proprio diritto in relazione a comportamenti che si possono essere verificati quando i relativi obblighi non esistevano? In ogni caso, mi domando quale sia il tipo di logica che lo Stato applica nei rapporti con il cittadino.

Lo Stato, se ha un credito fiscale nei confronti di un cittadino, non può subordinare l'adempimento della sua funzione di rendere giustizia semplicemente al fatto che in passato quel cittadino non ha ottemperato ai propri obblighi: quel cittadino è chiamato ad ottemperarvi e, nello stesso tempo, lo Stato è chiamato a rendere giustizia. Questo principio era già incluso nella legge n. 431 del 1998 ed è ora confermato nel provvedimento che ci accingiamo a varare. Mi ero espresso, a suo tempo, in maniera contraria e analogamente credo sia errato procedere oggi nei termini proposti.

Vorrei esprimere una considerazione che altri colleghi non hanno enunciato: in questo caso, poiché l'inadempienza può essere dovuta anche a proprietari precedenti, perché il proprietario attuale deve rispondere delle inadempienze di questi?

Non condivido la logica del *do ut des* dello Stato rispetto ai diversi obblighi del cittadino, ma anche se si accettasse, come mai il diritto al rilascio del proprietario di un alloggio non è tutelato se il precedente proprietario non ha adempiuto ai propri obblighi? È proprio questo quello che succede perché....

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È all'ultimo anno!

GUBERT. Vi può essere stato un cambiamento di proprietà; ad ogni modo, se la mia opinione è errata spero che, in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, il Sottosegretario mi spieghi in cosa ho sbagliato.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 per chiarire che il mio intervento in discussione generale non era stato affatto di violenta critica nei confronti del Governo ma si proiettava nello spirito di confronto che si era aperto in Commissione anche su alcune critiche da noi mosse al decreto, confronto pur positivo dal quale ci sembra che il Governo si sia ora discostato.

Peraltro, non avrei usato (forse in questo il sottosegretario Mattioli confondeva il mio intervento con quelli di altri che mi hanno preceduto) alcuna violenza di toni nei confronti dello stesso sottosegretario Mattioli con il quale abbiamo condiviso iniziative, principi e valori comuni in duri e aspri confronti con parti conservatrici della società; penso, ad esempio, alla battaglia contro le basi nucleari e ad altre lotte che sono state discriminanti ai fini dell'innovazione e del progresso del nostro Paese.

Colgo pertanto l'occasione per sottolineare i punti sui quali non siamo d'accordo, perché forse prima non sono stato sufficientemente

chiaro. I contenuti degli emendamenti da noi presentati rappresentano il punto fondamentale di contrasto tra la nostra impostazione e quella del decreto-legge al nostro esame e vorremmo che su di essi vi fosse un confronto serio.

Vorrei innanzitutto chiarire che non chiediamo la fissazione di più giorni e tanto meno di allungare i tempi indicati dal decreto-legge; non ci spingiamo neppure oltre il termine di diciotto mesi previsto dalla legge n. 431 del 1998, che – ricordo – pur non essendo una nostra legge, visto che non ci soddisfa appieno, è stata da noi dell'opposizione votata per senso di responsabilità perché ha indubbiamente introdotto alcuni miglioramenti in tale settore.

Poniamo invece un altro problema: la legge n. 431 si basa fondamentalmente sulla contemporaneità tra il processo di esecuzione di sfratti e interventi agevolativi a favore delle fasce sociali bisognose di un contributo pubblico. E questa contemporaneità – riconosciuta più volte dal ministro Bordon prima in Commissione e poi in Aula alla Camera dei deputati – che vogliamo ripristinare anche con i nostri emendamenti.

Questo è il punto: ripristinare la contemporaneità, ciò su cui anche il Governo si era detto d'accordo.

Si parla molto di rispetto dei diritti in questo dibattito, lo si è fatto anche negli interventi precedenti; ebbene, nel nostro emendamento si parla del rispetto di un diritto fondamentale, in quanto i fondi di cui al decreto ministeriale n. 167 sono stati stanziati nel 1999, ma siamo ormai giunti ad aprile del 2000 senza che neanche una famiglia italiana abbia ricevuto tali contributi integrativi e, bene che vada, saranno messi a disposizione nel mese di settembre di quest'anno. Noi quindi chiediamo con l'emendamento 1.8 che sia realizzata la contemporaneità, altrimenti questo diritto, per tutta una fascia di popolazione, non verrà garantito.

È bene poi che i colleghi sappiano che oggi si possono eseguire materialmente gli sfratti anche nei confronti di quei cittadini e di quelle cittadine che forse a settembre potranno ricevere quel contributo che consentirebbe loro di trovare una diversa soluzione per l'alloggio. Quello che vogliamo correggere è questo paradosso veramente grave da un punto di vista sociale, anche perché scatenerrebbe una guerra fra poveri. Cioè, se rispetto di regole ci dev'essere, allora questo dev'essere esercitato anche a favore degli inquilini che avevano un diritto ma che ancora non lo vedono realizzato e non per responsabilità loro ma del Governo, delle regioni e dei comuni, che ritardano l'erogazione dei fondi. Inoltre, non tutti coloro che sono ultrasessantacinquenni, malati terminali o appartenenti ad altre categorie previste potranno beneficiare di un effettivo differimento del termine fino a settembre, ma – è bene che si sappia – soltanto coloro che hanno presentato la domanda. Allora in questa sede noi proponiamo di dare a queste persone la possibilità di ripresentare la domanda, e ciò al fine di consentire loro di usufruire di quel periodo che è previsto nello stesso decreto del Governo: altrimenti si sappia che materialmente si potranno continuare ad eseguire sfratti in questa seconda metà di aprile, a maggio, a giugno o ad agosto, anche di persone ultrasessantacinquenni,

malati terminali, portatori di *handicap*, e questo soltanto perché tra il 28 giugno e il 27 luglio non avranno presentato la domanda. Sappiamo – perché vi sono dati ufficiali al riguardo che tutti conosciamo – che la metà degli aventi diritto non ha presentato la domanda e che gran parte di essi è rappresentata proprio dagli anziani, per varie motivazioni. Noi non chiediamo di sfrattarli il 30 ottobre, ma sempre il 30 settembre, dando però loro la possibilità di presentare la domanda, nel caso in cui non l'abbiano fatto (ripeto che è il 50 per cento degli aventi diritto a non averlo fatto). Non mi sembra una richiesta che rompa un equilibrio o che innovi in senso arretrato rispetto alla legge n. 431 del 1998, né mi sembra che sia una richiesta bolscevica o estremistica: mi sembra che sia soltanto, appunto, il minimo che si può fare per ripristinare quella contemporaneità che dovrebbe costituire l'ossatura dello stesso decreto del Governo.

In questo senso i nostri sono emendamenti sul serio migliorativi e costruttivi della logica del decreto stesso. Questo è quanto vogliamo riaffermare, senza essere animati, appunto, da intenti ostruzionistici o dilatori, ma soltanto di miglioramento di un decreto che altrimenti non corrisponderebbe alle stesse premesse sulle quali è stato costruito.

Questo è tutto: nulla di più e nulla di meno.

MAGGI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Florino e li do per illustrati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 4 si intende illustrato.

BESOSTRI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.0.1 intendo attirare l'attenzione su un problema non propriamente oggetto di questo provvedimento. Pertanto, anticipo che sarei disponibile a trasformarlo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, nella relazione introduttiva ho detto che il presente decreto-legge è stato preceduto da una concertazione che ha permesso di raggiungere un equilibrio tra le diverse esigenze contrapposte. L'invito che avanzo, anche a nome del collega Castellani, è quello di ritirare tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.11, 1.20, 1.23 e 1.24 che invito a trasformare in ordini del giorno di analogo contenuto. Per quanto riguarda l'emendamento 1.25, ho preso visione di una bozza di testo di ordine del giorno su cui potrei esprimere parere favorevole qualora i presentatori dell'emendamento si impegnassero a ritirare quest'ultimo. Circa l'emendamento 1.0.1 ritengo che esso possa essere definito dalla Presidenza non accoglibile; spetta a lei, signor Presidente, decidere su questo punto.

PRESIDENTE. Le comunico che tale emendamento è stato ritirato e trasformato in un ordine del giorno il cui testo sarà fatto pervenire alla Presidenza.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 1.25 accolgono la richiesta al ritiro avanzata dal relatore?

COLLA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento. Faremo pervenire al più presto alla Presidenza il testo definitivo dell'ordine del giorno sostitutivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1. I presentatori accolgono l'invito al ritiro?

COLLA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Colla e Gasperini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per la verità avevo alzato la mano per chiedere la parola da qualche minuto, cioè prima che lei ponesse ai voti il precedente emendamento.

PRESIDENTE. Mi scuso, senatore Caruso, non l'avevo vista.

CARUSO Antonino. Dichiaro il nostro voto ovviamente favorevole sull'emendamento 1.2, che ho presentato insieme ai senatori Bucciero, Maggi e Specchia.

La conclusione naturale di tutto il discorso che ho fatto in quest'Aula, prima in discussione generale e poi nella lunga esposizione (mi scuso ancora nei confronti dei colleghi per questo) con riferimento all'emendamento 1.2, sarebbe quella di chiedere una votazione qualificata su tale emendamento, affinché possano apparire in maniera chiara ed inequivocabile le diverse e distinte posizioni che caratterizzano le nostre opinioni. Tuttavia, mi rendo conto, ad occhio e croce, che una votazione qualificata potrebbe generare la constatazione che in quest'Aula anche oggi

(non è una novità) i senatori della maggioranza non sono in numero sufficiente per sostenere il proprio Governo.

La collega Scopelliti mi suggeriva di dire (ed io accolgo il suo suggerimento perché è sapido ed intelligente) che non solo i giornali scrivono oggi ed hanno scritto ieri che non esiste più la vostra maggioranza nel Paese, ma evidentemente questa non esiste nemmeno in quest'Aula per sostenere il provvedimento in esame. (*Commenti della senatrice Pagano. Proteste dal Gruppo LFNP*). Ma c'è sempre la senatrice Pagano e questo ci rassicura!

È questa la ragione per cui non chiederò la votazione qualificata sul provvedimento in esame. Tuttavia, per coerenza con le posizioni da me assunte, non mi sento neanche di essere presente durante le votazioni su questo disegno di legge. Nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo assunto un impegno, secondo il quale nel pomeriggio di oggi sarebbero stati votati i due disegni di legge di conversione di decreti-legge all'ordine del giorno. Siamo abituati a mantenere gli impegni presi, quindi non vogliamo determinare, con il ritardo anche solo di venti minuti, che questo non possa avvenire. Comunque, quando più tardi in quest'Aula si tornerà a parlare di cose serie, richiamatemi; sarò fuori e attenderò con fiducia. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. Non mancheremo!

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Colla e Gasperini, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori, fino alla parola «emessi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.6 e l'emendamento 1.7.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dai senatori Florino e Maggi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.11 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.11».

9.4549.20 (già em. 1.11)

FLORINO, MAGGI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 20 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Colla e Gasperini, identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dai senatori Florino e Maggi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mentre illustravo l'emendamento, il Sottosegretario, con cenni del capo, faceva intendere che non avevo capito il senso della legge, ma in sede di espressione del parere non mi ha risposto. Gli obblighi fiscali e di registrazione sono riferiti all'appartamento e non al proprietario. Se non è stato presentato il modulo per il pagamento dell'ICI o l'appartamento non è stato inserito nella denuncia dei redditi ai fini del pagamento dell'IRPEF, ovvero se il contratto d'affitto non è stato registrato, il proprietario dell'appartamento può essere cambiato dopo che si è verificata l'inadempienza. L'emendamento 1.15 è volto a risolvere tale questione. Nei casi in cui l'obbligo non sussiste ovvero se l'obbligo sussisteva a carico del precedente proprietario, perché viene meno la tutela dell'attuale proprietario da parte dello Stato? Gradirei un chiarimento in proposito e in ogni caso dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero chiarire al senatore Gubert che la formulazione dell'articolo 7 si riferisce alla denuncia dei redditi dell'ultimo anno. Tutti gli adempimenti previsti riguardano pertanto il proprietario dell'ultimo anno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Antonino Caruso e da altri senatori, fino alle parole: «31 dicembre».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 1.17.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Antonino Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.20 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.20».

9.4549.30 (già em. 1.20)

FLORINO, MAGGI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 30 non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dai senatori Colla e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Florino.

Non è approvato.

L'emendamento 1.23 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.23».

9.4549.40 (già em. 1.23)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del relatore e del Governo, l'ordine del giorno n. 40 non viene posto in votazione.

L'emendamento 1.24 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.24».

9.4549.50 (già em. 1.24)

FLORINO, MAGGI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del relatore e del Governo l'ordine del giorno n. 50 non viene posto in votazione.

L'emendamento 1.25 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

visto che non vi è certezza sull'uso corretto delle risorse previste per l'edilizia residenziale delle forze dell'ordine nelle zone in cui è presente la criminalità organizzata,

impegna il Governo:

a controllare rigorosamente, d'intesa con la regione, l'impiego corretto di tali risorse».

9.4549.10 (già em. 1.25)

COLLA, GASPERINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole del relatore e del Governo, l'ordine del giorno n. 10 non viene posto in votazione.

Passiamo all'ordine del giorno n. 4.

CARCARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, desidero comunicare che ritiro l'ordine del giorno n. 4, concertato con il relatore Castellani.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, desidero fare mio l'ordine del giorno n. 4, apponendovi la mia firma. È mia intenzione, infatti, sottolineare che esso rappresenta un cattivo modo di legiferare: è veramente riprovevole che si presenti un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare una circolare interpretativa di una norma.

Temo che i relatori abbiano ritirato il suddetto ordine del giorno, a nome delle Commissioni, con l'intenzione di ripresentarlo in riferimento ad una norma successiva e questo sarebbe ancora peggio.

CARCARINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, evidentemente mercoledì scorso il senatore Preioni non era presente in Commissione. In quella sede ho chiesto di votare l'ordine del giorno n. 4, ma dissi anche ai colleghi che, nel caso fosse stato approvato, avrei potuto ritirarlo in Assemblea, dopo aver concertato la questione con il senatore Castellani, che al momento della votazione si era temporaneamente assentato. Il senatore Preioni può chiedere al senatore Colla, che era presente, una conferma sull'impegno che ho assunto in Commissione: chiesi il voto per l'ordine del giorno in esame, impegnandomi però a ritirarlo in Assemblea nell'eventualità che vi fossero stati dei problemi.

I problemi si sono manifestati e l'ho ritirato insieme al senatore Castellani, perché era stato presentato dai due relatori. Il senatore Preioni forse non condividerà quanto noi affermiamo, ma posso garantirgli che

ci comportiamo in modo molto corretto. Certamente possiamo sbagliare, ma ricordo al senatore Preioni che solo chi lavora può sbagliare.

PREIONI. Signor Presidente, non so se devo intervenire per fatto personale o posso parlare anche ad altro titolo: ribadisco comunque che questo è un cattivo modo di legiferare ed intendo pertanto mantenere in votazione l'ordine del giorno n. 4, benché sia stato ritirato dai relatori.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, secondo la prassi del Senato non è possibile sottoscrivere un ordine del giorno che è stato ritirato; tuttavia, le consento, se lo desidera, di chiedere che l'ordine del giorno n. 4 sia posto ai voti.

PREIONI. Signor Presidente, insisto perché sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dalle Commissioni riunite, ritirato e fatto proprio dal senatore Preioni.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che sia concesso un termine dilatorio non inferiore a dodici mesi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di locali adibiti a pubblici esercizi storici, non motivati da morosità.

A tali fini, sono considerati pubblici esercizi storici quelli ubicati nei centri storici degli abitati e delle frazioni o località in cui sussista un vincolo paesistico e/o ambientale, o situati in immobili sottoposti a tutela monumentale, e operanti nei medesimi locali da almeno cinquant'anni, ovvero quelli ubicati entro il raggio di 300 metri da beni immobili sottoposti a vincolo monumentale e di particolare pregio storico e artistico;

il Senato impegna inoltre il Governo:

a far sì che il termine di cui sopra possa essere prorogato fino a 18 mesi nel caso di pubblici esercizi condotti dallo stesso nucleo familiare da oltre 25 anni».

9.4549.60 (già em. 1.0.1)

BESOSTRI, DE LUCA Athos

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, nel merito dell'emendamento trasformato in ordine del giorno, vorrei fare un'osservazione. Si può comprenderne lo spirito e anche in qualche misura dividerlo, però, a mio giudizio, dovrebbe essere apposto un limite, una clausola modale, nel senso che non si può far riferimento a qualsiasi tipo di esercizio commerciale storico ma si deve indicare qualcosa che abbia una particolare caratteristica, che lo rende unico e particolarmente meritevole di tutela in un ambito limitato. Il fatto che si tratti di pubblici esercizi storici vuol dire che devono essere comunque attività commerciali insediate in quel luogo, che ha particolari caratteristiche estetiche, di ragione storica o altro, ma comunque debbono avere una continuità da un certo periodo di tempo e non possa trattarsi di attività impiantate recentemente. Ad esempio, potrebbe rientrare in questa disposizione, anche se si tratta di un ordine del giorno, un negozio, un bar modernissimo inserito però in un edificio antico di un centro storico. Tutelare qualcosa che non ha nulla di omogeneo con l'origine dei luoghi solo perché, automaticamente, per estensione della norma, viene ricompreso anche questo non mi pare accettabile. Invito pertanto a modificare l'ordine del giorno inserendo una condizione limitativa e cioè locali adibiti a pubblici esercizi storici «non modificati nel corso degli ultimi dieci anni». Occorre cioè che l'esercizio commerciale abbia determinate caratteristiche da un certo numero di anni: non può trattarsi di esercizio commerciale modificato di recente con ristrutturazioni che hanno comportato la devastazione dell'aspetto ambientale o architettonico dell'edificio.

Invito pertanto il proponente, il relatore e il Governo a valutare l'opportunità di una modifica del testo. All'esito della decisione mi riservo di esprimere un voto favorevole o contrario.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, concorda con la modifica testé proposta?

BESOSTRI. Il senso dell'ordine del giorno è assolutamente chiaro. Possiamo aggiungere che si tratta di locali adibiti a pubblici esercizi storici con caratteristiche tipiche perché specificare che non debbano essere stati modificati negli ultimi dieci anni è eccessivo nel caso, per esempio, sia stato tolto un tramezzo: trattandosi di pubblici esercizi in edifici con vincolo monumentale nel momento del rilascio ciascuno avrà fatto il suo mestiere per cui noi tuteliamo quello che c'è. È evidente che si tratta di pubblici esercizi storici anche perché 50 anni di attività negli stessi locali non è un fatto di poco tempo. Se si aggiunge «tipici» alle parole «pubblici esercizi storici» sono d'accordo.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, questo decreto-legge si riferisce a misure urgenti per fronteggiare il disagio abitativo. Non credo, allora, che i pubblici esercizi siano normalmente usati come abitazione e che affrontare questo problema sia di pertinenza del decreto-legge.

In altre occasioni, di fronte a miei emendamenti che si riferivano a fattispecie non esattamente rientranti nell'oggetto decreto-legge è stata dichiarata l'inammissibilità per estraneità di materia. Se l'emendamento 1.0.1 è estraneo per materia non può essere presentato un ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione, perché ciò può accadere solo con riferimento ad un emendamento ammissibile.

Dunque, signor Presidente, se le regole sono le stesse per tutti in quest'Aula, le chiedo di dichiarare inammissibile per materia questo emendamento e conseguentemente anche l'ordine del giorno derivante dalla sua trasformazione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, la prassi del Senato, come lei sa, è che per gli ordini del giorno si adotti un margine di tolleranza, per così dire, molto più ampio di quello riferito agli emendamenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

CARCARINO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato come raccomandazione; trattandosi di materia difforme dal testo, dovrebbe esservi una consultazione, e quindi, al momento, può essere accolto solo in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, insiste per la votazione?

BESOSTRI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché sull'articolo successivo del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, anche perché il provvedimento attorno a cui tante cose sono state dette mi pare che confermi e sottolinei un principio fondamentale: voler risolvere il problema della casa per chi vive in una condizione di disagio. Questa mi pare la cosa principale a cui teniamo per la nostra educazione umana. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Cirami*).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo Forza Italia, perché riteniamo che questo provvedimento legislativo crei e diffonda sempre di più l'incertezza nei rapporti di locazione, un settore oltremodo delicato; invece, solo dando certezza a questi rapporti, e quindi alle vicende contrattuali che ne conseguono, è possibile che vi sia quell'offerta sul mercato abitativo, la cui mancanza è la prima causa dei problemi in questo settore. Le famiglie più disagiate, le persone meno abbienti e le categorie sociali più deboli vanno senz'altro tutelate, ma non a carico dei proprietari delle abitazioni, che il più delle volte sono piccoli proprietari, bensì della collettività. È facile fare della socialità con mezzi forniti da altri: dobbiamo invece realizzarla e attuarla con i mezzi appartenenti a tutta la collettività. Per questo voteremo contro la conversione del decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario della Lega Nord per tutte le ragioni che sono state esposte da noi, ma anche dai rappresentanti di altri Gruppi parlamentari. Del testo, in pratica, si salva solo una cosa: l'aver inserito alla Camera la disposizione che consente l'uso della carta libera (all'articolo 1, comma 3); si tratta anche dell'unica disposizione condivisibile.

Per il resto, volendo proprio essere generosi, per quanto riguarda l'iter legislativo si prova soddisfazione nel rilevare che questo argomento è stato affrontato dalle 2ª e 13ª Commissioni riunite: quindi, anche dalla Commissione giustizia, visto che in passato e per lungo tempo questa materia era stata esclusa dalla sua conoscenza.

A nostro parere tutto il resto, se mi si consente l'espressione, va buttato e quindi voteremo in senso contrario.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra a questo provvedimento, perché risponde a delle finalità limitate ma significative, che sono state ben illustrate dai relatori e dal Governo.

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, voteremo a favore del provvedimento al nostro esame.

Tuttavia, non vogliamo esimerci dal raccomandare al Governo di non sottovalutare il problema residenziale abitativo del nostro Paese che, attraverso l'attuazione della legge sulle locazioni, può trovare delle risposte senza consumare nuovo territorio ed investendo risorse. In sostanza, il Governo deve investire risorse su questa problematica per consentire l'acquisto di beni immobili nei centri storici da poter mettere a disposizione anche dei ceti popolari, dal momento che abbiamo il fenomeno dell'espulsione di tali ceti dai centri storici. Le nostre città assumono sempre più l'aspetto di una situazione di desertificazione.

Quindi, la politica della casa che il Gruppo dei Verdi cerca di impostare è quella di un recupero dei patrimoni esistenti. Riteniamo parziale il decreto-legge al nostro esame perché non affronta tutte le problematiche. Per questo motivo, quindi, invitiamo il Governo ad impegnarsi, così come si sta facendo, nel modo più efficace e attraverso l'erogazione di risorse sul problema delle residenze abitative del nostro Paese che – come dicevo all'inizio del mio intervento – non deve essere sottovalutato. Abbiamo un patrimonio enorme che può essere recuperato senza impegnare nuove risorse in nuovi territori, nei quali bisogna realizzare opere di urbanizzazione e creare servizi. È questa una politica che il Gruppo dei Verdi ritiene indispensabile come modello di sviluppo delle nostre città.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per ribadire, in base alle documentazioni che ho già ampiamente svolto, il voto contrario di Rifondazione Comunista ad un provvedimento che non raggiunge quegli effetti sociali che si era proposto in una materia che peraltro, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane, rischia di diventare sempre più incandescente.

Votiamo contro con amarezza, perché abbiamo lavorato a fondo insieme al Governo su questo provvedimento. Tuttavia, ci sembra che il suo testo finale, per una serie di condizionamenti politici, abbia costituito una occasione mancata per una buona riforma sociale. Quindi, votiamo contro e lavoreremo affinché nel futuro la parte che manca in questo provvedimento sia riformulata in termini socialmente più avanzati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4541) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale».

Il relatore, senatore Lubrano di Ricco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO, *relatore*. Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 60 del 16 marzo 2000, con il quale sono state adottate misure finalizzate ad assicurare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettuale e relazionale e alle loro famiglie, servizi forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli adulti subnormali (ANFFAS), e nel contempo il correlativo risanamento finanziario di tale ente.

Una grave crisi si è sviluppata nel corso degli anni ed ha investito questo ente per una disorganizzata amministrazione. È tuttora in corso il recupero dei crediti che questa associazione vanta nei confronti dei debitori; per tale ragione il Governo ha ritenuto necessario stanziare la somma di 20 miliardi per il 2000 al fine di risanare finalmente questo ente, la cui utilità sociale è indubbia: esso assiste 8000 disabili, sostiene 14.000 famiglie e dà occupazione a 40.000 dipendenti.

Signor Presidente, la chiusura della seduta alle ore 20 mi obbliga a sintetizzare estremamente la mia relazione.

In realtà questo contributo, almeno parzialmente, non è altro che una anticipazione, in quanto l'associazione dovrà restituire allo Stato le somme recuperate in seguito alla definizione delle controversie giudiziarie contro i responsabili degli episodi di cattiva gestione che hanno determinato la grave crisi finanziaria dell'ente. Quest'ultima, come ho detto, determinerebbe l'interruzione di un servizio oggettivamente pubblico, anche se gestito da un'associazione privata, oggi ONLUS, di ausilio e supplenza agli enti pubblici competenti in attesa della riforma in materia di servizi sociali.

È in discussione alla Camera la legge-quadro sui servizi sociali; quindi, in attesa della sua approvazione, il Governo ha ritenuto indispensabile emanare tale decreto-legge. Il suo contenuto costituisce attuazione dei principi costituzionali in materia di tutela della persona umana e di riconoscimento dei diritti-doveri di solidarietà sociale e assistenza sanitaria, oltre a garantire il diritto al lavoro del personale dell'ente in crisi.

Per tali ragioni propongo l'approvazione del disegno di legge di conversione al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, sotto certi aspetti rimango sconcertato dal modo di operare; spero in futuro vi sia qualche speranza in più che questo Paese riesca a «navigare» in modo completamente diverso da come ha fatto fino ad oggi.

È al nostro esame la conversione del decreto-legge n. 60 del 2000, recante disposizione urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale. Noi contestiamo prima di tutto il modo di fare di un Governo che non è stato capace di dare soluzione ad alcun problema.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue LAURO*). Soltanto quando si è trattato di imbavagliare le opposizioni è stata subito approvata una legge *ad hoc*; sui disabili, invece, a parte gli *spot* pubblicitari che il Governo ha spesso fatto per promettere una svolta nella loro tutela, garantendo agli stessi la promessa di un inserimento nel mondo del lavoro, le cronache che quotidianamente si registrano in tutta Italia dimostrano un quadro di pesante sofferenza. Nessuno, qualunque funzione ricopra *pro tempore*, può illudere quanti soffrono e restano ai margini dell'integrazione sociale.

Già nel settembre scorso abbiamo presentato interrogazioni di venti pagine sul problema dei disabili; il Sottosegretario oggi qui presente rispose che allo stato non risultava che alcuna regione avesse provveduto all'istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Sono passati altri mesi e niente ancora è stato fatto; siamo cioè rimasti alla situazione di allora.

Signor Presidente, signori colleghi, le aziende speciali di riferimento con cui hanno a che fare tante associazioni, che tanti meriti hanno conquistato in Italia, ricevono le rette per l'assistenza dei ragazzi disabili nei tempi dovuti? È intervenuto lo Stato nei confronti delle regioni di appartenenza di queste aziende locali per far sì che esse mantenessero i loro impegni? Niente è stato fatto in tal senso.

Ebbene, oggi il Governo interviene prevedendo, per l'anno in corso, un contributo *una tantum* di 20 miliardi a favore dell'ANFFAS.

Il Governo si è reso conto che su tale materia Forza Italia, già dal 5 giugno 1996, aveva presentato il disegno di legge n. 2510? Perché, in tutto questo tempo, non sono stati tenuti in debita considerazione tutti i disegni

di legge presentati in proposito? Perché tali provvedimenti non sono stati esaminati congiuntamente al disegno di legge oggi in discussione, come avrebbe dovuto invece avvenire?

Già un disegno di legge, addirittura antecedente al nostro, presentato dal senatore Peruzzotti – l'Atto Senato n. 1190 – proponeva che proprio l'ANFFAS fosse ammessa ad usufruire del finanziamento pubblico già riservato all'Unione italiana ciechi, all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili. Ebbene, il Governo non tiene in alcuna considerazione tutti i disegni di legge, testé richiamati, che giacciono in Parlamento.

Con il disegno di legge n. 617 concernente: «Norme in favore dei cittadini handicappati psichici o subnormali» avevamo chiesto interventi a favore dell'ANFFAS, proprio perché tale Associazione, costituita a Roma nel 1958, promosse il coinvolgimento diretto dei genitori e dei familiari che, a prezzo di sacrifici personali, di rinunce e di tante umiliazioni, condividono le difficoltà esistenziali del congiunto minorato psichico.

Con il provvedimento n. 4107 avevamo chiesto di prevedere, nell'ambito della legge quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, un riconoscimento specifico per i disabili mentali che, ad oggi, rappresentano l'unica categoria non considerata da una legge particolare, per cui si è costretti a cercare soluzioni, spesso inadeguate, ai loro gravi problemi nelle leggi riguardanti gli invalidi fisici.

L'ANFFAS ha rappresentato, nel tempo, questa situazione alle istituzioni, unitamente ad una conseguente serie di richieste e di proposte. Ad esse si è risposto, e nemmeno in tanti casi, con la semplice concessione di provvidenze economiche, le quali, dapprima normalmente attribuite, oggi sono sempre più subordinate a criteri restrittivi, nonostante l'indiscutibile gravità che la condizione di disabile intellettivo e relazionale comporta.

È da evidenziare che un cieco, un sordomuto o un invalido motorio, tutti perfettamente in grado di sostenere direttamente la propria condizione di fronte ai medici delle commissioni competenti, ottengono facilmente il dovuto riconoscimento, mentre un disabile intellettivo e relazionale, che ovviamente non si rende nemmeno conto del fatto che si sta decidendo della sua condizione e quindi del suo futuro, è soggetto a una singolare e assurda fiscalità nelle determinazioni dei gradi di invalidità, quando ben difficilmente esiste un invalido in condizioni di gravità superiore alla sua.

Assurdo appare ancora che il disabile intellettivo e relazionale debba sottoporsi a visite mediche, per accertare uno stato inconfutabilmente palese e documentato, effettuate separatamente prima dalla commissione invalidi e poi dalla commissione prevista dalla legge n. 104 del 1992, con valutazioni spesso contrastanti.

Signor Presidente, signori del Governo, illustri colleghi, il problema, per essere risolto, deve essere posto su basi completamente diverse e questo Governo non è stato capace di portare avanti nulla in proposito.

Allora, nel prendere atto della vostra incapacità di risolvere i problemi, vi ricordo la legge n. 438 del 1998, di cui leggo testualmente l'articolo 1, comma 1, laddove si dice che il contributo statale «a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000». Ecco la vostra incapacità, signori del Governo; e la maggioranza, che fino a poco tempo fa vi ha applaudito, oggi deve prendere atto del vostro completo fallimento, che prevale su tutte le considerazioni che sono state fatte.

Non è questo il modo di operare, con interventi occasionali stabiliti *ad personam* e non organici. Abbiamo anche conferito delle deleghe al Governo, che qualche volta sono state addirittura estorte, ma il Governo non è stato capace di dare spazi adeguati a queste associazioni.

Noi, che siamo contro questo tipo di neoassistenzialismo, siamo però a favore delle associazioni come l'ANFFAS che tanto ha fatto per i disabili mentali; oggi avere dei fattori di ritardo in certi campi significa essere esclusi da tutto, specialmente se si diventa disabili dopo infortuni o incidenti sul lavoro.

Non vorremmo che i fondi fossero assegnati per il fatto che taluni sindacati sono preoccupati per il licenziamento di alcuni lavoratori, perché non è questo il modo di intervenire. Il Governo, signor Sottosegretario, avrebbe potuto intervenire presso le aziende sanitarie locali perché pagassero in tempi utili e quindi permettessero alle associazioni con le quali sono convenzionate di svolgere tranquillamente la loro attività.

Perché questi aspetti non sono stati tenuti presenti? Perché i vari disegni di legge in materia continuano a giacere senza essere esaminati? Perché essi non sono stati accorpati con questo provvedimento e portati qui in Aula per essere discussi congiuntamente? Non si può svilire l'operato di un'associazione anche intervenendo in periodo preelettorale attraverso un'erogazione straordinaria; non si può svilire così l'operato di un'associazione storica e nazionale e di tutte quelle che lavorano giorno per giorno. Alcune di queste, che vogliamo ricordare, abbiamo chiesto che siano riconosciute quali enti di interesse pubblico: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, l'Unione nazionale mutilati per il servizio, l'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.

Vorremmo dunque stabilire ciò con questo decreto-legge, però non abbiamo provveduto a presentare emendamenti, signor Presidente, perché erano intercorsi degli accordi in sede di Commissione nel senso di portare comunque avanti questo provvedimento. Ebbene, chi presenta gli emendamenti? La maggioranza. Allora dobbiamo renderci conto...

PRESIDENTE. Guardi, senatore Lauro, che non ci sono più emendamenti, quindi non so di che cosa parla. Sono stati tutti ritirati.

LAURO. Gli emendamenti a questo provvedimento?

PRESIDENTE. Sì, sono stati tutti ritirati.

LAURO. Quando, signor Presidente?

PRESIDENTE. Prima. È stato comunicato alla Presidenza; io sono arrivato adesso, ma evidentemente...

LAURO. Signor Presidente, a lei forse risulterà perché è stato comunicato alla Presidenza; io che sono un membro dell'Aula mi aspettavo che venissero esaminati.

PRESIDENTE. Glielo dico adesso, senatore Lauro.

LAURO. Noi però non ne avevamo presentati, proprio nel rispetto degli impegni presi.

PRESIDENTE. Ma emendamenti non ce ne sono.

LAURO. No, ci sono. Ho qui il fascicolo degli emendamenti al disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma sono stati ritirati, non parliamo di qualcosa che non c'è più, abbia pazienza.

LAURO. Signor Presidente, scusi, lei lo sapeva già, ma io ne sto avendo notizia adesso.

PRESIDENTE. Adesso dunque lo sa anche lei.

LAURO. In questo momento lo so, però devo constatare ancora una volta un modo di operare diverso rispetto alle intese, perché si prendono degli accordi e questi poi dalla maggioranza non vengono rispettati. Devo allora chiaramente rilevare che è per tale motivo che noi non avevamo presentato emendamenti, pur se questo provvedimento per noi non andava bene. (*Commenti dal Gruppo DS*).

Cari colleghi, possiamo esprimere la nostra attenzione in altro modo. Il Governo vuole risolvere questo importante problema dando un po' di soldi a qualcuno durante il periodo delle elezioni;

per noi le cose non possono essere affrontate in tale maniera, tuttavia non abbiamo presentato emendamenti per dimostrare l'importanza che attribuiamo in questo campo alle associazioni: ciò che non fa lo Stato lo fanno queste ultime. Potremmo prevedere dei *bonus* fiscali per le famiglie che vivono al proprio interno queste problematiche affinché possano in qualche modo essere maggiormente agevolate.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, il tempo a sua disposizione è di dieci minuti, si avvii quindi a concludere perché li ha abbondantemente superati.

LAURO. Mi avvio a concludere prendendo atto che sono state oggi cambiate anche le norme del nostro Regolamento poiché dai venti minuti previsti per intervenire in discussione generale siamo passati a dieci. Ne prendo atto anche chiedendo che la prossima volta i senatori sudditi, poiché fino ad oggi c'è stata sempre una certa discriminazione...

PRESIDENTE. Può intervenire per quindici minuti.

LAURO. La ringrazio di questa dilazione, signor Presidente, d'altronde si tratta di un provvedimento importante: abbiamo evitato di presentare emendamenti e ora non possiamo neppure adeguatamente intervenire in discussione generale!

PRESIDENTE. Senatore Lauro, immagino che lei conosca il Regolamento di questo Senato secondo il quale il tempo per le dichiarazioni di voto è di dieci minuti.

LAURO. Signor Presidente, ma qui siamo in sede di discussione generale!

PRESIDENTE. È vero, può proseguire tranquillamente il suo intervento; comunque le faccio presente che sta parlando da un quarto d'ora.

LAURO. Parlavamo del problema delle persone con ritardo mentale cui si interessa tale Associazione. Signor Presidente, non si vede bene che col cuore; l'essenziale è invisibile agli occhi e l'empatia, la capacità di entrare in contatto, di essere capaci di stabilire un rapporto psicologico di stima, di affetto con una persona non è qualcosa che si possa apprendere dai libri, è una qualità innata che ovviamente può essere affinata, sviluppata, ma non creata artificialmente.

Fox, noto studioso delle tecniche di modificazione comportamentale, spesso cita a tal proposito una divertente storiella: com'è possibile stabilire in presenza di due bambini quale da grande sarà capace di stare efficacemente accanto ad una persona con seri problemi? Poniamoli in una stanza assolutamente vuota, con al centro dello sterco di cavallo; il bambino non adatto arriccerà il naso e dirà «Che puzza!», il bambino adatto si guarderà intorno sorridendo e dirà «Qui vicino ci dev'essere un pony».

Indubbiamente le problematiche di queste persone, specialmente se di tipo grave e gravissimo, sono varie e impegnative. Ed allora, signor Presidente, il Governo non può risolvere il problema delle famiglie che hanno al proprio interno un disabile intellettuale elargendo un *cadeau* ad un'associazione *una tantum*, soprattutto ad un'associazione storica nel

nostro Paese che ha portato avanti una meritevole attività per la soluzione di problemi che sono fondamentali e che sono stati per la prima volta affrontati. Chiediamo quindi che si modifichi completamente il modo di ragionare.

Per queste osservazioni anticipo che non voteremo a favore del provvedimento ma ci asterremo per fare in modo che esso possa essere approvato perché ci rendiamo conto che diversamente le associazioni, per colpa e responsabilità delle aziende sanitarie locali, si potrebbero trovare in grande difficoltà e che potrebbe essere compromesso anche il loro futuro. *(Applausi della senatrice Scopelliti).*

PRESIDENTE. Senatore Lauro, mi scuso per averla richiamata, ma ero distratto.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha convenuto sulla necessità di votare questo decreto-legge in serata. Poiché sono passate le ore 20 e poiché so che vi sono riunioni di diversi Gruppi in corso, qualora abbiate intenzione di proseguire nella discussione vi chiederei di essere sintetici, altrimenti possiamo rinviare la votazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Preioni. Ne ha facoltà.

PREIONI. Cercherò di svolgere il mio intervento in dieci minuti, signor Presidente.

Vorrei precisare che i senatori della Lega Nord intendono manifestare la loro comprensione e solidarietà nei confronti delle famiglie che ospitano i portatori di *handicap*, in particolare quelli gravi come coloro a cui il decreto-legge n. 60 del 2000 si riferisce.

Premesso questo, vorremmo però anche dire che siamo decisamente contrari alla conversione in legge di tale decreto per una serie di ragioni, e innanzitutto perché si ha la sensazione che il Governo abbia emanato tale decreto, che reca la data del 16 marzo 2000 e la firma del ministro Livia Turco, con una funzione prettamente elettorale: infatti, si vogliono mettere a disposizione venti miliardi per effettuare una spesa concentrata prevalentemente nella regione Campania.

Nella relazione che accompagna il provvedimento si legge: «La grave situazione nella quale versa l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli adulti subnormali a seguito di episodi di cattiva gestione nell'area napoletana ed avellinese è da tempo all'attenzione degli enti locali interessati, della regione Campania e dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità». Questa è la premessa che inquadra l'operazione clientelare ed elettorale attuata con il decreto-legge del 16 marzo 2000, quindi proprio all'inizio della campagna elettorale.

Abbiamo appreso proprio in questo momento che i due emendamenti che erano stati presentati il 7 aprile del 2000 sono stati ritirati dopo lo svolgimento delle elezioni. D'altra parte, il loro contenuto soddisfaceva un interesse bassamente elettorale. Anzi, mi si consenta una battuta,

magari neanche spiritosa: più che bassamente, era un interesse «bassoline-scamente» elettorale. Infatti, i due emendamenti sono stati presentati dal collega Lubrano di Ricco, persona molto seria che conosco da anni e stimo moltissimo, ma l'*input* viene certamente da quella parte politica che fa capo all'onorevole Bassolino, che era candidato alle elezioni regionali. Il secondo emendamento, in particolare, prevedeva interventi a favore dell'Associazione nel comune di Cervinara, che credo si trovi proprio in Campania, ma anche l'altro emendamento aveva lo stesso contenuto clientelare e assistenzialistico non nei confronti degli handicappati, ma nei confronti delle persone da assumere, alle quali si intendeva far avere dei contributi economici in periodo elettorale. I signori interessati a questo provvedimento sappiano che gli emendamenti che li riguardavano sono stati presentati prima delle elezioni per pubblicizzare questa volontà emendativa e successivamente sono stati ritirati per non intralciare l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 60, che evidentemente è urgente perché, dopo aver fatto le promesse, bisogna anche incassare il frutto della dazione dei 20 miliardi; qualcuno ci guadagnerà qualcosa.

Era sicuramente necessario sollevare questo argomento, perché è utile che nei lavori preparatori si parli anche di questi aspetti, dal momento che certe informazioni, inserite separatamente nei fascicoli dei disegni di legge, non rientrano nella discussione in Aula e quindi gli interpreti della norma e gli studiosi, quando vanno a leggere gli atti a distanza di tempo, hanno difficoltà a reperire una documentazione che possa far comprendere le ragioni di opposizione all'approvazione dei testi.

Un altro elemento che suscita vera apprensione è il contenuto del comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che, a fronte dell'erogazione di 20 miliardi, debbano essere assunte misure di tutela dell'interesse finanziario dello Stato, menzionando molto vagamente «un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente».

Per completare il quadro di insieme, si prevede che le somme recuperate dall'ente sono riversate allo Stato. A tale proposito dovrebbe essere aggiunto almeno l'avverbio «eventualmente», perché mi sembra abbastanza improbabile che si possa recuperare qualche lira da operazioni di questo genere.

Il decreto-legge individua un'area alla quale destinare un finanziamento di 20 miliardi, al fine di sanare passività nei confronti di fornitori e lavoratori che hanno prestato servizio a pagamento per un'associazione che si dovrebbe basare prevalentemente sul volontariato. Abbiamo appreso che vi sono circa 4.000 lavoratori dipendenti, ma ignoriamo il numero di famiglie interessate agli interventi assistenziali.

Mi sembra che l'associazione in questione sia una ONLUS, in ogni caso è sorta come associazione privata e in tale veste, prima di un cambiamento di *status* giuridico, ha contratto debiti.

Il provvedimento si rivolge ad una zona ben precisa del Paese, la Campania, in relazione ad una tornata elettorale regionale particolarmente delicata, e mira ad una determinata associazione, che notoriamente ha il potere di convogliare voti a favore di chi le arrechi benefici. A fronte di ciò vi è uno smantellamento degli strumenti di controllo e di eventuale sanzione della cattiva gestione da parte dell'associazione stessa. Gli elementi contenuti al comma 3 potrebbero, infatti, essere interpretati come derogatori rispetto alle attività di controllo ordinarie. Potrebbe intervenire un'interpretazione maliziosa per cui la norma consentirebbe di derogare ad altre forme di controllo sull'attività di gestione dell'ente. Tra l'altro sanzioni particolari non sono previste; è come se si dicesse, alla napoletana: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato, quel che è stato, è stato, scurdammoce 'o passato. Per questi motivi il Gruppo della Lega Nord, al Senato, voterà contro la conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, gli ultimi due colleghi intervenuti si sono smarriti in una sorta di labirinto di argomentazioni, da cui sono riusciti a venir fuori per il semplice fatto di aver posto termine all'intervento. Ho chiesto la parola soltanto perché nei resoconti siano riportati argomenti attinenti al provvedimento in esame, a fondamento del quale vi è l'esigenza di garantire la continuità dell'attività di assistenza prestata dall'ANFFAS, in attesa della completa attuazione della riforma in materia di servizi sociali.

La rilevanza sociale dell'attività assistenziale, che non può essere interrotta, le condizioni per l'erogazione dei contributi e la rinnovata credibilità della gestione dell'ANFFAS giustificano ampiamente l'intervento straordinario previsto dal provvedimento. A nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano dichiaro pertanto il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LUBRANO di RICCO, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo precisare che il disegno di legge prevede in realtà solo un'anticipazione di denaro, perché tutte le somme che progressivamente verranno recuperate grazie alle azioni giudiziarie in corso, saranno assegnate allo Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1 e 1.2».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Essendo stati ritirati entrambi gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, passiamo alla votazione finale.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, credo che le osservazioni espresse dal senatore Lauro sul modo di affrontare in generale i problemi delle famiglie con persone handicappate ed in particolare il riferimento alle procedure di verifica dell'invalidità, che mettono in grave difficoltà le stesse famiglie, riguardino problemi reali. Analogamente ritengo non infondati i sospetti del senatore Preioni circa la connessione del disegno di legge con qualche vantaggio che ci si poteva presumibilmente aspettare in periodo elettorale da un provvedimento del genere. Tuttavia, signor Presidente, credo anche che le funzioni dell'ANFFAS siano estremamente positive e rispondano a bisogni molto forti e purtroppo, data la struttura dell'associazione, le disfunzioni che si sono determinate in alcune aree ricadono su tutto l'insieme della struttura e non possono essere confinate nel luogo ove si sono verificate.

Nonostante i dubbi e le critiche sollevate, ritengo dunque che, per la sua apprezzabile attività l'associazione in questione meriti l'intervento in discussione, come è stato affermato dal senatore Montagnino e da altri. Per tale ragione, dichiaro il mio voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame. (*Applausi del senatore Montagnino*).

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, la dichiarazione di voto del Gruppo cui appartengo si basa sulle considerazioni espresse dal senatore Preioni.

Siamo contrari al disegno di legge anche perché, come al solito, assistiamo ad un richiamo improprio ai presupposti di necessità ed urgenza: l'intervento legislativo viene definito straordinario ed urgente, ma se è certamente straordinario, dato l'argomento, l'urgenza è dovuta esclusivamente alla vicinanza temporale con la campagna elettorale.

Signor Presidente, si è discusso di zone geografiche, ma bisogna anche parlare di persone e definire chiaramente coloro che hanno mal gestito (come, con un eufemismo, è stato scritto nella relazione) l'ente: chiamiamoli con il loro nome, sono sciacalli che hanno eseguito un'operazione di sciacallaggio a danno di malati di mente.

Ritengo che la parte buona dell'associazione debba avere il coraggio di stigmatizzare l'accaduto e che soprattutto debba impegnarsi per impedire che eventi di tal genere possano ripetersi in qualunque parte del territorio nazionale. *(Applausi dal Gruppo LFNP).*

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, desidero dichiarare la nostra astensione, per le considerazioni che sono state svolte durante l'intervento in discussione generale, e dire al Governo che il Gruppo Forza Italia ha posto alla sua attenzione, sin dal 1996, i modi per risolvere i problemi dei disabili con *handicap* intellettivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

L'esame del disegno di legge n. 4551 è rinviato ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TABLADINI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 aprile 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguente dibattito.

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo (4549)

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,
premessò:

**Non posto
in votazione (*)**

che la situazione dell'emergenza abitativa è particolarmente preoccupante, anche in questa prima fase di attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di riforma delle locazioni abitative, ed in particolare nelle grandi città ed aree metropolitane;

che è necessario garantire alle famiglie che abbiano requisiti ed alle fasce sociali deboli l'effettiva fruizione dei contributi previsti dal fondo sociale per il sostegno alla locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

che vi sono stati gravi ritardi nelle procedure di erogazione delle somme stanziare per il 1999, con ripercussioni nei tempi di assegnazione ai comuni e da questi, attraverso appositi bandi, agli aventi diritto,

impegna il Governo:

a varare entro il **31** maggio 2000, il provvedimento che suddivide tra le regioni le risorse già stanziare per il fondo sociale di sostegno alla locazione per l'anno 2000, prevedendo poteri sostitutivi e la nomina di un commissario *ad acta*, nel caso in cui le regioni non provvedano alla ripartizione dei fondi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge;

ad attuare entro il **31** maggio 2000, un programma di edilizia residenziale pubblica che, con il concerto degli enti locali e delle associazioni dei proprietari e dei conduttori e senza prevedere la costruzione di nuove cubature, consenta la messa a disposizione, ai fini della sola applicazione della locazione a canone concordato, dell'ingente patrimonio immobiliare

privato lasciato sfitto, in particolare nei centri storici e nelle aree periferiche residenziali delle città».

9.4549.1 (Testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

(*) Accolto dal Governo con il numero evidenziato che sostituisce l'altro: «30».

**Non posto
in votazione (*)**

«Il Senato,

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri e ciò, oltre a creare spequazioni, disincentiva l'accesso alla locazione di una considerevole parte del mercato immobiliare aggravando la già critica situazione di disagio abitativo;

considerando altresì che tra le ultime misure adottate dal Governo per fronteggiare il disagio abitativo non è stata presa in considerazione la possibilità dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per tali immobili e ciò nonostante il Governo, nella seduta del 1° dicembre 1998 della Camera dei deputati, abbia accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/790-C/6, da utilizzare in sede di redazione degli atti propri di attuazione del secondo canale previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che i canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari alla relativa imposta sul valore aggiunto pagata».

9.4549.2

COLLA, GASPERINI

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad attivarsi affinché».

**Non posto
in votazione (*)**

«Il Senato,

considerata l'opportunità di equiparare l'imposizione fiscale sul canone di locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo a quella esistente su altre forme di investimento;

ritenuto che una imposizione fissa, avendo come conseguenza la certezza di reddito del capitale immobiliare, costituisce incentivo per i

proprietari di immobili ad immettere nel mercato immobiliare le loro proprietà;

ritenuto altresì che una maggior offerta di immobili, unitamente ad una auspicata riduzione del carico fiscale, abbia come conseguenza una riduzione spontanea dei canoni di locazione, con beneficio, quindi, anche per coloro che cercano un alloggio in affitto;

impegna il Governo:

a studiare, nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare da effettuarsi prima della scadenza della prossima dichiarazione dei redditi, la possibilità di prevedere che il canone risultante dal contratto di locazione delle unità immobiliari concesse in locazione ad uso abitativo sia assoggettato ad imposta sostitutiva».

9.4549.3

COLLA, GASPERINI

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata e la soppressione, dopo: «fiscalità immobiliare» delle parole: «tesa possibilmente ad una riduzione della pressione fiscale sugli immobili», nonchè, dopo: «prossima dichiarazione dei redditi», delle parole: «a verificare».

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Non posto
in votazione (*)**

1. Il decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Accolto il disegno di legge, composto del solo articolo 1 nell'identico testo approvato dalla Camera dei deputati.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2000, N. 32

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano»; al secondo periodo, le parole: «A tale fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio,» e dopo le parole: «apposita dichiarazione» sono inserite le seguenti: «in carta libera»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «che abbiano proceduto» sono inserite le seguenti: «, o che procedano entro il 15 maggio 2000, »; al medesimo comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.»;

al comma 5, le parole: «31 maggio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2000».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non può comunque essere inferiore a nove mesi, fermo restando il limite massimo di diciotto mesi di cui al medesimo articolo 6, comma 5.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è differita di nove mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

3. Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpretano nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento ai provvedimenti di rilascio emessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della medesima legge. Ai fini dell'esecuzione di tali provvedimenti di rilascio, il locatore dell'immobile rende, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, contenente gli elementi conoscitivi di cui al predetto articolo 7, che deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.

4. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto, o che procedano entro il 15 maggio 2000, a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tale fine i comuni, acquisite le risorse dalle regioni sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatte salve le procedure già avviate dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che comunque consentano l'attribuzione delle risorse ai comuni entro il 30 giugno 2000.

5. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è differita al 31 ottobre 2000.

EMENDAMENTI

Sopprimere il comma 1.

Respinto

1.1

COLLA, GASPERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Respinto

«1. Il termine dilatorio di cui all'articolo 6, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, fermo restando il previsto termine massimo di di-

ciotto mesi, non può essere inferiore a nove mesi nel caso in cui l'istanza di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 6 sia avanzata da conduttore che abbia compiuto i sessantacinque anni di età, ovvero abbia cinque o più figli a carico, ovvero sia iscritto nelle liste di mobilità, ovvero percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, oppure qualora ricorra il caso previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il conduttore abbia richiesto ovvero risulti essere ammesso alle provvidenze stabilite dalle leggi 7 marzo 1996, n. 108, e 23 febbraio 1999, n. 44, o da altre disposizioni vigenti in materia di usura. In ogni altro caso il differimento del termine può essere fissato dal giudice, nel limite massimo di diciotto mesi, tenendo conto dell'oggettiva situazione di fatto, documentata dal richiedente e verificata nel corso del procedimento».

1.2 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Respinto *Al comma 1, sostituire le parole: «nove mesi» con le seguenti: «al tempo presumibilmente necessario a risolvere o ad attenuare le difficoltà previste al medesimo articolo».*

1.3 GUBERT

Respinto *Sopprimere il comma 2.*

1.4 COLLA, GASPERINI

Id. em. 1.4 *Sopprimere il comma 2.*

1.5 GUBERT

Le parole da: *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«Sostituire il
comma 2», a:
«già emessi»
respinte;
seconda parte
preclusa*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla data del 25 febbraio 2000. Il minor termine dilatorio, rispetto a quello minimo previsto al comma 1, eventualmente fissato con i detti provvedimenti di rilascio è automaticamente prorogato a dodici mesi dalla data di pronuncia dei provvedimenti stessi.».

1.6 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Precluso *Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già emessi ai sensi del-

l'articolo 6, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla data del 25 febbraio 2000. Il minor termine dilatorio, rispetto a quello minimo previsto al comma 1, eventualmente fissato con i detti provvedimenti di rilascio è automaticamente prorogato a dodici mesi dalla data di pronuncia dei provvedimenti stessi».

1.7 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Al comma 2, dopo le parole: «n. 431» inserire le seguenti: «nonché di quelli emessi nei confronti di conduttori in possesso dei requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi di cui al decreto ministeriale n. 167 del 1999,». **Respinto**

1.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per coloro che non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, istanza al Pretore». **Respinto**

1.9 FLORINO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente: **Respinto**

«2-bis. Fermi restando i termini di differimento previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per i conduttori rientrati nei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6 della citata legge è differito al 31 maggio 2000».

1.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente: **Ritirato e trasformato nell'odg n. 20**

«2-bis. Per i conduttori ultrasessantacinquenni portatori di *handicap* o malati terminali l'esecuzione del provvedimento di rilascio già emesso ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, viene sospeso. I comuni provvederanno ad assegnare prioritariamente alloggi ai soggetti di cui sopra».

1.11 FLORINO

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

1.12 COLLA, GASPERINI

Id. em. 1.12 *Sopprimere il comma 3.*

1.13 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Respinto *Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni ivi indicate deve essere effettuata con certificazione originale fotocopiata e deve essere notificata all'intimato e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale l'allega al precetto».

1.14 FLORINO

Respinto *Al comma 3, dopo le parole: «condizioni ivi indicate» inserire le seguenti: «qualora sussistessero i relativi obblighi e le inadempienze siano imputabili all'attuale proprietario».*

1.15 GUBERT

Le parole da: *Al comma 3 sostituire le parole: «emessi in data anteriore a quella di*
«Al comma 3», a: *entrata in vigore della medesima legge» con le seguenti: «pronunciati in*
«al 31 dicembre» *data successiva al 31 dicembre 1994».*
respinte;
seconda parte
preclusa

1.16 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Precluso *Al comma 3 sostituire le parole: «emessi in data anteriore a quella di*
entrata in vigore della medesima legge» con le seguenti: «pronunciati in
data successiva al 31 dicembre 1998».

1.17 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Respinto *Al comma 3 sostituire le parole: «e consegnata all'ufficiale giudiziario, il quale la allega al precetto.» con le seguenti: «ed esibita all'ufficiale giudiziario all'atto in cui è richiesta l'esecuzione.».*

1.18 CARUSO Antonino, BUCCIERO, MAGGI, SPECCHIA

Respinto *Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«In caso di dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni già previste dalla normativa vigente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.19 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo:

«Il Ministro delle finanze predispone in tempi brevi l'accertamento sulla dichiarazione rese dal locatore ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; se mendace il conduttore è reintegrato nell'uso abitativo dell'alloggio».

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 30**

1.20

FLORINO

Sopprimere il comma 4.

Respinto

1.21

COLLA, GASPERINI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o che procedano entro il 15 maggio 2000».

Respinto

1.22

FLORINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, fatte salve le riserve di legge, è aumentata al cento per cento la quota di cui al secondo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Gli enti ivi previsti mettono a disposizione dei comuni gli alloggi non locati o che si renderanno disponibili alla locazione. Questi dovranno essere assegnati dai comuni a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio sulla base di appositi elenchi tenuti dai citati comuni. Alle unità immobiliari di cui al presente comma si applicano i canoni di locazione stabiliti dagli accordi locali di cui alla legge n. 431 del 1998 e dai successivi accordi integrativi».

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 40**

1.23

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge n. 431, del 9 dicembre 1998 aggiungere il seguente periodo: "I Comuni sono tenuti ad accertare che i contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari siano conformi per abitabilità al numero dei soggetti conduttori"».

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 50**

1.24

FLORINO

Sopprimere il comma 5.

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 10**

1.25

COLLA, GASPERINI

ORDINI DEL GIORNO

Respinto (*)

«Il Senato,
impegna il Governo:

ad emanare una circolare interpretativa – rivolta ai soggetti incaricati dell'esecuzione – dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2000, volta a chiarire che il differimento del termine delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio già emessi, previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, ove non superiore, opera comunque fino al 30 settembre 2000»

9.4549.4.

LE COMMISSIONI RIUNITE

(*) Ritirato dai Relatori e fatto proprio dal senatore Preioni.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4549,
impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.11.

9.4549.20 (già em. 1.11)

FLORINO, MAGGI

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4549,
impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.20.

9.4549.30 (già em. 1.20)

FLORINO, MAGGI

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.23.

9.4549.40 (già em. 1.23)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4549,

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.24.

9.4549.50 (già em. 1.24)

FLORINO, MAGGI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato, visto che non vi è certezza sull'uso corretto delle risorse previste per l'edilizia residenziale delle forze dell'ordine nelle zone in cui è presente la criminalità organizzata,

**Non posto
in votazione (*)**

**Non posto
in votazione (*)**

impegna il Governo:

a controllare rigorosamente, d'intesa con la Regione, l'impiego corretto di tali risorse.

9.4549.10 (già em. 1.25)

COLLA, GASPERINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**Ritirato e
trasformato
nell'odg n. 60**

«Art. 1-bis.

1. È altresì concesso un termine dilatorio non inferiore a dodici mesi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di locali adibiti a pubblici esercizi storici, non motivati da morosità.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati pubblici esercizi storici quelli ubicati nei centri storici degli abitati e delle frazioni o loca-

lità in cui sussista un vincolo paesistico e/o ambientale, o situati in immobili sottoposti a tutela monumentale, e operanti nei medesimi locali da almeno 50 anni, ovvero quelli ubicati entro il raggio di 300 metri da beni immobili sottoposti a vincolo monumentale e di particolare pregio storico e artistico.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino a diciotto mesi nel caso di pubblici esercizi condotti dallo stesso nucleo familiare da oltre 25 anni.

4. Nel periodo di proroga il canone di locazione o l'indennità di occupazione senza titolo sono aumentati del 5 per cento».

1.0.1

BESOSTRI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

a far sì che sia concesso un termine dilatorio non inferiore a dodici mesi per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di locali adibiti a pubblici esercizi storici, non motivati da morosità. A tali fini sono considerati pubblici esercizi storici e **tipici** quelli ubicati nei centri storici degli abitati e delle frazioni o località in cui sussista un vincolo paesistico e/o ambientale, o situati in immobili sottoposti a tutela monumentale, e operanti nei medesimi locali da almeno 50 anni, ovvero quelli ubicati entro il raggio di 300 metri da beni immobili sottoposti a vincolo monumentale e di particolare pregio storico e artistico;

Il Senato impegna inoltre il Governo a far sì che il termine di cui sopra possa essere prorogato fino a diciotto mesi nel caso di pubblici esercizi condotti dallo stesso nucleo familiare da oltre 25 anni.

9.4549.60 (già em. 1.0.1)

BESOSTRI, DE LUCA Athos

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con l'integrazione evidenziata.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale (4541)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto
in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con *handicap* intellettuale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

1. In attesa della definizione della riforma in materia di servizi sociali ed al fine di salvaguardare sul territorio nazionale la continuità dei servizi di assistenza ai disabili con *handicap* intellettuale ed alle loro famiglie, forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFFAS), è autorizzato un contributo straordinario pari a lire 20 miliardi a favore della predetta Associazione.

2. Il contributo è erogato previa presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte del presidente dell'ente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di un piano che assicuri la prosecuzione dei servizi assistenziali sul territorio nazionale, indichi le modalità di attuazione e preveda una periodica relazione sui risultati dell'attività svolta a seguito dell'erogazione del contributo.

3. Il presidente dell'ente predispone e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di risanamento economico-finanziario dell'ente medesimo, nonché una relazione sui procedimenti anche giudiziari, finalizzati all'accertamento di responsabilità, anche patrimoniali, nella gestione dell'ente. Le somme recuperate dall'ente sono riversate, fino alla

concorrenza del contributo di cui al comma 1, allo Stato, per essere assegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

Ritirato *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis.. Nella relazione di cui al comma 3, il presidente dell'ente dà atto dei rapporti di lavoro cessati, successivamente al 1° gennaio 1998, per dimissioni dei dipendenti giustificate dalla mancata corresponsione della retribuzione, anche se oggetto di intervenute transazioni, prevedendo la riassunzione di tali dipendenti entro novanta giorni».

1.1

LUBRANO DI RICCO

Ritirato *Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'ANFFAS provvederà a riattivare il centro per l'assistenza disabili nel comune di Cervinara».

1.2

LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), nella seduta del 4 aprile 2000, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato relativo alla tendenza in atto all'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi – una risoluzione d'iniziativa del Senatore Caponi (*Doc. XXIV*, n. 16).

Detto documento sarà inviato al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e per il turismo.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, variazioni nella composizione dell'elenco dei sostituti

Il Presidente del Senato, in data 17 aprile 2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ha chiamato a far parte dell'elenco dei sostituti del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, il senatore Andreolli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999» (4580);

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione» (4581).

In data 13 aprile 2000, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

SCIVOLETTO. – «Rifinanziamento della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il raddoppio della strada statale 514 Ragusa-Catania» (4577).

In data 17 aprile 2000, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

THALER AUSSERHOFER. – «Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana» (4578);

ELIA, COVIELLO, GIARETTA, VERALDI e CASTELLANI Pierluigi. – «Misure fiscali per le famiglie» (4579).

Disegni di legge, assegnazione

In data 14 aprile 2000, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova» (4566), previ pareri della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 13ª Commissione.

In data 13 aprile 2000, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, firmato a Roma il 20 ottobre 1998, relativo alla Rassegna "Italia in Giappone 2001"» (4528), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione.

In data 14 aprile 2000, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato» (4575), previo parere della 1ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DIANA Lino ed altri. – «Concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo dopoguerra» (4548), previ pareri della 3^a, della 4^a, della 5^a e della 7^a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 11 aprile 2000, il senatore Jacchia ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 10 giugno 1992, con allegati scambi di lettere effettuati ad Algeri il 2 marzo 1999» (4471).

A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 14 aprile 2000, sono state presentate le relazioni sui seguenti disegni di legge:

dal senatore Servello, sul disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo» (3848-B) (*Approvato dalla 3^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati*);

dal senatore Corrao, sul disegno di legge: «Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri» (4149-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) e sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla promozione e la reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 19 settembre 1997» (4484);

dal senatore Migone, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germa-

nia e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998» (4503).

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 12 aprile 2000, il senatore Pelella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione degli ammortizzatori sociali» (4470).

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 14 aprile 2000, il senatore Smuraglia ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto» (4469).

Governo, deferimento di richieste di parere su documenti

La richiesta di parere parlamentare n. 654, concernente lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive», ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, già annunciata in data 23 marzo 2000, è stata assegnata alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 maggio 2000. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione concernente il conferimento degli incarichi, nell'ambito del Ministero della sanità, ai dirigenti dottor Leonardo Carrato, dottor Raffaele D'Arì, dottor Claudio De Giuli, dottor Romano Rosario Di Giacomo, dottoressa Marta Di Gennaro, dottoressa Magda Fossati, dottor Romano Marabelli, dottor Nello Martini, dottor Claudio Mastrocola, dottor Gennaro Niglio, dottor Celestino Oddi, dottor Fabrizio Oleari, professor Vittorio Silano, dottor Giovanni Zotta.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 6 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione semestrale sullo stato di attuazione al 30 giugno 1999 del programma di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nonché i documenti predisposti dall'IRI.

Detta documentazione sarà inviata alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 31 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come modificato dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione per la proibizione delle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nel 1999 (*Doc. CXXXI*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 12 aprile 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la relazione sullo stato della sicurezza stradale per il 1999 (*Doc. CXLIV*, n. 2).

Detto documento sarà trasmesso alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 6 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa al 1999 (*Doc. CXVI*, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 2ª e alla 8ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 aprile 2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 (Norme in materia di variazioni provinciali e comunali), così come modificata dalla legge della regione Veneto 30 settembre 1994, n. 61 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25);

della legge della regione Veneto 21 aprile 1995, n. 37 (Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Bovolone, Isola della Scala e Oppeano della provincia di Verona). Sentenza n. 94 del 3 aprile 2000.

Detta sentenza sarà inviata alla 1^a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 13 aprile 2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 154, e 3, comma 216, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione siciliana al relativo procedimento (*Doc. VII, n. 147*). Sentenza n. 98 del 5 aprile 2000.

Detto documento sarà trasmesso alla 1^a e alla 6^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 31 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 1999 (*Doc. CXXVIII, n. 3/9*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Il Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 10 aprile 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso nell'anno 1999 (*Doc. CXXVIII, n. 3/13*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 31 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 1999 (*Doc. CXXVIII, n. 3/5*).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 31 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 1999 (*Doc. CXXVIII*, n. 3/14).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data 30 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 1999 (*Doc. CXXVIII*, n. 2/15).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 29 marzo 2000, ha inviato il testo di dieci risoluzioni ed una risoluzione legislativa approvate dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 17 marzo 2000:

«risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio congiunto CE-Messico in merito all'applicazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 12 dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali» (*Doc. XII*, n. 453);

«risoluzione sul programma legislativo della Commissione per l'anno 2000» (*Doc. XII*, n. 454);

«sull'elaborazione di una carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea» (*Doc. XII*, n. 455);

«sul sostegno delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del diritto internazionale umanitario» (*Doc. XII*, n. 456);

«sui diritti umani internazionali e sulla politica dell'Unione europea in materia di diritti umani (1999)» (*Doc. XII*, n. 457);

«sulla relazione annuale sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea (1998-1999)» (*Doc. XII*, n. 458);

«sulle intemperie in Mozambico» (*Doc. XII*, n. 459);

«sulle violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale in Cecenia» (*Doc. XII*, n. 460);

«sulla libertà di stampa nella Repubblica federale di Jugoslavia» (*Doc. XII*, n. 461);

«sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nell'Unione europea»
(Doc. XII, n. 462);

«su "Europa: Una società dell'informazione per tutti. Iniziativa della Commissione in occasione del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000"» (Doc. XII, n. 463).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione della carica di senatore a vita (*Petizione n. 730*);

chiede l'adozione di misure contro l'abuso di potere e d'ufficio (*Petizione n. 731*);

chiede provvedimenti volti ad impedire le cosiddette scarcerazioni facili e che criminali già condannati possano continuare a delinquere (*Petizione n. 732*);

chiede l'inasprimento delle pene per reati di particolare gravità (*Petizione n. 733*);

chiede l'immediata espulsione degli immigrati clandestini (*Petizione n. 734*);

chiede provvedimenti volti a regolamentare la presenza delle comunità nomadi sul territorio nazionale (*Petizione n. 735*);

chiede provvedimenti contro l'assenteismo parlamentare (*Petizione n. 736*);

chiede esami più severi per il conseguimento della patente di guida automobilistica (*Petizione n. 737*);

chiede interventi a favore delle madri nubili (*Petizione n. 738*);

chiede l'obbligo di indicare il tenore di caffeina sulle confezioni di caffè (*Petizione n. 739*);

chiede l'immediata sospensione dai pubblici uffici dei sospetti di collusione o contiguità con la mafia ed in caso di accertati illeciti (*Petizione n. 740*);

chiede provvedimenti atti a migliorare la didattica nelle scuole, adeguandone i contenuti alle esigenze della società odierna (*Petizione n. 741*);

chiede norme per la tutela delle razze asinine (*Petizione n. 742*);

chiede norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione della montagna (*Petizione n. 743*);

chiede il divieto dell'uso di animali nella fabbricazione dei cosmetici (*Petizione n. 744*);

chiede la riduzione del costo dei carburanti (*Petizione n. 745*);

chiede l'esclusione del segreto di Stato per reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (*Petizione n. 746*);

chiede iniziative per diffondere la conoscenza e l'uso dei contraccettivi (*Petizione n. 747*);

chiede norme per la tutela e la valorizzazione della musica leggera italiana (*Petizione n. 748*);

chiede iniziative volte a promuovere l'attività e l'espressione artistica nei giovani (*Petizione n. 749*);

chiede l'insegnamento dell'inno nazionale nelle scuole (*Petizione n. 750*);

chiede una più severa disciplina del collocamento in aspettativa (*Petizione n. 751*);

chiede ulteriori provvedimenti a favore delle aree terremotate (*Petizione n. 752*);

chiede la riforma del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (*Petizione n. 753*);

chiede misure volte ad evitare il licenziamento dei lavoratori nelle imprese in difficoltà (*Petizione n. 754*);

chiede che sia fatta chiarezza sulla gestione della «missione Arcobaleno» (*Petizione n. 755*);

chiede l'adozione di norme che assicurino l'assoluto rispetto delle garanzie del cittadino nell'amministrazione della giustizia (*Petizione n. 756*);

il signor Vittorio Agnoletto, di Milano, e numerosissimi altri cittadini chiedono ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni o emoderivati (*Petizione n. 757*);

il signor Luca Baldassarri Höger von Högersthal, di Roma, chiede che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche» il blocco delle tariffe relative ai contratti RC auto annuali nella formula *bonus-malus* venga esteso anche ai contratti stipulati tramite telefono per i quali non è previsto il tacito rinnovo (*Petizione n. 758*);

il signor Domenico Angelini, di Foligno, ed altri cittadini chiedono l'adozione di iniziative volte a tutelare il diritto alla pensione (*Petizione n. 759*);

il signor Andrea Signorini, di Porretta Terme (Bologna), chiede l'adozione di iniziative volte a restituire alla chiesa di Sant'Andrea di Pistoia l'aquila scolpita da Giovanni Pisano, attualmente conservata al Metropolitan Museum di New York, o a realizzarne almeno un calco (*Petizione n. 760*);

il signor Francesco Atzeni, di Napoli, ed altri cittadini chiedono l'adozione di una serie di provvedimenti contro il degrado degli alloggi del cosiddetto Piano-Napoli Passanti di Boscoreale (Napoli) (*Petizione n. 761*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Cecchi Gori ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00539, dei senatori Folloni ed altri.

Mozioni

SALVATO, DIANA Lino, SCOPELLITI, DEL TURCO, RUSSO SPENA, DE LUCA Athos, MANIERI, CIRAMI, MARCHETTI, CEC-CATO, SENESE – Il Senato,

premessi:

che il nuovo corso riformista voluto da Khatami nella Repubblica Islamica dell'Iran continua a suscitare nel nostro paese vivo interesse e grande attenzione, in particolare per quanto riguarda le aperture in tema di democrazia e diritti umani;

che la Repubblica Islamica dell'Iran continua però ad applicare la pena di morte; le autorità iraniane non hanno mai reso noto il numero di esecuzioni ma, secondo fonti giornalistiche, almeno 200 persone sono state messe a morte l'anno passato; l'ultima esecuzione di cui si ha conoscenza è quella di 5 giovani iraniani impiccati lo scorso 11 aprile;

che tredici cittadini ebrei iraniani sono stati arrestati a Shiraz, nell'Iran del sud, con l'accusa di «spionaggio a favore dell'entità sionista e di arroganza nel mondo»;

che per questi reati è prevista in Iran la pena di morte;

che fra questi cittadini vi sono alcuni insegnanti di ebraico, rabbini e giovani; uno degli arrestati ha solo 14 anni;

che agli imputati è stato finora negato il diritto di difesa; infatti, non hanno potuto nominare avvocati di fiducia; sono stati invece assicurati

solo 2 avvocati di ufficio, i quali, fra l'altro, non hanno avuto occasione di poter esaminare a fondo la vicenda;

che lo scorso 13 aprile si è aperto davanti al tribunale rivoluzionario islamico di Shiraz, 900 chilometri a sud di Teheran, il processo ai 13 imputati;

che, su richiesta della difesa, il processo è stato rinviato al 1° maggio 2000;

che 10 dei 13 accusati sono ancora in stato di custodia cautelare, nonostante l'assoluta vaghezza delle accuse;

che il processo si tiene inspiegabilmente a porte chiuse;

che, nonostante quanto dichiarato dall'accusa, il portavoce degli avvocati difensori nega che i quattro imputati all'udienza del 13 aprile abbiano confessato di aver svolto attività spionistiche in favore di Israele;

che in data 5 aprile un cospicuo numero di senatori appartenenti a vari gruppi parlamentari ha inviato un appello al Presidente della Repubblica Islamica dell'Iran Khatami affinché assicurati ai tredici cittadini iraniani di origine ebraica il diritto di difesa ed affinché comunque non si giunga alla comminazione della pena di morte,

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni iniziativa diplomatica utile affinché sia sollevata con le autorità iraniane la questione della tutela del diritto alla difesa e ad un processo equo e pubblico ai tredici cittadini iraniani di origine ebraica ed affinché non sia comunque comminata la pena di morte;

a porre alle autorità iraniane la questione generale della abolizione o della moratoria entro il 2000 della pena di morte;

a chiedere alle autorità iraniane che una delegazione di parlamentari italiani possa partecipare al processo in qualità di osservatori.

(1-00543)

Interpellanze

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che dopo 12 ore dalla chiusura dei seggi elettorali il Viminale era ancora al lavoro sui risultati parziali, riuscendo ad avere il primo risultato definitivo sull'elezione del presidente di una sola regione, la Liguria, alle 10,30 di questa mattina;

che alle 16,30 della giornata del 17 aprile 2000 il Viminale non era ancora in grado di fornire i dati definitivi relativi all'elezione dei candidati alla presidenza delle regioni Lazio, Campania, Calabria e Puglia,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno determinato la lentezza dello spoglio delle schede elettorali;

le ragioni che hanno indotto a ridurre il numero delle sezioni del 30 per cento, considerato che, analogamente a quanto era successo durante

le elezioni europee, nei seggi di alcune città del Centro e del Meridione d'Italia si è votato ben oltre il termine delle 22.

(2-01075)

Interrogazioni

SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE, SERVELLO, BEVILACQUA, MEDURI, BONATESTA, CARUSO Antonino, DE CORATO, MAGNALBÒ, PONTONE, PASQUALI, PALOMBO, PELLICINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri, della difesa e delle politiche comunitarie.* – Premesso:

che gli scriventi hanno già presentato il 30 marzo 2000 una interrogazione sulla circolare interna (o nota tecnica) con la quale le questure italiane venivano invitate a non trattenere nei centri di accoglienza i cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno appartenenti a paesi che non accettano il rimpatrio;

che il 22 marzo con una circolare del Ministero dell'interno si è dato vita a una vera e propria maxi-sanatoria con permessi provvisori rilasciati agli immigrati, in quanto gli uffici stranieri delle questure non sarebbero stati nelle condizioni di smaltire le pratiche di accertamento entro il 31 maggio 2000;

che il Sottosegretario all'interno, senatore Maritati, a seguito delle generali proteste, si è sostanzialmente dissociato dalla iniziativa sostenendo: «si tratta di un atto che non mi appartiene»;

che il Ministero dell'interno ha cercato di minimizzare l'accaduto limitando soltanto a 4.000 gli irregolari sanati «con riserva»;

che invece la sanatoria occulta riguarda sostanzialmente 80.000 extracomunitari che saranno liberi di circolare nei paesi dell'Unione europea, facendo fare all'Italia una vera e propria «figuraccia» per la incapacità e la mancanza di volontà politica di rispettare l'accordo di Schengen;

che è necessaria comunque l'immediata e temporanea assunzione di personale presso le questure per consentire il rapido espletamento delle pratiche relative alle domande di regolarizzazione, magari utilizzando lavoratori socialmente utili che hanno terminato l'impiego in uffici della pubblica amministrazione;

che è necessario rivedere e migliorare la legge Napolitano-Jervolino e nel frattempo applicare la normativa esistente, senza furbesche maxi-sanatorie,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare.

(3-03612)

PEDRIZZI, MACERATINI, MANTICA. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 4-16659).

(3-03613)

PASQUINI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in data 14 aprile 2000 lo scrivente è venuto a conoscenza della decisione del Consorzio delle banche (Cogeban) di aumentare la commissione praticata alla grande distribuzione per i pagamenti tramite bancomat dal 2 per mille al 5,3 per mille, a partire dal 28 aprile;

considerato che tale decisione è motivata in quanto la Banca d'Italia non si è ancora pronunciata nel merito di tale decisione, nè l'Antitrust considera come lesiva della concorrenza l'applicazione di commissioni differenziate che tengano conto del contributo dei diversi operatori allo sviluppo della moneta elettronica nel paese;

rilevato che tale decisione ha un impatto inflattivo poichè gli esercenti saranno indotti a recuperarlo sui prezzi di vendita al consumo; tale provvedimento non trova giustificazione alcuna nel momento in cui il Governo ha disposto il monitoraggio dei comportamenti che innescano la spirale inflattiva;

considerato:

che tale aumento è stato applicato da tutte le banche, con particolare riferimento a quelle emittenti carte di credito (CartaSì) le quali non vogliono subire la concorrenza del bancomat, con la conseguenza che con tale provvedimento si sono allineate le «rendite di cartello» e si è posto in essere un «cartello bancario di signoraggio» sulla nuova moneta elettronica nazionale;

che tale impostazione genererà il rifiuto della carta bancomat da parte degli esercenti che hanno contribuito in maniera rilevante allo sviluppo di tale moderno mezzo di pagamento;

che la moneta italiana ha le potenzialità per arrivare al 50 per cento dei pagamenti e ciò sarebbe un vantaggio enorme per le banche e gli esercenti,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso la Banca d'Italia per:

a) censurare il cartello messo in atto dalla Cogeban ed assumere il coordinamento per la messa a punto di una diversa attribuzione dei costi bancomat che tuteli concretamente l'esercente che accetta moneta elettronica senza dover sostenere oneri maggiori (massimo 20 per cento) rispetto alla riscossione;

b) consolidare, fino all'elaborazione di un nuovo sistema, l'attuale situazione delle commissioni almeno fino al 30 giugno 2002 per permettere un ulteriore incremento del bancomat in previsione dell'entrata in vigore dell'euro;

c) avviare una concertazione fra i soggetti interessati allo sviluppo della moneta elettronica nazionale senza creare condizioni che prefigurino

monopoli o cartelli per il controllo di uno strumento così importante e delicato per l'economia nazionale per lo sviluppo dei mezzi di pagamento espressi in forma elettronica.

(3-03614)

GUERZONI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze.* –

Posto:

che la valorizzazione del ruolo del docente è considerata essenziale affinché si possano raggiungere più alti traguardi nella educazione e nella formazione delle nuove generazioni e per far sì che il paese possa perseguire, nell'aspra competizione internazionale, l'obiettivo di un futuro desiderabile per l'economia e la stessa vita civile;

che nell'ambito di questi impegnativi obiettivi, nel corso degli anni più recenti, ad iniziativa del Governo e del Parlamento, sono state adottate – altre ne sono proposte – scelte assai significative in materia di gratuità dei libri di testo per gli alunni e per dotare scuole e classi ed anche i singoli studenti di *computer* e di altri strumenti informatici;

avuta attenzione al fatto:

che per una qualificazione continua dell'azione docente è necessario anche che i poteri pubblici stimolino e sostengano gli insegnanti ad aggiornarsi culturalmente e professionalmente e che a questo fine è decisivo che si possa fruire di libri, riviste, materiali didattici, *computer* e strumenti informatici;

che attualmente i docenti, che si dotano dei materiali o degli strumenti citati, lo fanno a loro carico, con spese significative se rapportate ai livelli delle loro retribuzioni, mentre altre categorie, per tali spese, godono di incentivi fiscali, come da tempo denunciano sindacati ed associazioni culturali,

si chiede di sapere:

se l'impegno che il Ministro in indirizzo ha già assunto pubblicamente all'atto del rinnovo contrattuale di adottare misure di incentivazione fiscale a favore dei docenti per le spese che sostengono per il loro continuo aggiornamento culturale e professionale resti confermato;

se iniziative in tal senso, verso i Ministri delle finanze e del tesoro, siano state attivate e, nell'eventualità, con quali esiti concreti;

se vi siano le condizioni affinché Governo e Parlamento possano soddisfare l'esigenza prospettata a partire dalle previsioni del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria e con l'occasione della prossima legge finanziaria.

(3-03615)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le «Case di cura riunite srl» sono sottoposte ad amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995;

che notizie di stampa danno per scontata la loro vendita alla spa C.B.H. (del gruppo Miraglia) per 165 miliardi;

che i commissari non sembra abbiano depositato lo stato passivo così come previsto dalla legge n. 95 del 1979 in forza della quale hanno ottenuto l'incarico;

che i tre commissari (dottor Raffaele Santoro, professor Paolo Vitucci, dottor Claudio Macchi) in questi anni, si sono avvalsi della collaborazione in qualità di consulenti di un direttore generale (dottor Raffaele Vannucci), di un direttore amministrativo (dottor Romolo Desiderio), di un direttore del personale (dottor Augusto Toscani) e perfino di un altro direttore generale per la controllata «Oncohospital srl» (dottor Stefano Montanari);

che banche, fornitori e dipendenti vantano crediti per centinaia di miliardi,

si chiede di conoscere:

l'esatto importo degli emolumenti mensili percepito dai commissari e dai loro collaboratori;

se risulti rispondere al vero la notizia secondo la quale gran parte dello *staff* commissariale operante nelle Case di cura riunite con la sua pletera di consulenti operi contemporaneamente in altra amministrazione straordinaria in Sicilia;

se anche per tale incarico quelle stesse persone percepiscano ulteriori compensi;

se esista una rendicontazione complessiva delle spese extra sostenute dalla gestione commissariale per viaggi, alberghi, rappresentanza;

se alla gestione commissariale offrano attualmente o abbiano offerto negli anni pregressi la propria saltuaria o continuativa collaborazione altri consulenti esterni, per quale complessivo onere e se questo gravi sui conti aziendali;

se tale propagandata opera di risanamento non contrasti con la drammatica realtà di oltre 2.000 dipendenti cassintegrati, molti dei quali costretti a vivere al di sotto della soglia di povertà;

quale fosse il passivo all'inizio della gestione straordinaria e quale sia oggi a distanza di cinque anni.

(3-03616)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che le «Case di cura riunite srl sono sottoposte ad amministrazione straordinaria dal 14 febbraio 1995;

che oltre 2.000 dipendenti sono stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria dai commissari straordinari;

che centinaia di lavoratori si sono rivolti alla magistratura del lavoro contestando l'assoluta arbitrarietà dell'operato dei commissari e un preteso sistema clientelare che ne hanno ispirato le scelte;

che risultano essere presenti nelle Case di cura riunite ben 12 sigle sindacali tra confederali ed autonome e tra queste particolarmente attive appaiono la Cimop (sindacato dei medici) e la Cisas, entrambe con gran numero di associati,

si chiede di conoscere:

se sia vero che in numerose vertenze la magistratura ha censurato illogicità, incoerenza ed equivocità delle scelte commissariali e quale sia il concreto esito delle eventuali sentenze di condanna al reintegro e di risarcimento del danno;

attraverso quali pressioni e da parte di chi il dottor Vittorio Mancaniello sia stato suggerito ai commissari quale coordinatore sanitario al fine di selezionare il personale medico;

se, anche attualmente uno o più sindacati abbiano a propri rappresentanti persone legate direttamente o indirettamente alla malavita e se ciò risulti alla Direzione distrettuale antimafia;

se, alla luce di tali ultimi aspetti, non appaia quantomeno inquietante lo scenario entro il quale potrebbe essere inquadrata la cassa integrazione guadagni straordinaria effettuata dai commissari in questi anni e che ha prodotto tanti ricorsi;

se siano stati o meno sottoposti ad indagine gli oscuri legami e le frequentazioni adombrate in molte segnalazioni indirizzate alla magistratura;

se non sia assolutamente indispensabile intervenire tempestivamente affinché la imminente mobilità del personale sia subito sottratta alla gestione commissariale.

(3-03617)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della sanità.* – In relazione alla oscura vicenda delle Case di cura riunite srl di Bari in amministrazione straordinaria e in seguito alle interrogazioni sulla medesima vicenda depositate dagli interroganti nel corrente mese e rimaste ad oggi senza alcuna risposta, si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nel 1994 la Banca d'Italia rilevasse che il rischio assunto dalla Cassa di Risparmio di Puglia verso le Case di cura riunite srl corrispondeva a quasi l'88 per cento del patrimonio ufficiale della Banca e rappresentava i 3/4 del sostegno che la società Case di cura aveva ottenuto dal sistema bancario;

se, in forza dell'articolo 3 della «legge Prodi» i commissari fossero obbligati o meno a chiedere che la Cassa di Risparmio di Puglia fosse trattata nella amministrazione straordinaria; poichè tale evento non si è realizzato, con gravissimo danno dei creditori, a chi sia addebitabile tale emissione;

se il Ministro dell'industria e il Ministro delle finanze – quest'ultimo creditore di oltre cento miliardi – ne fossero a conoscenza e, in caso affermativo, quali siano i provvedimenti adottati;

se di tale grave omissione sia stata interessata la magistratura penale e fallimentare;

se il Ministro dell'industria, in luogo di affrettarsi a sottoscrivere il decreto che autorizza la vendita di un ramo delle Case di cura riunite srl ritenga di sospendere ogni decisione al fine di ottenere quantomeno i doverosi chiarimenti dai commissari;

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza che l'operazione di vendita, così come in corso, danneggi le finanze statali per un importo di oltre cento miliardi, oltre ad altri cento per sanzioni.

(3-03618)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sul «Corriere della Sera» ed altri quotidiani del 5 e del 6 aprile 2000, unitamente ad una dichiarazione del Ministro delle finanze, sono pubblicati come fatti avvenuti (e non ipotesi) inquietanti risvolti della cosiddetta «vicenda Pappalardo» che coinvolgono nuovamente il Sottosegretario di Stato per l'interno;

che sull'operato dello stesso Sottosegretario è stata presentata il 29 marzo 2000 l'interrogazione 4-18805 (alla quale il Governo ha omesso di rispondere) con la quale erano chiesti ragguagli sulla versione resa dallo stesso Sottosegretario in relazione all'aggressione di una *troupe* televisiva da parte della scorta di un ex Capo di Stato, su alcuni precedenti politici dello stesso, nonché sull'operato sempre dello stesso personaggio quale Sottosegretario al Ministero della difesa ed in particolare quale presidente del Comitato per l'attuazione della legge n. 38 del 1997 (acquisizione di sistemi aeronautici),

si chiede di sapere se, indipendentemente dalle inchieste dell'autorità giudiziaria sul «caso Pappalardo», il Governo abbia ritenuto di compiere una valutazione politica dell'operato e dei precedenti del Sottosegretario in questione e, in caso affermativo, a quali conclusioni sia pervenuto.

(4-18973)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche comunitarie.* – Premesso:

che dalle anticipazioni sul bilancio 1999 della Finmeccanica, società per azioni controllata dall'IRI e quindi formalmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, risulta che nel 1999 il fatturato è ammontato a 6.358.000 euro (8.320.000 nel 1998, 7.872.000 nel 1997) e che nello stesso esercizio 1999 è stato conseguito un utile di 73.000 euro, mentre nei due precedenti esercizi era stata registrata una perdita di 250.000 euro (1998) e di 1.214.000 euro (1997);

che sempre da dette anticipazioni di bilancio risulta che, per effetto del conferimento da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica alla Finmeccanica spa della Micro Elettronica Italiana (MEI), sussiste una plusvalenza da fusione pari a 2.000 miliardi di lire grazie al quale è stato fatto apparire l'utile di cui sopra ed è stato costituito un fondo oneri straordinari per coprire minusvalenze da future dimissioni;

che la società MEI per una quota del 50,1 per cento era di proprietà dell'IRI e per la restante quota del 49,9 per cento del comitato liquidatore SIR (quota questa gestita dalla Finmeccanica spa); detta MEI possiede il 50 per cento del capitale della SGS Thomson Microelectronics, a propria volta proprietaria del 69,4 per cento della SGS Thomson, fabbrica di microprocessori d'alta qualità, ubicata a Catania e finora in floride condizioni economiche;

che, se confermate le anticipazioni esposte al primo capoverso, il conferimento di MEI alla Finmeccanica non appare come un'operazione volta ad affidare ad un valido operatore una positiva partecipazione del Tesoro, ma un indefinibile *escamotage* per risanare le disastrose, effettive condizioni di bilancio,

si chiede di conoscere se con il conferimento della MEI alla Finmeccanica, configurandosi come un autentico aiuto di Stato, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non ritenga d'aver compiuto una grave violazione alla normativa del Trattato di Roma.

(4-18974)

DOLAZZA. – Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:

che da anni l'intero schieramento politico italiano ed i partiti della maggioranza di Governo in particolare commemorano con ripetitività la strage di Tienanmen additandola come espressione della sistematica violazione dei fondamentali diritti umani da parte del regime di Pechino e delle altre nefandezze perpetrate sistematicamente nella Cina comunista a danno della popolazione inerme;

che in base ad accordi intercorsi nel 1992 la Finmeccanica, spa controllata dall'IRI, sta fornendo alle forze aeree della Cina comunista il radar aeroportato «Grifo» (prodotto da un'azienda Finmeccanica) per la rimodernizzazione dei cacciabombardieri F-7, variante prodotta su licenza in Cina del noto aviogetto sovietico da caccia MIG-21;

che, sulla base di informazioni attendibili anche se non pienamente controllabili pervenute all'interrogante, rappresentanti del consorzio internazionale, di fatto capeggiato dall'Alenia Aerospazio (azienda Finmeccanica), fabbricante del cacciabombardiere AMX, da mesi offrono al governo di Pechino forniture e/o la licenza di produzione di licenza di detto aviogetto, oggetto di ripetute e svariate vicissitudini (anche in sede giudiziaria) di carattere tecnico-operativo, di sicurezza, di inadempienze contrattuali e di impiego improprio di fondi pubblici, velivolo di cui nel 1999 lo Stato maggiore dell'Aeronautica, al fine di escogitare un impiego conforme alle deludenti prestazioni, ha disposto la realizzazione di una

versione ottimizzata per operazioni antiguerriglia, commissionando le connesse modifiche all'Alenia Aerospazio (e da queste passate ad industrie brasiliane ed israeliane);

che non hanno avuto risposta dai Ministri competenti e responsabili i numerosi atti di sindacato ispettivo concernenti questo velivolo, sulle cui vicende la procura della Repubblica di Roma aveva avviato un'indagine, temporaneamente bloccata da un illegale e discrezionale intervento del procuratore capo;

che nella prima settimana del mese di aprile 2000 ha compiuto una visita ufficiale nella Cina comunista il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, noto anche per le gravi censure mosse in un'allocuzione (durante una pubblica cerimonia) sull'andazzo abituale di sprechi e di cattivo uso del pubblico denaro nell'acquisizione di beni e servizi da parte del Ministero della difesa, censure disinvoltamente liquidate dal Sottosegretario per la Difesa come insignificanti trascuratezze burocratiche;

che sulla vicenda del *leader* curdo Ocalan il Governo italiano aveva assunto sia in sede internazionale sia sul territorio nazionale atteggiamenti (spesso criticati dalla stessa maggioranza di Governo) oltranzisticamente garantistici, facendo assurgere il personaggio ad espressione della sistematica violazione dei fondamentali diritti umani da parte dei governatori di Ankara e delle sopraffazioni in atto contro le popolazioni curde;

che nel numero del 26 marzo 2000 del settimanale «Avvenimenti», in un articolo dal titolo «Affari sporchi» di Dino Frisullo, con abbondante documentazione, viene data notizia che l'Agusta, azienda della Finmeccanica spa «sta per vincere la gara al riarmo della Turchia, ai primi posti nella graduatoria mondiale dell'*import* di armamenti anni '90. Una partita di 145 elicotteri d'attacco Mangusta, destinati ai *raid* sterminatori contro i civili curdi: la commessa del secolo. L'industria bellica la fa da patrona anche sulla legge, che vieta la vendita di tecnologie militari a paesi che violano i diritti umani»;

che l'elicottero Agusta A. 129 «Mangusta» è scaturito da una specifica emessa (in concerto con l'Agusta) dallo Stato maggiore dell'Esercito alla fine degli anni Ottanta, per un elicottero con capacità controcarro ogni tempo semiautomatiche; dopo circa quindici anni e spese enormi (con pubblico denaro) l'A. 129 con le originarie *performance* contrattuali risultava irrealizzabile da parte dell'Agusta che, sempre d'intesa con lo Stato maggiore dell'Esercito, nel 1996 riusciva ad ottenere la trasformazione del «129» in piattaforma volante per armi convenzionali (variante *scout*);

che successivamente, mentre risultava che le *performance* di detto A. 129 «Scout» erano simili a quelle di altri tipi d'elicotteri in servizio nell'Esercito Italiano, caratteristiche e prestazioni di questo aeromobile venivano a corrispondere *ad litteram* alle specifiche emesse dal governo turco per un elicottero da acquisire in rilevante numero di esemplari e da destinare prevalentemente alle operazioni di «grande polizia» contro le comunità curde;

che lo spirito del dettato costituzionale, volto a scoraggiare le guerre, e le successive coerenti enunciazioni di quasi tutte le forze politiche sono sistematicamente disattesi per effetto dei sibillini regolamenti attuativi e delle deliberazioni di commissioni decisionali (composte prevalentemente da rappresentanti delle industrie interessate e dei servizi segreti);

che l'effetto combinato di questi elementi stravolge i contenuti delle leggi italiane regolamentatrici dell'*export* dei materiali militari, consentendo – come prova quanto emerso negli anni scorsi durante i conflitti in Africa e Medio Oriente e quanto esposto nei precedenti capoversi – ai fabbricanti italiani di questi prodotti (in discreto accordo con alti ufficiali degli Stati maggiori, dell'Ufficio del segretario generale del Ministero della difesa e delle Direzioni generali tecniche dello stesso Ministero, con gli addetti militari delle ambasciate d'Italia, con la direzione XIII del Ministero dell'industria, con frange dei servizi segreti) di concludere lucrose operazioni in piena legalità formale esportando materiali da guerra nelle aree mondiali ove permangono gravi tensioni, ove non vengono rispettati i diritti umani e dove le popolazioni sono sottoposte a persecuzioni e sopraffazioni;

che la *policy* della Finmeccanica spa (comprendente il 91 per cento delle aziende italiane fabbricanti materiali aeronautici, spaziali e militari) nonostante le crescenti erogazioni da parte del Ministero dell'industria, del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze ed altre pubbliche amministrazioni, conta una progressiva diminuzione del numero degli operai e dei dirigenti con una tendenza delle aziende Finmeccanica a funzionare da tramite finanziari, passando (con appropriate percentuali) ad altre industrie, prevalentemente straniere, quanto loro commissionato da parte di detti Ministeri; da uno studio indipendente sul settore risulta che l'equivalente delle erogazioni annuali del Ministero dell'industria alle industrie aerospaziali sarebbe sufficiente ad assicurare esistenza agiata agli operai del settore, anche se non a garantire gli elevati stipendi ed altro ai dirigenti,

si chiede di conoscere:

gli specifici motivi della visita ufficiale del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare in Cina;

se il Governo sia in grado di escludere in modo tassativo che, fra gli argomenti trattati dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare con le autorità cinesi, fosse inclusa la fornitura, la concessione della licenza di produzione e/o la partecipazione alla produzione di sistemi Finmeccanica ed in particolare di velivoli AMX e C.27 «Spartan» ed elicotteri Agusta;

se il Governo, sia in condizioni di escludere in modo tassativo che, precedentemente alla visita del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare in Cina, rappresentanti della Finmeccanica (e delle aziende di quest'ultima) non avessero avviato negoziati con il governo di Pechino volti a perfezionare sia la fornitura, la concessione della licenza di produzione e/o la partecipazione alla produzione di cacciabombardieri AMX e

di aerotrasporti tattici C.27 «Spartan» sia l'allargamento della collaborazione del settore degli aerei militari, in atto – come anticipato in premessa – con la fornitura dei radar «Grifo»;

se il Governo – coerentemente con il dettato costituzionale, con le ripetute enunciazioni partitiche e sicuramente con la volontà della grande maggioranza della collettività nazionale e ponendo fine ad un esercizio d'ipocrisia politica di portata incommensurabile – non ritenga di bloccare con i disponibili strumenti di legge sia le esportazioni di cacciabombardieri AMX e di trasporti tattici C.27 «Spartan» e di elicotteri (come specificatamente l'Agusta A.129 «Scout») impiegabili in operazioni controguerriglia, sia la collaborazione in atto con la Cina volta all'ammodernamento di velivoli da combattimento;

quali iniziative il Governo intenda adottare (a cominciare con appropriati accertamenti anche fiscali nei confronti di personale del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'industria e relativi congiunti) per porre fine al persistente flusso di armi e materiali militari dall'Italia all'estero per effetto degli *escamotage* legali descritti in premessa, materiali il più delle volte sviluppati e prodotti con generosi contributi di denaro pubblico;

se il Governo non ritenga urgente e doveroso impartire chiare disposizioni affinché sia fatto divieto agli addetti militari navali ed aeronautici presso le ambasciate d'Italia (e al personale dei relativi uffici) nonché ai componenti degli altri numerosi uffici militari italiani sparsi all'estero di occuparsi di *export* di materiali militari, siano rivisti i regolamenti d'attuazione delle vigenti leggi d'esportazione di materiali militari riportandoli allo spirito dei legislatori e siano riviste competenze e composizioni dei comitati decisionali in materia, escludendo categoricamente da questi ultimi personale in servizio (al presente ed al passato) nei servizi segreti e/o informativi e presso gli uffici degli addetti militari navali ed aeronautici presso le ambasciate d'Italia ed i componenti degli altri numerosi uffici militari italiani.

(4-18975)

DOLAZZA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che le valli Germanasca e Chisone sono oggetto di una determinazione *in itinere* di costituzione di aziende faunistico – venatorie con la concessione ad aziende private della gestione dei territori al fine della caccia alla tipica fauna alpina;

che dette trattative non tengono in alcun conto le esigenze dei cittadini essendo state portate avanti dagli enti locali,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga ancora la fauna tipica alpina patrimonio indisponibile dello Stato;

se e in quali modi si intenda tutelare i diritti dei singoli che comunque si vedrebbero defraudati di un patrimonio comune;

se si intenda favorire la caccia di pochi facoltosi a scapito di detto patrimonio e della popolazione;

se il Governo preveda, e con quali costi, di provvedere alla ripopolazione della fauna uccisa per soddisfare i bisogni dei ricchi cacciatori;

se e quali provvedimenti intenda adottare per tutelare la poca gente che ha sempre cacciato sulla propria terra non a fini trofeistici;

qualora infine venisse adottata in esclusiva la determinazione di destinare i fondi per aziende faunistico-venatorie con finalità prevalenti di caccia, in quale modo il Governo intenda tutelare altre attività economiche tipiche montane.

(4-18976)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Foggia è stato da sempre un caposaldo dell'economia e dell'indotto occupazionale per l'intera provincia;

che lo stabilimento che sorge nel pieno Tavoliere della Puglia ha costituito un prestigioso e produttivo esempio di filiera agro-industriale che si caratterizza come la più estesa produzione di grano da cui viene ricavata cellulosa di ottima qualità, preziosa materia prima per la fabbricazione di carta esportata in altre sedi;

che il progetto di rilancio dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Foggia, da parte del Ministero del tesoro, non ha avuto alcuna attuazione reale, mentre si sta assistendo ad una graduale chiusura degli impianti di produzione (naco-paglia e disinchiostro), con il conseguente esubero di personale che, inoltre, una volta collocato a riposo, non verrebbe più sostituito;

che tuttavia, per far fronte alle esigenze di produzione della nuova moneta «euro», denominata Repubblica italiana, sembra probabile concretizzarsi l'eventualità che, stante l'impossibilità di provvedervi attraverso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Roma, tale commessa venga ceduta sia alla zecca tedesca che a quella svizzera;

che in particolare l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Foggia, che poteva essere nell'occasione utilizzato per coniare i nuovi mezzi euro, traendone sicuramente occasione di rilancio e di beneficio per il settore, è stato totalmente trascurato nella vicenda in argomento;

che risulta inoltre che altri stabilimenti sono stati oggetto di ingenti investimenti da parte del Governo centrale, mentre lo stabilimento di Foggia sta divenendo la sede di allocazione di macchine e di impianti vecchi e obsoleti, provenienti dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Roma,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione in argomento, tenuto conto che l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di Foggia, attraverso nuove produzioni o riconversioni dei segmenti produttivi dismessi, amplierebbe il proprio mercato locale e nazionale (ad esempio attraverso la realizzazione di carta riciclata)

e considerato che la produttività del predetto stabilimento consentirebbe di salvaguardare i livelli occupazionali.

(4-18977)

COLLINO. – *Al Ministro della difesa.* – Rilevato:

che a Udine funziona un centro militare di medicina legale distinto in due sezioni:

1ª commissione medica ospedaliera che sovrintende al riconoscimento delle pratiche della dipendenza da causa di servizio, concessione della pensione privilegiata ordinaria, concessione dell'equo indennizzo, revisione per aggravamento d'invalidità di pensione privilegiata di reversibilità, nonché accertamenti per l'idoneità al servizio incondizionato, per l'idoneità al servizio all'estero, invio in licenza di convalescenza per il personale militare e civile dimesso da strutture sanitarie ed ancora visite mediche per il giudizio alla concessione di cure balneo – termali, inalatorie idropiniche e complementari; da notare che detti accertamenti vengono espletati a favore del personale appartenente ai seguenti organismi: esercito, carabinieri, Guardia di finanza, polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, dipendenti civili dello Stato ed eventuali militari della Marina e dell'Aeronautica; la competenza territoriale del CMO di Udine comprende le quattro province del Friuli-Venezia Giulia e le province di Treviso e Venezia;

2ª commissione medica ospedaliera che sovrintende alle pratiche medico – legali relative alla legge n. 349 del 1994, dipendenze causa servizio aggravamento, equo indennizzo, legge n. 335 del 1995, inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, legge n. 210 del 1992, indennizzi per danno di trasfusione e vaccinazione, legge 1092, pensione privilegiata ordinaria, visite per delega invalidi per conto del Ministero del tesoro, idoneità fisica per corsi vari.

Il bacino di utenza comprende tutto il Friuli-Venezia Giulia e le province di Belluno, Treviso e Venezia; a detta commissione fanno riferimento di fatto per il proprio personale tutti gli organismi statali o di enti territoriali (provveditorati agli studi, Ass., università, regione Friuli-Venezia Giulia, prefetture, Indap, tutti i Ministeri, province, comuni, ACEGAS, di Trieste, ATER, eccetera); convenuto che da voci insistenti viene data per imminente, comunque probabilmente già con i primi mesi del 2001, la soppressione del centro militare di medicina legale di Udine, motivo per cui il centro più vicino resterebbe quello di Verona,

si chiede di sapere se il Ministro della difesa intenda appurare la fondatezza di tali voci; qualora nel riscontro si rilevi la conferma delle stesse, si potrà avere ben contezza di quale significato abbia la chiusura del centro medico-legale militare per tutta la regione.

(4-18978)

FIRRARELLO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 17 marzo 2000 la direzione centrale risorse umane delle Poste italiane spa ha diramato la circolare n. 14/2000 riguardante «attività extra lavorative-incompatibilità» indirizzata a tutte le divisioni e direzioni centrali, al servizio risorse umane della macro divisione servizi postali, alla divisione rete territoriale, alla divisione banco posta, ai direttori regionali, ai direttori di filiale, all'ufficio di presidenza, nonchè all'ufficio dell'amministratore delegato dottor Passera;

che in detta circolare viene data una interpretazione restrittiva del divieto sancito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 novembre 1994 e dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile di svolgere da parte del lavoratore attività contraria agli interessi dell'azienda o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;

che per il lavoratore, pertanto, si deve ritenere preclusa qualsiasi attività che determini interferenze con la posizione di lavoratore subordinato e che si ripercuota sulla normale attività lavorativa;

che la stessa circolare altresì «sancisce» che lo svolgimento di attività esterna del lavoratore deve considerarsi precluso in tutti i casi in cui si determinino ricadute negative sulla continuità e sull'intensità della prestazione lavorativa e si arrechino pregiudizi al rapporto di collaborazione intrattenuto dal dipendente con l'azienda;

che tra le attività considerate di turbativa al normale svolgimento del lavoro aziendale rientra anche l'espletamento di cariche pubbliche elettive e/o di incarichi nell'ambito di qualsivoglia natura e/o di organizzazioni sindacali, anche se lo stesso è consentito dall'attuale normativa;

che l'attività esterna è considerata di turbativa in quanto la circolare sostiene che non possa non correlarsi alle esigenze dell'azienda;

considerato:

che all'interno delle poste italiane sono centinaia i responsabili di uffici e gli impiegati che ricoprono l'incarico di sindaco, assessore, consigliere comunale o dirigente sindacale;

che la circolare aziendale predetta ha suscitato allarme tra tutto il personale avendo configurato una sorta di incompatibilità tra alcune funzioni dei dipendenti delle poste con l'espletamento di cariche elettive;

che alcuni impiegati svolgono la loro attività politica e sociale conciliandola con la loro attività aziendale;

che l'azienda Poste con tale circolare ha voluto creare le condizioni favorevoli per una sorta di mobilità forzata;

che con tale circolare di fatto viene negata la partecipazione dei dipendenti delle Poste che ricoprono incarichi in azienda a qualsiasi organismo elettivo, privandoli in tal modo di diritti costituzionalmente garantiti;

che il *management* aziendale, violando di fatto gli articoli 3 e 51 della Costituzione, ha riportato indietro di 50 anni i diritti dei cittadini dipendenti postali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la delicata questione;

se non ritenga necessario ed opportuno invitare la società Poste italiane spa al ritiro di detta circolare;

quali misure intenda assumere per evitare che in futuro vengano prese simili iniziative che, oltre a colpire diritti costituzionalmente protetti, generano disordine nell'azienda a scapito della sua produttività e della sua efficienza.

(4-18979)

SARTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni e le attività culturali e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:

che ripetutamente sono state dichiarate e riportate dagli organi di informazione proposte – avanzate in particolare durante la campagna elettorale da candidati a sindaco del comune di Venezia e dal candidato a presidente della regione Veneto, Galan – di passare alla elaborazione esecutiva del progetto di sbarramenti mobili alle bocche di porto della laguna di Venezia, cioè del cosiddetto MoSE;

che il progetto di massima di detti sbarramenti ha avuto una valutazione di impatto ambientale negativa nel decreto emanato in merito dai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali; l'elaborazione di un progetto esecutivo costituirebbe innanzitutto perciò un atto illegittimo e istituzionalmente devastante, oltre che una ingente spesa di denaro pubblico del tutto ingiustificabile;

che tale decreto di valutazione d'impatto ambientale prescrive inoltre, in coerenza con gli obiettivi e dettati delle leggi speciali per Venezia, precise condizioni – studi, verifiche e interventi – solo attuando le quali potrebbe eventualmente essere riesaminato un progetto di sbarramenti debitamente modificato; per attuare queste prescrizioni il comitato misto di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1984, n. 798, ha richiesto a un apposito gruppo di lavoro che rappresenta il costituendo ufficio di piano, emanato dai vari soggetti che costituiscono il comitato misto, una serie di attività progettuali concernenti l'affidabilità dei modelli di previsione dell'altezza di marea, la verifica di elevare le difese locali dall'acqua alta fino a + 120 centimetri, la valutazione dell'efficacia sull'abbattimento delle acque alte di interventi alle bocche di porto e di apertura delle valli da pesca, l'approfondimento di interventi di riattivazione dei dinamismi spontanei funzionali al riequilibrio dell'ambiente lagunare e di rimozione delle cause degli squilibri, l'approfondimento nel «piano generale degli interventi» della qualità delle acque e del disinquinamento;

che, rispetto a tali attività del gruppo di lavoro-ufficio di piano, risulterebbe che non vi sono conclusioni unitarie, in particolare nei confronti della relazione presentata dal presidente del Magistrato alle acque, sia da parte dei responsabili del Ministero dell'ambiente che di quelli del comune di Venezia e altresì del Ministero per i beni e le attività cul-

turali e del Ministero dei trasporti; risulterebbe inoltre che approfondimenti essenziali relativi al «piano generale degli interventi» e altre determinanti verifiche non siano ancora state elaborate; a fronte di questa situazione non si comprende la dichiarazione apparsa sulla stampa del Ministro dei lavori pubblici Bordon secondo la quale invece sussisterebbero tutte le condizioni per decidere sul MoSE;

che la lunga vicenda della gestione della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, e in particolare la valutazione d'impatto ambientale sul MoSE e le attività e approfondimenti in corso prescritti dal decreto di valutazione d'impatto ambientale dai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali, rivelano con preoccupante evidenza che obiettivi e prescrizioni essenziali delle leggi speciali per Venezia non sono state attuate e che rispetto ad esse vi è stata una deformazione e pressione unilaterale da parte del concessionario unico degli interventi dello Stato – depositario e attore contemporaneamente degli studi, dei progetti, delle opere nonché della loro costosa promozione nazionale e internazionale – verso la realizzazione della «grande opera» del MoSE; in particolare non risulta soddisfatta la prescrizione di un «adeguato stato di avanzamento» dei cosiddetti interventi diffusi e di difesa locali – la cui efficacia rispetto alle normali acque alte è in grado di mettere al riparo la città per almeno mezzo secolo –, nè quella dell'individuazione e attuazione di interventi in grado di rimuovere le cause e non solo gli effetti degli squilibri e del degrado nella laguna, nè più in generale risulta applicato il principio di precauzione rispetto agli scenari previsionali connessi al MoSE,

si chiede di sapere:

se il Governo concordi sul fatto che non esistono nè le condizioni istituzionali e normative, nè quelle di merito per il passaggio alla fase esecutiva del progetto MoSE;

se si intenda far svolgere in modo approfondito ed esauriente dall'ufficio di piano-gruppo di lavoro citato in premessa le attività progettuali e le verifiche ad esso assegnate dal comitato misto, anche in base al decreto di valutazione d'impatto ambientale dei Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali, necessarie pure per reimpostare in modo sistematico e in effettiva attuazione delle leggi speciali per Venezia il piano generale degli interventi per la salvaguardia di Venezia;

se si ritengano tali attività progettuali gli approfondimenti e i loro risultati preliminari a ogni ulteriore determinazione circa il progetto di sbarramenti mobili alle bocche di Porto;

se si ritenga di dovere comunque prioritariamente attuare gli interventi diffusi e di difesa locale che si confermeranno efficaci per l'abbattimento delle acque alte e per il riequilibrio e risanamento della laguna;

se si intenda consolidare e istituzionalizzare con urgenza, anche in riferimento alla riforma del magistrato alle acque e ai progetti di legge in discussione in Parlamento sulla salvaguardia di Venezia, l'ufficio di piano quale soggetto unico di programmazione del piano generale e degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

(4-18980)

SILIQINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* – Premesso:

che in data 10 novembre 1999 l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha trasmesso al Governo e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica la decisione relativa al decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dal decreto legislativo del 28 dicembre 1998, n. 490, riguardante la gestione da parte dei centri di assistenza fiscale dei modelli 730 dei lavoratori;

che in detta decisione sono contenute alcune critiche al provvedimento citato in quanto attuerebbe, di fatto, un monopolio in favore dei centri di assistenza fiscale nella gestione dei modelli 730, violando le norme che assicurano la libera concorrenza del mercato;

che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato indica chiaramente la necessità di rivedere detta normativa al fine di eliminare il citato monopolio;

considerato:

che la normativa dei decreti legislativi citati contrasta con gli articoli 89 e 90 del Trattato dell'Unione europea per ciò che concerne le norme sulla concorrenza, in quanto la legittimità di un regime nazionale è subordinata alla condizione che l'esclusiva legale non venga a ledere la libertà di far ricorso ad un'altra impresa non facente parte dell'organismo incaricato del pubblico servizio;

che la normativa dei decreti legislativi citati contrasta anche con gli articoli 59 e 60 del Trattato dell'Unione europea in quanto esclude in concreto dalla prestazione del servizio i soggetti stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia, violando le disposizioni comunitarie in materia di libera prestazione di servizi,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, con quali strumenti intendano intervenire al fine di ripristinare la legalità violata da alcune norme contenute nel decreto legislativo in oggetto, anche nel rispetto della normativa comunitaria, eliminando il monopolio attuato in favore dei centri di assistenza fiscale.

(4-18981)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il signor Bruno Grassonelli, detenuto presso il carcere di Spoleto, nelle scorse settimane, secondo quanto affermato da alcuni suoi compagni di detenzione sarebbe deceduto dopo un improvviso malore;

che le ragioni del decesso non sarebbero state ancora chiarite e secondo i suoi compagni vi sarebbe stata una eccessiva lentezza nei soccorsi ed addirittura un agente di polizia penitenziaria appartenente ai gruppi operativi mobili avrebbe omesso l'intervento di aiuto in quanto secondo lui, e senza prima aver consultato un medico, il Grassonelli stava simulando,

si chiede di sapere:

quali siano le cause, se già accertate, del decesso del signor Bruno Grassonelli;

se siano state attivate inchieste amministrative o giudiziarie sulla vicenda, quali ne siano stati gli esiti e se in esse risultino rinvenuti elementi tali da configurare una ipotesi di omissione o ritardo nei soccorsi.

(4-18982)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la sottosezione di Brindisi dell'Associazione nazionale magistrati il 4 aprile 2000, riunita in assemblea plenaria, ha approvato un articolato documento sulla situazione della magistratura in provincia di Brindisi;

che da questo documento emergono valutazioni e richieste assolutamente condivisibili;

che la magistratura brindisina, al pari delle forze dell'ordine, opera in un territorio, zona di frontiera verso i Balcani, che vede presenti anche l'immigrazione clandestina e rilevanti fenomeni di criminalità organizzata;

che il doveroso anche se tardivo incremento delle forze dell'ordine non è stato affiancato da un analogo adeguamento degli organici della magistratura, del personale amministrativo e delle strutture organizzative, nonchè da una complessiva revisione degli organici stessi;

che si hanno notizie di trasferimenti di dipendenti dell'ex base NATO, attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari brindisini, con conseguenti ripercussioni negative sul complessivo funzionamento della giustizia;

che è necessario per l'immediato provvedere anche alla copertura dei posti in organico attualmente scoperti;

che è anche necessario assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari della sezione distaccata di Fasano, dove sono presenti tre collaboratori sui sette previsti in organico;

che l'interrogante ha già assunto precedenti iniziative su queste tematiche rappresentando più volte le difficoltà in cui è costretta ad operare la magistratura brindisina,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-18983)

SPECCHIA, MAGGI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che gli scriventi il 12 gennaio 2000 hanno presentato una prima interrogazione per la salvaguardia dell'intero complesso di «Villa Paganelli» di Brindisi;

che la Soprintendenza ai beni culturali, ambientali, architettonici e storici della Puglia il 7 gennaio e il 1° febbraio 2000 ha inviato due note alla prefettura e al comune di Brindisi ribadendo la necessità di un provvedimento di salvaguardia dell'intera area, cioè anche di quella dove do-

vrebbe sorgere una costruzione alta una ventina di metri con grande nocu-mento di circa un centinaio di piante di specie sub-tropicale, molto pre-giate e ciò dopo l'abbattimento già verificatosi di alcuni pini secolari, di circa 50 metri di bambusetto e di diverse palme di oltre cento anni;

che la procura della Repubblica di Brindisi ha successivamente po-sto sotto sequestro la zona;

rilevato che è necessario e urgente un provvedimento di vincolo sul-l'intero complesso di «Villa Paganelli»,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-18984)

PASTORE, MUNGARI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che una delegazione di polizia penitenziaria della casa circonda-riale di Pesaro è stata già sentita da autorità parlamentari in visita al-l'istituto;

che in quell'incontro sono state poste in evidenza:

a) la «cronica» carenza organica dei vari profili professionali operanti all'interno delle strutture penitenziarie a partire dal livello diret-tivo e quello degli operatori dei vari ruoli della polizia penitenziaria;

b) la mancata applicazione dell'accordo-quadro fra le organizza-zioni sindacali e l'amministrazione in materia di organizzazione del lavoro;

c) la grave difficoltà nella organizzazioni formative finalizzate alla qualificazione e all'aggiornamento del personale di polizia peni-tenziaria;

d) la insufficiente dotazione organica dell'istituto che alla data del 1° aprile 1996 era composta di 145 unità, mentre attualmente è di sole 123 unità malgrado che i compiti siano aumentati;

considerato:

che con l'assunzione del servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti non si è ancora provveduto all'acquisto di mezzi di trasporto idonei, alla creazione di ponti radio che possano coprire l'intero territorio della Repubblica e alla dotazione di armamenti e attrezzature che accre-scerebbero il livello di sicurezza operativo;

che una struttura così complessa come quella pesarese se gestita con mezzi e risorse umane sufficienti porterebbe a una sensibile crescita professionale in un settore così delicato e impegnativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con provvedimenti urgenti per dotare la casa circondariale di Pesaro di mezzi informatici e risorse umane sufficienti per garantire la dovuta sicu-rezza ed efficienza ad un settore – quello penitenziario – tanto delicato per la convivenza civile.

(4-18985)

PREIONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che lo scrivente ha presentato al Ministro delle finanze l'interrogazione 4-06922 in data 9 luglio 1997:

«Premesso:

che la signora Fulvia Zanotti, residente a Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola) in via San Francesco d'Assisi, in data 1° luglio 1996 a mezzo banca Cariplo presentava al Ministero delle finanze la richiesta di pagamento della vincita di lire 10 milioni della lotteria "Gratta e vinci" denominata "7 e vinci", biglietto serie 77-035758-310 raffigurante i numeri 5 - 1/2 - 1/2;

che il Ministero delle finanze rispondeva come segue:

"Roma, 24 gennaio 1997

CARIPO

Piazza Barberini, 21

00187 Roma

OGGETTO: Presentazione all'incasso biglietti lotteria nazionale ad estrazione istantanea n. 77-035758-310

In relazione all'istanza del 22 luglio 1996 relativa al pagamento del biglietto indicato in oggetto, si comunica che l'amministrazione non ha potuto dar corso alla richiesta in quanto dalla perizia tecnica di autenticità rilasciata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è emerso che il biglietto è risultato contraffatto.

Distinti saluti.

Il direttore della divisione",

l'interrogante chiede di essere informato, ai sensi dell'articolo 145 del Regolamento del Senato, sul fatto esposto in premessa, e chiede inoltre di sapere se vi siano casi analoghi a quello illustrato, con quale frequenza ed in quali zone del paese»;

che con lettera del 16 marzo 2000 il Ministro delle finanze ha dato la seguente risposta:

«In merito alla vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha riferito che in data 22 luglio 1996 la Cariplo - sede di Roma, per conto della signora Fulvia Zanotti, di Roma, presentava richiesta per il pagamento della vincita del biglietto della lotteria istantanea "Sette e vinci" n. 77 - 035758 - 310 riportante la combinazione di "sei", corrispondente ad un premio di terza categoria pari a 10 milioni.

La predetta amministrazione trasmetteva il suddetto biglietto all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, atteso che il pagamento dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali è subordinato al rilascio di certificato di validazione da parte dell'istituto predetto.

Il gioco, infatti, è assistito dalle seguenti norme regolamentari:

a) la lotteria istantanea è una lotteria ad estrazione anticipata e segreta per la quale la distribuzione dei premi viene effettuata sulla base di un sistema informatizzato;

b) il *computer* marca i biglietti attraverso un numero crittografato nascosto nell'area con la scritta "attenzione non grattare qui";

c) la lista dei vincenti è sigillata e depositata presso l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, che effettua la validazione confrontando il numero crittografato (VIRN) con la lista vincenti;

d) se il biglietto non è incluso nella lista dei vincenti viene dichiarato perdente sulla base degli elementi elettronici (numero di validazione) e grafici (codici ausiliari) impressi sul biglietto medesimo proprio al fine della validazione.

L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, con protocollo n. VIRN/P/613 del 16 ottobre 1996, inviava all'amministrazione dei Monopoli la perizia del biglietto in questione, che risultava contraffatto, "per la sostituzione nell'area del gioco di un simbolo originale con un "fante" proveniente da altro biglietto.

Ha precisato, pertanto, l'amministrazione dei Monopoli di Stato di non aver alcun obbligo di pagamento, essendo stato presentato un biglietto contraffatto e con la alterazione della combinazione, originaria perdente, e di aver provveduto alla denuncia, al riguardo, all'autorità giudiziaria.

Ha rilevato, infine, la medesima amministrazione che il tipo di contraffazione usato nel caso di specie risulta essere in questi ultimi anni quello più diffuso.

Tale fenomeno di contraffazione è esteso, infatti, a tutto il territorio nazionale ed in particolare nelle grandi città come Roma, Napoli e Milano.»

si chiede di sapere:

chi abbia incassato i 10 milioni del biglietto autentico riportante la combinazione vincente;

chi potesse essere a conoscenza della combinazione vincente;

se si possa ipotizzare una sostituzione per la vendita del biglietto vincente originale con quello contraffatto avente la combinazione vincente;

quando, dove e con quali modalità sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria circa la presunta contraffazione del biglietto di cui in premessa;

con quale numero di iscrizione notizie di reato sia individuabile la pratica;

quali indagini siano state svolte;

chi stia custodendo il biglietto incriminato;

se sia logico sospettare che la contraffazione sia imputabile al venditore, dal momento che non avrebbe un apprezzabile vantaggio della vendita del biglietto;

se sia logico sospettare del «grossista», dal momento che il medesimo, se fosse il contraffattore, non avrebbe certo l'interesse a disfarsi del biglietto vincente cedendolo ad un rivenditore;

se, escludendo la frode del «vincitore», non sia il caso di indagare sulla provenienza del – o di più – biglietto contraffatto, anche per comprendere a cosa serva immettere sul mercato biglietti vincenti contraffatti

se non per incassare il prezzo della vendita ed impedire che essi possano portare alla riscossione dei premi.

(4-18986)

MANCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che secondo quanto riportato dal quotidiano «La Nuova Sardegna» dell'11 aprile 2000 e secondo quanto riferito all'interrogante dai parenti di alcuni detenuti del carcere di San Sebastiano a Sassari questi ultimi sono stati vittime di gravi atti di violenza commessi da appartenenti alla polizia penitenziaria nel corso di un'operazione di trasferimento;

che in particolare essi sono stati costretti a denudarsi, ammanettati con le mani dietro la schiena, trascinati nei corridoi, colpiti brutalmente con calci e pugni alla schiena, alle gambe e ai testicoli, sollevati in aria – sempre nudi e ammanettati – e «lanciati» da un agente all'altro;

che ai familiari dei detenuti è stato impedito per diversi giorni di incontrare i propri congiunti;

che l'episodio è avvenuto all'indomani della nomina del nuovo comandante della polizia penitenziaria del carcere di San Sebastiano, Enrico Tomassi, il quale secondo quanto riferito all'interrogante dai parenti di alcuni reclusi, si sarebbe presentato ai detenuti con le seguenti parole: «Io sono il vostro Dio, qui in quindici giorni diventerete come agnellini. Sappiate che il lager è un paradiso, qui inizia l'inferno»,

che secondo quanto riportato dal quotidiano «La Nuova Sardegna» agli episodi in questione avrebbero preso parte agenti dei GOM (Gruppi operativi mobili della polizia penitenziaria),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per accertare la fondatezza di quanto riferito in premessa e per individuarne i responsabili;

in virtù di quale provvedimento e per quali motivi sia avvenuta la costituzione del Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria, quali compiti siano ad esso assegnati, da chi sia diretto, quale sia il numero dei suoi componenti, quale autorità ne disponga l'impiego, nei confronti di quale autorità sia responsabile e quali siano i criteri di selezione del personale chiamato a farne parte.

(4-18987)

FORCIERI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che le carenze di organico presso gli impianti ferroviari della divisione cargo di La Spezia, sia per quanto riguarda il settore macchina che il settore manovra, sono gravi e tali da compromettere la produzione degli impianti e da causare la chiusura di scali di manovra e la soppressione di treni;

che con due distinti bandi di concorso, emessi in data 20 e 25 settembre 1995, l'allora area rete zona territoriale Centro-Nord di Bologna e l'allora area trasporto e divisione trazione di Firenze procedevano a ren-

dere pubblico il reclutamento, rispettivamente di 10 operatori alla circolazione e di 10 macchinisti, tutti da assumere con contratto di formazione lavoro della durata di 24 mesi e da assumere, rispettivamente, presso gli impianti ferroviari dell'ufficio di produzione di La Spezia e presso il deposito locomotive di La Spezia;

che 10 giovani, molti della zona di la Spezia, approvata la graduatoria finale nel gennaio 1998, risultati vincitori del concorso relativo ai posti di operatori della circolazione, venivano invitati alle visite mediche ma a queste non seguiva la formalizzazione dell'assunzione;

che riguardo al concorso per macchinisti la società, a quasi 5 anni dalla pubblicazione del bando, ha espletato le sole prove costituite da esame-colloquio e che lunghi si prevedono i tempi per la effettuazione della prova a test, della prova pratica e delle visite mediche;

che con accordo del 3 giugno 1998 le Ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali regionali di Firenze si impegnavano ad attuare la «procedura per l'effettuazione delle assunzioni concordate di ASA rete e ASA MTR» e la società si impegna a darne attuazione a partire dal 21 maggio 1998;

che inutili risultavano i continui richiami delle organizzazioni sindacali al rispetto dell'accordo;

che il 25 febbraio 1999, in sede prefettizia, le organizzazioni sindacali e le Ferrovie dello Stato, sottoscrivevano un nuovo documento d'intesa che impegna le Ferrovie ad assumere i vincitori del concorso tenendo conto anche dei pensionamenti che avrebbero dovuto portare all'integrazione di nuovo personale;

che in particolare una prima fase di assunzioni presso il settore trazioni di 70 lavoratori PDM, tra cui i 10 macchinisti del concorso, si sarebbe avuta entro il 31 marzo 1999 e una seconda fase, riguardante la divisione infrastruttura, avrebbe previsto un inizio di procedure, da concludersi entro il 15 marzo 1999, volte alla realizzazione di 100 nuovi addetti CFL, fra cui i 10 operatori della circolazione di La Spezia;

che in data 26 novembre 1999 in La Spezia le organizzazioni sindacali e le Ferrovie dello Stato sottoscrivevano un verbale di accordo in cui si prevedeva che «le operazioni di riequilibrio verranno realizzate nell'ambito della regione Liguria con il coinvolgimento di tutte le divisioni, tenendo conto degli accordi precedenti riguardanti La Spezia su riqualificazioni, trasferimenti e bandi precedentemente approvati»;

che i vertici delle Ferrovie dello Stato nell'ultimo incontro con i sindacalisti spezzini avvenuto a Genova nel mese di aprile, malgrado il riconoscimento dell'aumento del traffico merci del porto spezzino, hanno proposto esclusivamente soluzioni transitorie e confuse, come il trasferimento di due genieri sino alla fine del mese di maggio e due trasferimenti temporanei da altri impianti;

che in risposta le organizzazioni sindacali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-Uil, FISARZ e ORSA hanno indetto lo sciopero del personale dalle ore 21 del 6 aprile 2000 alle 21 del giorno dopo per opporsi alla chiusura degli scali merci e alla riduzione della produzione e della

forza lavoro, per ottenere un miglioramento delle dotazioni dei sistemi di sicurezza negli scali;

che allo sciopero ha aderito il 100 per cento dei ferrovieri spezzini addetti alla manovra;

considerato:

che il lavoro, i livelli occupazionali, il rilancio degli impianti ferroviari di La Spezia (deposito locomotive, officina manutenzione rotabili) sono messi in discussione dalla politica della società Ferrovie dello Stato che ridimensiona o peggio elimina la realtà ferroviaria spezzina con il mancato o parziale utilizzo di opere strutturali quali la linea Pontremolese, l'area retroportuale, i nuovi impianti di manutenzione di Santo Stefano Magra;

che queste scelte sono in totale contraddizione con l'enorme potenzialità del nodo ferroviario spezzino che, con il pieno sfruttamento della linea Pontremolese, i collegamenti portuali, le aree retroportuali, il collegamento delle aree metropolitane La Spezia-Sarzana, il collegamento tra l'Alto Tirreno e il Nord Europa, potrebbe assurgere a realtà di maggior rilievo;

che, in particolare, per un rilancio del traffico merci occorrerebbe il pieno utilizzo del centro intermodale di Santo Stefano, in modo tale da aumentarne la capacità produttiva;

che questo stato di cose costituisce oggettivamente un freno alle potenzialità di crescita e sviluppo di quest'area e determina un'ulteriore caduta occupazionale in una realtà, quale quella di La Spezia, che proprio in ragione del livello di disoccupazione è stata riconosciuta area di crisi interessata al contratto d'area,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia informato della situazione dello scalo spezzino, se non ritenga necessario esercitare il proprio potere di vigilanza per verificare i motivi della mancata assunzione da parte dell'azienda dei 10 operatori della circolazione e del mancato rispetto degli accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono un ulteriore allargamento della pianta organica, e se non intenda garantire che da parte della società Ferrovie dello Stato siano attuate tutte le iniziative idonee a rendere lo scalo spezzino pienamente in grado di svolgere le attività produttive secondo le proprie potenzialità.

(4-18988)

BORTOLOTTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che gli uffici finanziari di Vicenza sono in grave carenza di personale, mancando 65 unità rispetto a quelle previste dalla pianta organica;

che il 12 ottobre 1998 gli uffici finanziari di Vicenza hanno avviato un progetto di lavori socialmente utili per 63 assistenti tecnici, ma solo pochi hanno preso servizio;

che il progetto è stata poi prorogato; attualmente otto di questi lavoratori socialmente utili sono in servizio;

che il signor Andrea Funari di Vicenza era già iscritto nelle liste di cui alla legge n. 482 del 1968 quando è stato avviato il progetto e quindi possiede i requisiti per l'inserimento lavorativo dei disabili;

che la legge n. 68 del 1999 prevede che entro il 31 marzo 2000 tutti i datori di lavoro pubblici e privati comunichino agli uffici competenti i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

che è in corso la revisione degli estimi catastali che richiederebbe più personale, invece la prospettiva è quella che, al termine del contratto, se ne vadano anche gli otto lavoratori socialmente utili;

che sarebbe il colmo che, con la grave carenza di personale esistente e con l'obbligo di assumere una quota di portatori di *handicap*, anziché procedere a nuove assunzioni venissero mandati via i lavoratori socialmente utili, uno dei quali come detto è anche disabile;

si chiede di sapere:

se si ritenga possibile che gli uffici finanziari di una provincia fortemente industrializzata ed urbanizzata come Vicenza restino sotto organico di ben 65 unità;

se, vista la grave carenza di personale, non si ritenga opportuno assumere subito almeno gli otto lavoratori socialmente utili;

se non si ritenga, in particolare, di assumere il signor Andrea Funari, qualora esistano posti scoperti per disabili presso l'ufficio finanziario di Vicenza, vista l'esperienza fatta ed il requisito di iscrizione alle liste previste dalla legge n. 482 del 1968;

quando verranno finalmente assunti anche gli altri lavoratori necessari a far funzionare bene gli uffici finanziari.

(4-18989)

CAMBER. – Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, degli affari esteri e del commercio con l'estero. – Premesso:

che con riferimento all'autoporto di Ferneti (Trieste) al confine fra Italia e Slovenia dovrebbe applicarsi il decreto ministeriale n. 256 del 1994 del Ministero delle finanze in forza del quale tutti i controlli (di carattere documentale) sulle merci in esportazione debbono afferire alle sole dogane cui competono specificamente la verifica dei documenti per le operazioni in uscita oltre alla apposizione del regolare correlato timbro;

che la Guardia di finanza, contrariamente all'assunto del citato decreto ministeriale, continua ad operare un distinto ed autonomo riscontro con apposizione di correlato timbro, così operando in osservanza della normativa anteriore alla vigenza del decreto ministeriale n. 256 del 1994;

che il Ministero delle finanze, con propria circolare datata 2 dicembre 1997, ha esplicitamente ribadito le innovazioni apportate dal citato decreto ministeriale n. 256 del 1994;

che le disposizioni scaturenti dal decreto ministeriale n. 256 del 1994 sono applicabili in Italia solo in tre realtà confinarie terrestri tra cui a Chiasso, al confine tra Svizzera e Italia, e, a Chiasso, la Guardia di finanza si è adeguata al decreto ministeriale n. 256 del 1994 sia operativamente sia emettendo specifica disposizione di servizio;

che di contro nella realtà autoportuale di Ferneti e di Gorizia la Guardia di finanza continua ad operare senza osservare le disposizioni scaturenti dal decreto ministeriale n. 256 del 1994 giungendo ad emanare disposizioni per iscritto ribadenti in sostanza la vigenza della precedente normativa e comportandosi di conseguenza;

che quanto esposto può apparire semplicemente alla stregua di diverse interpretazioni o applicazioni della normativa in materia; purtroppo, invece, nella realtà operativa giornaliera dell'autoporto di Ferneti, il doppio controllo esercitato distintamente dalle dogane e dalla Guardia di finanza (e correlata doppia apposizione di timbri) comporta per ogni camion in transito una perdita media di 3 milioni e che, laddove si consideri un passaggio medio giornaliero di circa 400-500 camion, tale prassi finisce col determinare ritardi giornalieri dell'ordine di 8-10 ore col risultato di enormi «code» di mezzi in attesa, così sostanziandosi quella situazione di inutile danno che la semplificazione delle procedure imposta dal decreto ministeriale n. 259 del 1994 e dalla circolare ministeriale n. 212 del 1997 e applicata a Chiasso dalla Guardia di finanza con apposite disposizioni di servizio tendeva ad evitare, e a Chiasso ha evitato;

che ulteriore elemento di valutazione è rappresentato dall'accordo bilaterale Italia-Slovenia datato 21 maggio 1998, accordo ampiamente pubblicizzato trattandosi, in materia doganale, di un fatto profondamente innovativo e soprattutto unico nel suo genere in Italia in relazione ai rapporti con i paesi terzi; causa il comportamento della Guardia di finanza (doppio timbro e quant'altro sopra esposto) l'accordo bilaterale fra Italia e Slovenia è rimasto inattuato a due anni dalla sua entrata in vigore;

che consta che il direttore centrale dei servizi doganali dottor Scipacercola abbia recentemente inviato uno scritto alla direzione compartimentale delle dogane di Trieste dove dava istruzioni specifiche tese a rinviare ulteriormente l'applicazione dell'accordo bilaterale Italia-Slovenia in forza di non meglio precisate riunioni tecniche con la Guardia di finanza, e intanto continua la mancata applicazione dell'accordo bilaterale, continuano gli enormi ritardi causati dalle lunghissime code al valico di Ferneti, continuano a verificarsi danni enormi a carico degli operatori di settore e dell'economia di Trieste,

si chiede di sapere:

quali iniziative (e in quali tempi) si intenda attuare per dare finalmente vigenza (dopo due anni dall'entrata in vigore) all'accordo bilaterale fra Italia e Slovenia;

quali iniziative (e in quali tempi) si intenda attuare per il rispetto del decreto ministeriale n. 256 del 1994 del Ministero delle finanze e della correlata circolare datata 2 dicembre 1997;

quali forme di risarcimento si intenda sostanziare a favore degli operatori interessati e a favore dell'autoporto di Ferneti (e di Gorizia) per i danni determinati in tutti questi anni dalla mancata applicazione del decreto ministeriale n. 256 del 1994 e dell'accordo bilaterale citati.

(4-18990)

CAMBER. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che sul quotidiano «Il Piccolo» di Trieste datato 14 aprile 2000 l'intera pagina 6 è incentrata sulla prossima visita a Trieste del Presidente del Consiglio in occasione della ricorrenza del 25 aprile, così pubblicando vari articoli incentrati sulle stragi della Risiera di San Sabba, nonchè sul ruolo dei «collaborazionisti italiani» nel periodo 1943-45 e sul generale delle SS Odilo Globocnik;

che quanto al nazista Globocnik, nato a Trieste da famiglia slovena, il quotidiano evidenzia il suo ruolo nella gerarchia nazista (da responsabile del *lager* di Treblinka a responsabile della Risiera di San Sabba) nonchè il ruolo avuto nelle stragi perpetrate dai nazisti in Europa e a Trieste;

che il quotidiano denuncia che il Globocnik, secondo lo storico Pier Arrigo Carnier e secondo un mercante d'arte italiano, non morì il 31 maggio 1945 (come attestano gli atti ufficiali), bensì morì nel 1977 negli Stati Uniti, ricco e tranquillo, grazie ad una nuova identità e ad un passaporto fornito al Globocnik dal regime comunista del dittatore jugoslavo Tito;

che quanto ai cosiddetti «collaborazionisti italiani», cui è dedicata la parte centrale del paginone del quotidiano, amplissimo spazio è dedicato alla figura del triestino avvocato Riccardo Gefter Wondrich, impegnatosi sin dal 1918 nelle battaglie per l'italianità di Trieste, e dell'avvocato triestino Bruno Coceani, entrambi impegnati (insieme al podestà Cesare Pagnini, seguendo i dettati morali dell'allora arcivescovo di Trieste e Capodistria monsignor Antonio Santin) nell'ingrato e difficile compito di arginare l'azione dell'oppressore nazista a Trieste, attività che, congiunta a quella del Corpo di volontari della Guardia civica istituito nel gennaio 1944 su iniziativa del podestà di Trieste Cesare Pagnini (1.650 italiani, incensurati, iscritti nelle liste del distretto militare, con compito di difesa degli impianti e vigilanza nei punti nevralgici di Trieste, quindi rappresentando la Guardia civica il braccio armato del CNL nella lotta ai nazisti per salvaguardare l'italianità di Trieste, così contando la Guardia civica in due anni di attività 114 caduti e 28 mutilati od invalidi), arginò efficacemente lo strapotere nazista a Trieste preservando l'incolumità di molte persone e degli impianti strategici della città, attività che, nel dopoguerra, venne riconosciuta dai competenti tribunali che assolsero con «formula piena» gli avvocati Gefter Wondrich, Coceani e Pagnini dall'infamante accusa di collaborazionismo, riconoscendo per converso il loro contributo a Trieste in frangenti storici di incomparabile difficoltà, dove imperavano personaggi e carnefici tipo il Globocnik,

si chiede di sapere dopo mezzo secolo, ristabilendo la verità storica:

se risulti rispondere al vero (o se informazioni in tal senso possono venir assunte, anche presso altri Stati) che il generale delle SS Odilo Globocnik visse indisturbato e ricco sino al 1977 negli Stati Uniti grazie ad una nuova identità e ad un passaporto regolare a lui rilasciato dal regime comunista del dittatore jugoslavo Tito;

quali iniziative s'intenda assumere per impedire che personaggi quali l'avvocato Riccardo Gefer Wondrich, l'avvocato Bruno Coceani, l'avvocato Cesare Pagnini continuino a venir tacciati di «collaborazionismo» quando, mezzo secolo fa, nel dopoguerra, regolari colleghi giudicanti sentenziarono (con ampiezza e congruità di motivazione) la loro «assoluzione con formula piena» dall'infamante accusa di collaborazionismo: di più, riconoscendosi agli stessi il ruolo di efficaci difensori di Trieste in una situazione storicamente e operativamente di incomparabile difficoltà, dove imperavano personaggi e carnefici tipo il Globonik;

se e quando si intenda finalmente riconoscere agli appartenenti alla Guardia civica di Trieste la formale qualifica di «ex combattenti» in forza dei risultati conseguiti con un'abnegazione costata in due anni ben 114 caduti e 28 mutilati ed invalidi (su 1.650 arruolati) e culminata nella lotta armata contro i nazisti rappresentando la Guardia civica il braccio armato del CLN nell'insurrezione armata di Trieste contro i nazisti del 29-30 aprile e 1° maggio 1945, evidenziandosi che la Guardia civica fu costituita dal podestà Pagnini d'intesa, anche, con gli avvocati Gefer Wondrich e Coceani sotto l'egida morale dell'arcivescovo di Trieste e Capodistria monsignor Antonio Santin, col fine di arginare lo strapotere nazista e l'operato di carnefici tipo il Globocnik.

(4-18991)

CAMERINI, VOLCIC. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il 13 aprile 2000 si è aperto a Shiraz (Iran) un processo a carico di 13 ebrei iraniani, accusati di spionaggio a favore di Israele, e che il processo stesso è stato sospeso e rinviato al 1° maggio;

che alla maggior parte degli accusati è stato rifiutato, o perlomeno non è stato ancora accordato, un difensore di fiducia;

che la prima ed unica seduta del processo si è svolta a porte chiuse;

che alcuni *leader* iraniani hanno pubblicamente dichiarato che questi indiziati dovrebbero essere condannati a morte,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare affinché il governo iraniano, il cui popolo è legato da rapporti di amicizia con quello italiano, garantisca che:

il processo sia pubblico;

a tutti gli imputati sia assicurata la difesa di fiducia;

sia permessa la presenza di osservatori internazionali, tutelando in tal modo per questi cittadini i più elementari diritti civili, fra i quali il diritto ad un equo e giusto processo.

(4-18992)

CIONI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle finanze.* – Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dispone, all'articolo 13, la titolarità esclusiva in capo all'UNIRE del segnale televisivo per la trasmissione delle corse di cavalli: l'utilizzo

del segnale dovrebbe avvenire, così dice la legge, sulla base di una concessione attribuita all'UNIRE dal Ministero delle comunicazioni;

che diverse fonti di stampa riferiscono la presentazione di un nuovo canale satellitare digitale criptato SNAI Sat, inserito nella piattaforma di Stream; questo canale veicolerà nelle case le immagini delle corse ippiche con leggera differita e quelle della corsa Tris in diretta; nel corso della serata sarà, poi, trasmessa la replica di tutte le corse;

che il canale è stato presentato come propedeutico, più correttamente «finalizzato» alla raccolta del gioco telefonico, previsto ma non ancora regolamentato nell'universo delle scommesse nazionali;

che il fatto stesso di inserire nella piattaforma Stream le immagini provenienti dai campi di corse postula la cessione del segnale dal soggetto istituzionale UNIRE, titolare esclusivo dello stesso, ad altri soggetti privati, ovvero, se tale cessione non è avvenuta, concreta in un uso illegittimo del segnale in quanto avviene contro la volontà del soggetto titolare del diritto;

che nel primo caso non risulta che l'ente pubblico UNIRE abbia in qualche modo proceduto a gara per l'eventuale cessione dell'uso del segnale, se questo è consentito; non risulta, però, neppure che UNIRE abbia immediatamente interdetto l'uso illecito del segnale televisivo consentendo, di fatto, una ulteriore menomazione delle sue competenze;

che, senza voler considerare la colpevole inazione dell'UNIRE che ritiene di non dover porre in essere i comportamenti imposti dalla legge a tutela delle proprie prerogative, resta il quesito sull'espropriazione di funzioni pubbliche da parte di soggetti privati; questa vicenda è fortemente aggravata dal fatto che l'UNIRE, ignorando i principi elementari dell'ordinamento e della contabilità, persiste nel delegare la fornitura del segnale televisivo ad un soggetto privato (CRAI-SNAI) senza avere proceduto ad alcuna gara, imponendo all'ente costi esorbitanti rispetto ai valori di mercato, indicati sia dal consulente dell'UNIRE stessa sia ricavabili dal confronto di tre offerte, pervenute ma ignorate dal presidente designato dell'ente, Guido Melzi;

che tale indifferenza alla normativa comporta un danno erariale consistente e inoltre – data l'evidenza della violazione – suggerisce riflessioni più gravi circa la corretta conduzione dell'ente,

si chiede di sapere:

come si intenda intervenire per fare chiarezza sui fatti esposti e sulle eventuali responsabilità di essi;

quali atti si intenda intraprendere per ripristinare percorsi legittimi soprattutto a tutela degli interessi pubblici che la vicenda richiama.

(4-18993)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel nostro paese l'accesso all'informazione pubblica è un diritto garantito a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione;

che in data 31 marzo 2000 l'Ente nazionale sordomuti (ENS) ha indetto un *sit-in* davanti alla RAI e al Ministero delle comunicazioni

per protestare contro l'ente radiotelevisivo statale che non fornisce alle persone portatrici di *handicap* uditivo la possibilità di essere opportunamente informato;

che infatti i TG nazionali del servizio pubblico che dovrebbero assicurare quotidianamente informazione anche ai non udenti, attraverso l'utilizzazione dei sottotitoli, espletano invece tale servizio esclusivamente dal lunedì al venerdì, con grave disagio per la categoria in questione che nei giorni di sabato e domenica non è posta in condizione di usufruire dell'informazione pubblica;

che in particolare per le trasmissioni politiche e culturali non sono stabiliti servizi che assicurino a tale fascia di utenza l'accesso, in quanto non sono stati previsti nè interpreti di lingua dei segni nè sottotitoli che possano garantire una conoscenza corretta e puntuale della realtà,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla questione in argomento, tenuto conto che il servizio pubblico radiotelevisivo ha l'obbligo di garantire l'accesso all'informazione quotidiana a tutti i cittadini del paese senza alcuna preclusione e considerato che la mancanza di sottotitoli e interpreti di lingua dei segni, nelle trasmissioni politiche a carattere elettorale, non consente al cittadino portatore di *handicap* di esprimere il proprio libero convincimento, anche in vista delle prossime elezioni regionali.

(4-18994)

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il giorno 16 aprile 2000 si sono svolte le votazioni per la elezione del presidente della regione e dei consigli regionali di 15 regioni italiane;

che gli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993, finanziata dal comma 7 dell'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, riconoscono ai candidati la possibilità di usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati;

che l'onorevole Silvio Berlusconi ha inviato, indicando come mittente «Silvio Berlusconi Forza Italia – Via dell'Umiltà 36 – 00187 Roma», migliaia e migliaia di lettere contenenti dichiarazioni propagandistiche e invitanti il destinatario a votare per il partito Forza Italia;

che le suddette spedizioni hanno riguardato tutte le 15 regioni interessate al voto;

che l'onorevole Silvio Berlusconi ha utilizzato per la spedizione la tariffa postale ridotta di lire 70;

considerato che l'onorevole Silvio Berlusconi non risulta essere candidato in nessuna delle regioni che sono state impegnate nel voto del 16 aprile 2000,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato del fatto;

se non ravvisi in quanto accaduto una palese violazione della legge n. 515 del 1993, articoli 17 e 20;

se non ritenga necessario esercitare il proprio potere di vigilanza anche per verificare se l'eventuale violazione di legge, oltre al danno economico, possa comportare il reato di truffa nei confronti delle Poste e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda assumere al riguardo.

(4-18995)

GUERZONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Posto:

che con riferimento specifico alla scuola media è noto che un certo numero di docenti precari dopo anni di servizio – in molti casi assai cospicui – fu costretta a cambiare materia di insegnamento, non per propria responsabilità ma per la riduzione dell'organico del 50 per cento (1989, educazione tecnica) decisa dal Ministero;

che quella parte degli insegnanti citati che decise di non abbandonare l'insegnamento poiché avvertiva forte la vocazione ad insegnare e perché nella scuola aveva speso già molti anni di lavoro e su questa attività aveva incentrato il progetto di vita proprio e della famiglia fu costretta ad affrontare i sacrifici necessari per ottenere l'abilitazione ad esercitare un nuovo insegnamento essendo quello precedente precluso;

che dopo le traversie richiamate i docenti di cui si parla subirono l'ingiustizia di non poter utilizzare pienamente, per le graduatorie, il punteggio acquisito durante tutti gli anni di insegnamento, cosicché molti di loro, dopo anni di servizio, si trovarono pressoché all'inizio di carriera;

avuta attenzione del fatto che in attuazione delle nuove norme sul precariato risulterebbe esservi un orientamento favorevole al superamento del cosiddetto doppio canale, unificando in nuove graduatorie permanenti quelle precedenti per le supplenze e per i concorsi,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione, in applicazione delle nuove norme sul precariato, non intenda porre termine alla grave ingiustizia subita in particolare dalla parte dei docenti precari alla quale ci si riferisce – tra i quali non mancano coloro che sommando il tempo dedicato all'insegnamento che hanno dovuto abbandonare e quello riservato al nuovo raggiungono oltre 16-20 anni di servizio – facendo sì che tutti gli anni di servizio prestati siano pienamente conteggiati per il punteggio utile per la formazione delle graduatorie permanenti, o, in subordine – nella conferma dell'obiettivo sopra richiamato – adottando criteri tali da far sì che la gran parte degli anni di servizio, comunque prestati, siano considerati utili ai fini della carriera affinché sia evitato, a chi ha già trascorso oltre un terzo, se non la metà della propria vita lavorativa nella scuola, di trovarsi giuridicamente all'inizio della carriera.

(4-18996)

PIERONI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* – Premesso:

che un'azienda di Senigallia (Ancona) che opera nella produzione di cibi dietetici è stata denunciata dai carabinieri alla procura di Ancona

per il reato di frode in commercio: nei suoi crostini, prelevati dai NAS nello stabilimento di produzione e commercializzati in tutta Italia, le analisi microbiologiche hanno rilevato la presenza di sostanze transgeniche, nonostante sull'involucro degli *snack* tale presenza non fosse indicata;

che gli accertamenti di laboratorio proseguiranno per verificare la quantità di sostanze il cui DNA è stato modificato;

che il nome dell'azienda senigalliese è finito in un rapporto-denuncia dei carabinieri del nucleo antisofisticazione di Roma, diretti dal generale Pettinato, inviato alla procura di Ancona e trasmesso al procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello, che dirige l'indagine;

che i reati ipotizzati sono quello di frode in commercio, poiché contrariamente a quanto richiesto dalla normativa europea l'involucro dello *snack* non menziona la presenza di sostanze transgeniche, e quello previsto dalla legge n. 283 del 1962, che vieta l'impiego di sostanze alimentari trattate in modo da variare la loro composizione naturale;

che finora, nell'ambito dell'inchiesta iniziata nell'agosto 1999, sono stati fatti 311 campionamenti su tutto il territorio nazionale; sono stati presi in considerazione prodotti a base di mais, soia e derivati, le analisi sul materiale prelevato dai NAS sono state eseguite da laboratori pubblici, i campioni esaminati sono stati 70 e una decina di essi, tra cui i prodotti prelevati a Senigallia, sono risultati positivi al DNA modificato,

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per evitare, nel rispetto della normativa europea e nazionale, la produzione e commercializzazione di cibi geneticamente modificati o se intendano lasciare all'iniziativa della sola magistratura la tutela della salute dei consumatori.

(4-18997)

DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. – Premesso:

che il settimanale «Air Press» (10 aprile 2000, pagina 682) informa che «la direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa (Armaereo) ha avviato la procedura di permuta della flotta dei G.222 dell'Aeronautica militare con dodici C-27J e relativo supporto logistico. Armaereo ha già inviato all'Alenia Aeronautica la richiesta di presentazione dell'offerta. Dopo la risposta a questa richiesta Armaereo avvierà la negoziazione del contratto che prevede l'assegnazione della commessa a trattativa privata alla stessa Alenia "in quanto – secondo il bollettino dei contratti della Difesa – progettatrice e costruttrice del velivolo C-27J". La data stimata per la fornitura, sempre secondo il bollettino, è il 31 dicembre 2006. La permuta dei G. 222 con i C-27J, procedura seguita anche con Lockheed Martin per l'acquisizione dei nuovi lotti di C-130J in cambio del ritiro dei C-130H, è stata già prevista dall'Aeronautica militare nel momento in cui ha deciso di procurarsi un lotto dei nuovi bimotori per la 46ª brigata aerea di Pisa»;

che quanto riportato al precedente capoverso rientra in una vasta operazione sulla cui legittimità il Ministro della difesa ed altri Ministri

hanno omesso di fornire spiegazioni in risposta a numerosi atti di sindacato ispettivo riguardanti l'annunciata acquisizione da parte dell'Aeronautica militare di dodici velivoli da trasporto C-27J «Spartan» di nuova costruzione realizzati dall'Alenia Aerospazio (Finmeccanica-IRI) e Lockheed Martin, senza che fossero valutati in volo da collaudatori militari e senza alcuna forma di gara, e l'acquisizione da parte della Alenia Aeronautica di velivoli da trasporto G.222 attualmente in servizio nell'Aeronautica militare ed impiegati nelle recenti operazioni a Timor – secondo quanto l'informazione ha ripetitivamente annunciato – con generale soddisfazione;

che da qualche tempo, per quanto riguarda l'importante settore del cosiddetto supporto logistico (manutenzione e revisione di aeromobili) dell'Aeronautica militare, si staglia con chiarezza la tendenza ad affidare totalmente queste operazioni mediante contratti pluriennali ad entità esterne all'Aeronautica militare ed in particolare ad aziende Finmeccanica, in contrapposizione alla precedente tendenza di demandare nella maggiore misura possibile questi adempimenti ad organismi tecnici della Forza armata che nei mesi scorsi – come più volte rilevato in atti di sindacato ispettivo – consentirono di ottenere quanto fatto dalle ditte con onere finanziario ridotto del 40 per cento e con tempi tecnici contratti di oltre la metà; al contrario, il comando logistico, di recente istituzione, e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, ovviamente con l'assenso del Gabinetto del Ministro e del segretario generale della Difesa, appaiono decisamente orientati ad affidare alle aziende Finmeccanica anche la minuta manutenzione sulla linea di volo delle basi; per quanto riguarda alcuni velivoli si è pervenuti altresì ad affidare alla ditta gli adempimenti addestrativi,

si chiede di conoscere;

se risponda a verità che l'assegnazione della commessa relativa alla permuta C.27J-G.222 viene assegnata a trattativa privata alla Alenia «in quanto progettatrice e costruttrice del velivolo C-27J» e, in caso di risposta affermativa, se tale circostanza sia da considerarsi sufficiente (e da parte di quale autorità) a concedere la trattativa privata per la discutibile operazione;

se l'interpretazione di cui sopra delle leggi contabili dello Stato sia stata acquisita dagli organi di controllo, se in proposito vi siano stati rilievi da parte della Corte dei conti ed, eventualmente, quale seguito abbiano avuto tali rilievi;

quali atti ufficiali giustifichino l'alienazione di velivoli G.222, efficienti e di soddisfacente rendimento come provato dai *reportage* sulle operazioni a Timor e, se l'operazione in questione sarà compiuta, a quali Stati questi velivoli, d'impiego prettamente militare, saranno rivenduti dall'Alenia Aerospazio;

se non sia urgente e doveroso disporre di valutazioni indipendenti sulla tendenza, sintetizzata in premessa, da parte del comando logistico e dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare ad affidare in misura crescente ad aziende Finmeccanica il supporto logistico della linea di volo

della stessa Forza armata, valutazioni miranti ad accettare il maggiore costo, l'effettiva affidabilità delle ditte (anche in relazione alla duttile contrattualistica esistente) e la destinazione delle attuali strutture tecniche dell'Aeronautica militare;

se non sia urgente e doveroso da parte del Ministro della difesa disporre inchieste amministrative sul comando logistico dell'Aeronautica militare e sulla Direzione generale degli armamenti aeronautici (Armaereo) del Ministero della difesa in relazione a quanto in premessa;

a quali conclusioni si debba pervenire per effetto della persistente omissione a rispondere da parte dei Ministri interrogati agli atti di sindacato ispettivo precedentemente presentate sull'acquisizione degli aerotrasporti C-27J «Spartan», sulla permuta di questi ultimi velivoli con G.222, sui programmi cosiddetti di potenziamento dei cacciaticognitori AMX, sull'operato della procura della Repubblica di Roma nel bloccare l'inchiesta di questi ultimi velivoli e sull'urgenza di avviare la revisione della normativa relativa alla contrattualistica del Ministero della difesa riguardante l'acquisizione di beni e servizi.

(4-18998)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia. – Premesso:

che i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non hanno risposto all'atto di sindacato ispettivo 4-18021 presentato il 3 febbraio 2000, atto con cui erano sollecitati ragguagli sul reimpiego degli agenti della polizia di Stato sostituiti nei predetti compiti aeroportuali da guardie private, sui criteri in base ai quali è stata prescelta l'organizzazione privata che negli aeroporti di Roma avrebbe disimpegnato servizi di polizia di competenza dello Stato, sui criteri di selezione del personale e sui programmi addestrativi, se a detta organizzazione privata di sorveglianza la prefettura di Roma abbia rilasciato il certificato antimafia e in caso affermativo se il rilascio di tale certificato sia avvenuto con le stesse modalità con le quali nel recente passato è stato rilasciato a società operanti nel complesso dei lavori TAV (treno alta velocità), se all'interno di detta organizzazione privata figurano dirigenti e/o ufficiali della polizia di Stato già operanti negli uffici di polizia degli aeroporti in questione e quali garanzie siano state accertate al fine del rispetto, da parte di detta organizzazione di polizia privata, delle leggi a tutela della sicurezza e della dignità dei cittadini, di quali agevolazioni fiscali – tributarie il giro d'affari di 91 miliardi l'anno, risultante dagli introiti della citata addizionale di 3.500 lire a passeggero, beneficerà la AdR spa, a somiglianza dell'assiomatica esenzione del pagamento dell'ICI accordata dai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione alla stessa AdR e della discrezionalità nell'impiego di 70 miliardi di lire per la realizzazione di un molo d'imbarco, chi e come sia stata accertata la congruità e la legittimità delle 3.500 lire a passeggero introitate per il pagamento dei citati servizi di polizia privata, l'effettiva

destinazione di 40 miliardi di lire — decisa quale contributo all'AdR per impianti di controllo passeggeri e bagagli dal CIPE e bloccata temporaneamente dalla Corte dei conti — quando tali impianti, pagati dallo Stato, preesistevano, la compatibilità dell'accennato aggravio tariffario con i provvedimenti che il Governo stava adottando nel tentativo di rallentare lo sviluppo dell'inflazione, il ruolo avuto nell'operazione in questione di un dirigente della Finmeccanica, già stretto collaboratore del Ministro dei trasporti e della navigazione quand'era titolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che con lo stesso citato atto di sindacato parlamentare ispettivo era chiesta conferma circa la presenza nell'organizzazione privata di sicurezza della AdR di dirigenti della polizia di Stato già in servizio negli uffici di polizia dell'aeroporto «Leonardo da Vinci» era prospettato se non fosse il caso di avviare specifiche indagini sulle circostanze ed i motivi per i quali negli anni scorsi non avevano avuto seguito denunce ed esposti presentati da utenti del trasporto aereo alla polizia di Stato di detto aeroporto per addebiti nei confronti della AdR, ed era inoltre chiesta conferma alle ricorrenti voci secondo le quali su alcuni dirigenti della società AdR erano in corso accertamenti da parte della Direzione investigativa antimafia (DIA), ponendo in risalto come, nel caso quest'ultima voce rispondesse a verità, fosse doveroso darne un annuncio ufficiale (senza entrare nel merito dei fatti e con tutto il rispetto per il segreto istruttorio), in considerazione del delicato servizio che la stessa AdR svolge per conto dello Stato, anche nei confronti di organismi stranieri,

si chiede di sapere quale interpretazione debba essere attribuita alla persistente omessa risposta da parte dei Ministri interrogati ai quesiti di cui all'atto di sindacato parlamentare ispettivo di cui sopra e in particolare, per quanto riguarda la concessione dei certificati antimafia da parte della prefettura di Roma, in considerazione del fatto che il relativo accertamento dovrebbe poter essere compiuto nel giro di poche ore, a meno che negli uffici di detta prefettura non regni effettivamente il caso di cui ripetitivamente si parla o che il rilascio di detti certificati non sia avvenuto o sia avvenuto solo in modo formale, come nei casi già citati.

(4-18999)

BARRILE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che gli eventi bellici in Kosovo hanno procurato un forte stato di tensione nelle popolazioni della fascia costiera Adriatica tramutatosi, per alcune categorie produttive, in un danno economico rilevante e non recuperabile;

che tra gli operatori che hanno subito maggiori rischi ci sono i pescatori che sono stati costretti ad interrompere per alcuni mesi ogni attività;

che le conseguenze dell'evento bellico si sono protratte ben oltre la durata dello stesso, tanto che oggi un'area al largo delle coste marchi-

giano-romagnole con raggio di sette miglia nautiche è interdetta alla pesca;

che il Governo ha previsto appositi benefici attraverso l'emanazione di due decreti-legge: decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, e decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, per risarcire parzialmente i pescatori dell'Adriatico;

che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha provveduto ad inviare al Ministero del tesoro circa 15.000 mandati di pagamento, in significativa parte ancora inevasi;

considerato che i gravi ritardi registrati nell'erogazione dei contributi creano forti tensioni nelle marinerie adriatiche, il cui grande senso di responsabilità sinora manifesto rischia di tramutarsi in incontrollate proteste,

si chiede di sapere cosa si intenda fare:

per rispondere in tempi ragionevolmente brevi alle legittime aspettative dei pescatori dell'Adriatico in ordine all'erogazione per il fermo bellico;

per rafforzare il personale degli uffici preposti all'esecuzione dei mandati di pagamento;

per attuare il collegamento in rete tra i Dicasteri interessati, al fine di evitare una inutile e controproducente duplicazione nell'inserimento dei dati, ed in particolare dei codici ABI e CAB dei beneficiari dei contributi pubblici;

per completare i pagamenti avvalendosi delle anticipazioni a suo tempo messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole e forestali, a prescindere dalle decisioni comunitarie in merito all'entità del cofinanziamento, evitando in tal modo l'ulteriore procrastinarsi delle attese della categoria.

(4-19000)

MANFREDI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dal 1° gennaio 1998 il regime impositivo fiscale e previdenziale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione delle trasferte è quello individuato dal decreto legislativo n. 314 del 1997;

che, sulla base di quanto sopra indicato, alcune società hanno deciso di modificare il trattamento contributivo e retributivo per quanto riguarda l'indennità di trasferta, pur non modificando l'attività lavorativa degli stessi dipendenti;

che la somma versata dal dipendente in anni di lavoro, allo scopo di ricavarne dei benefici futuri e ripagarsi di alcuni sacrifici tipici di chi è costretto a stare per lavoro sempre fuori casa ed in posti sempre diversi, viene incamerata dallo Stato,

considerato:

che, prima dell'applicazione del suddetto decreto legislativo, le società applicavano sul 50 per cento dell'importo della trasferta mensile ritenute necessarie per rendere pensionabile metà dell'importo stesso;

che dal 1° gennaio 1998 alcune società, in particolare quelle del Gruppo ENI, hanno deciso di non applicare le ritenute citate, molto probabilmente per risparmiare il versamento delle proprie quote di certo superiori a quelle del dipendente, procurando di conseguenza un vero e proprio danno al lavoratore;

che l'importo che concorre a formare base imponibile negli ultimi dieci anni dell'età lavorativa (35 anni) è quello che poi determinerà l'importo della pensione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano emanare direttive per una interpretazione e per un'applicazione della norma da parte di tutti i datori di lavoro in modo da non comportare la preclusione al lavoratore ad ottenere la dovuta retribuzione al momento del collocamento a riposo.

(4-19001)

RIPAMONTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con decreto dell'8 luglio 1997 veniva istituita, presso il Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanità, una commissione avente «il compito di fornire indicazioni tecnico-scientifiche per la elaborazione di proposte di intervento legislativo nonchè per la definizione di programmi di prevenzione primaria e secondaria del danno alla salute derivante dall'uso dei prodotti di tabacco;

che la commissione avviava i suoi lavori nel dicembre del 1997 e successivamente con verbale del 24 febbraio 1998 avrebbe stabilito di organizzarsi in sottogruppi, al fine di predisporre progetti e documenti da discutersi in seguito nella riunione plenaria;

che al primo sottogruppo sarebbe stato affidato il compito di elaborare un documento che fornisse chiare indicazioni sui locali in cui vige il divieto di fumo, sui funzionari che devono essere addetti ai controlli nelle varie strutture, sulle modalità di verbalizzazione delle infrazioni e di pagamento delle sanzioni stante la evidente mancata applicazione della direttiva di riferimento legge n. 584 del 1975; detto documento avrebbe dovuto avere il carattere di «linee guida» per una corretta interpretazione ed applicazione delle leggi da diffondersi capillarmente agli uffici periferici dipendenti dalle amministrazioni statali coinvolte, ma anche agli altri uffici per i quali sono previsti gli stessi obblighi di legge;

che il lavoro del primo sottogruppo sarebbe stato presentato all'attenzione della Commissione in data 14 maggio 1998 che lo avrebbe approvato all'unanimità «auspicandone la presentazione in occasione della giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio;

che nella stessa seduta la commissione avrebbe deciso di proseguire i lavori affidando alle cure del primo sottogruppo l'elaborazione

di una proposta di legge che, ovviamente valutata e fatta propria dal Ministro, si ponesse all'attenzione del Parlamento;

che anche tale lavoro, corredato da una relazione illustrativa, sarebbe stato posto all'attenzione dei componenti la Commissione già in data 13 novembre 1998 e successivamente approvato e trasmesso al Ministro;

che il documento «linee-guida» – che, oltre a chiarire come andrebbero risolti alcuni aspetti relativi all'applicazione delle sanzioni per il divieto di fumo nei luoghi pubblici, avrebbe il pregio di informare anche sulle leggi (vedasi articolo 2028 del codice civile; legge n. 626 del 1994; sentenza Corte costituzionale n. 399 del 1996) che proteggono i non fumatori dal fumo passivo nei luoghi di lavoro; venne portato all'attenzione dell'Ufficio legislativo del Ministero della sanità al fine di acquisire un parere;

che detto ufficio avrebbe sollevato alcuni dubbi in ordine al documento, a cui avrebbero fatto seguito lettere di chiarimento da parte di alcuni membri della commissione, tra cui il Codacons;

considerato:

che è da oltre un anno che il Codacons solleciterebbe l'approvazione e diffusione del lavoro svolto dalla commissione;

che nel nostro Paese nonostante la legge sul divieto di fumo, sarebbero in aumento i giovani fumatori e la magistratura si disporrebbe a riconoscere quali dipendenti da causa di servizio le patologie di quanti sono stati esposti al «fumo passivo» sul luogo di lavoro,

si chiede di sapere:

se si ritenga di dover intervenire al fine di riferire sullo stato dei documenti elaborati dalla Commissione tabagismo, sulle ragioni per cui tale commissione non si sarebbe più riunita, sui motivi che impedirebbero di emettere le linee-guida che potrebbero contribuire alla riduzione del fenomeno del tabagismo;

se non si ritenga di procedere al fine di emettere tali linee guida in occasione della prossima giornata mondiale contro il tabacco.

(4-19002)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri della difesa, delle politiche agricole e forestali e della sanità.* – Premesso:

che il 16 e il 17 maggio 2000, contrariamente a tutte le aspettative, avranno luogo presso il centro militare veterinario via Castiglione 201 di Grosseto due aste pubbliche per la vendita di 50 e 67 quadrupedi di riforma;

che il Ministero della difesa aveva disposto nel giugno 1998 l'asta di un branco di cavalli anziani di proprietà del Ministero stesso, quando un folto gruppo di cittadini prese contatto con il Ministero e con gli addetti alla organizzazione dell'asta dei cavalli comunicando il proprio intendimento di intervenire acquistando tutti i cavalli posti all'asta al fine di evitarne la macellazione;

che, a seguito di una forte risonanza in relazione al caso, intervenne il Ministro della difesa sospendendo l'asta e disponendo che i cavalli venissero ospitati nel Centro militare allevamento rifornimento quadrupedi, situato in via Castiglione 201 di Grosseto, dove avrebbero goduto di cura ed assistenza adeguate;

che la struttura si sarebbe, in realtà, trovata con circa 140 cavalli in più e con le solite derrate alimentari, e in seguito, a causa di una convenzione stipulata con la regione Toscana, il terreno demaniale sarebbe stato dato in affitto all'azienda agraria regionale di Alberese che avrebbe dovuto fornire, in cambio, cibo per 200 cavalli;

che i quadrupedi presenti al Centro sarebbero stati invece circa 500 e risulterebbe che una parte dei cavalli di riforma abbia vissuto un lungo periodo di stenti e maltrattamenti, sia per una carente alimentazione che per un insufficiente spazio vitale, così come per una totale assenza di cure veterinarie ed igieniche che per mancanza di ripari adeguati;

che parrebbe che alcuni capi siano stati visti morire in stato di totale abbandono;

che non risulterebbero dati certi in relazione ai cavalli fin qui giunti presso il centro, agli attualmente residenti ai deceduti e perchè, ai malati e di che cosa, eccetera;

considerato:

che i cavalli cosiddetti di riforma dell'esercito italiano posti all'asta vengono solitamente macellati, altri venduti per fini riproduttivi ed i più anziani semplicemente abbattuti;

che tali quadrupedi nella loro vita hanno condotto una esistenza di lavoro e umile servizio per la nostra Difesa;

che parrebbe prerogativa di un paese civile il riconoscimento ad una vita dignitosa per ogni essere senziente che dovrebbe portare ad evitare a questi animali una morte certa consentendo loro di poter vivere secondo natura se non altro per rispetto a quanto hanno già dedicato agli umani,

si chiede di sapere:

se non si consideri di dover urgentemente abrogare tutte le norme che prevedono la vendita all'asta di animali infermi, anziani utilizzati dalle Forze armate ed immediatamente revocare le due aste indette per il 16 e 17 maggio 2000;

se non si ritenga, in conseguenza, di dover individuare i criteri che possano assicurare la creazione di strutture per l'accoglimento di cavalli, muli, asini, eccetera, che per anzianità e infermità non siano idonei al lavoro, che costituiscano una valida e dignitosa alternativa alla macellazione, consentendo eventualmente l'affido di questi animali a cittadini, associazioni, oasi naturali, eccetera che dimostrano di essere in grado di assicurare cure e assistenza adeguate;

se corrisponda al vero che siano stati attuati atti di evidente maltrattamento ed incuria nei confronti dei cavalli ospitati presso il centro di cui in premessa e, in caso affermativo, se siano stati individuati i respon-

sabili dei fatti e dei comportamenti che avrebbero condotto a gravi condizioni di malessere i cavalli;

se siano state effettuate, o si intenda effettuare, ispezioni atte a verificare le condizioni nelle quali si trovano i cavalli: stato di salute, alimentazione, spazio vitale, condizioni igieniche e veterinarie, disponibilità di cure e medicinali;

se sia stato predisposto un censimento che possa con certezza attestare quanti siano i cavalli giunti finora al Centro di cui in premessa, quanti siano deceduti, quanti siano quelli tuttora presenti e quali siano, cavallo per cavallo, le effettive condizioni di salute.

(4-19003)

CALVI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che in data 9 marzo 2000 l'avvocato Luigi Monaco, nel presentare una denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, asseriva, quale difensore di fiducia di alcuni imputati nel procedimento penale cosiddetto «Spartacus I» in corso di trattazione avanti la seconda sezione della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere:

che nel corso delle udienze dibattimentali è stato attivato un collegamento audiovisivo, con le modalità indicate dall'articolo 146-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, tra l'aula di udienza e il luogo di custodia in quanto gli imputati erano sottoposti al regime differenziato di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

che come prevede il comma 4 dell'articolo 146-*bis* il difensore può consultarsi riservatamente con il proprio assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei e un ufficiale di polizia giudiziaria o un suo ausiliario è presente sul luogo di detenzione dell'imputato e dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 146-*bis*;

che in data 7 marzo 2000 egli è venuto a conoscenza che nell'ambito del procedimento cosiddetto «Spartacus I», nel fascicolo personale di Vincenzo Zagaria, è contenuto un atto trasmesso dalla casa circondariale di Ascoli Piceno, luogo ove all'epoca dei fatti era detenuto il suo assistito, alla cancelleria della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere;

che tale atto, congiunto ad altri è inserito nel fascicolo delle procedure di reclamo avanzate dai detenuti e pendenti avanti il giudice di sorveglianza di Macerata con il n. RLPD 24/99, 21/99, 41/99;

che tale atto consiste in un estratto dal «registro rapporti riservati» indirizzato al responsabile ROM e firmato dall'agente di polizia penitenziaria Luca Frongia in servizio di turno 07,50-16,00 del 15 aprile 1999; l'atto che è stato trasmesso contiene la trascrizione di brani di conversazioni telefoniche intercorse sulla linea riservata attivata *ex* articolo 146-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale tra Vincenzo Zagaria, detenuto nella casa circondariale di Ascoli Piceno, e l'avvocato Monaco; la conversazione è avvenuta nel corso dell'udienza dibattimentale del processo cosiddetto «Spartacus I»;

che in data 8 marzo 2000 il presidente della seconda sezione della corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, a seguito d'istanza volta a

ottenere copia della documentazione presente in atti, emetteva un provvedimento nel quale testualmente si legge che «non si autorizza il rilascio di copia della missiva del 17 aprile 1999 ricevuta da questa corte il 4 maggio 1999, con relativi allegati, e ciò sia in virtù della natura di atti riservati (tanto che già all'epoca non fu disposto alcun avviso di deposito alla difesa), che in virtù del fatto che questa corte ritiene necessario trasmettere copia della suddetta missiva (e dei relativi allegati) alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ascoli Piceno per le valutazioni di sua competenza in relazione all'eventuale ravvisabilità delle ipotesi di cui all'articolo 617 del codice penale, in rapporto con quanto previsto dall'articolo 146-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale;

considerato che la vicenda nel suo complesso appare particolarmente inquietante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire in Parlamento sulle valutazioni e sulle iniziative che si intende assumere in relazione ai fatti esposti;

in particolare se il Ministro non intenda accertare e riferire su quanto accaduto e soprattutto sia in merito alla violazione dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale attinente la tutela della consultazione riservata tra imputato e difensore, che è garanzia fondamentale nel nostro sistema costituzionale, sia in merito all'esistenza di un fascicolo parallelo a disposizione del giudice del dibattimento che contiene atti riservati attinenti a rapporti tra difensore e imputato, illecitamente assunti e comunque del tutto estranei alle regole del dibattimento governato dal codice di rito.

(4-19004)

MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge n. 407 del 1998 recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» e il successivo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 510 1999) hanno riformato e coordinato la disciplina dei benefici alle vittime del terrorismo e della mafia e delle relative procedure di erogazione;

che a tutt'oggi, malgrado siano trascorsi ben 18 mesi dalla entrata in vigore della legge, il Ministero della giustizia non ha ancora erogato ai familiari superstiti di magistrati vittime del dovere i maggiori benefici previsti dalla nuova normativa,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale grave ed inammissibile ritardo nei confronti dei familiari dei magistrati vittime della mafia e del terrorismo che hanno sacrificato la loro vita per la difesa della legalità e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere gli ostacoli burocratici e/o interpretativi frapposti.

(4-19005)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e della giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stato reso noto che la Finmeccanica ha scelto come *partner* al 50 per cento, nelle produzioni di velivoli sia militari sia civili, il gruppo European Aeronautics Defence & Space (EADS), costituito dalla germanica Daimler Chrysler Aerospace, dalla francese Aerospatiale Matra e dalla spagnola CASA, con esclusione dell'ipotesi d'accordo incentrata sull'offerta della britannica BAE;

che sull'operazione cui al capoverso precedente (destinata a concludersi non prima del 2001) sono stati pubblicati dalla stampa internazionale commenti diversi, mentre l'informazione nazionale (notoriamente condizionata da lungo tempo dalla Finmeccanica spa) è stata quasi ignorata; in compenso, sui presunti retroscena dell'operazione stessa permane un crescendo di voci e di segnalazioni anonime che, se accertate, non potrebbero non essere definite come allarmanti;

che nessun dettaglio è stato reso noto sugli esatti termini dell'operazione che, secondo voci persistenti non verificabili da parte dell'interrogante, implicherebbe un consistente *carnet* di ordinazioni da parte delle forze armate italiane (in gran parte gravanti sui bilanci dei prossimi esercizi finanziari), un apporto di varie migliaia di miliardi da parte dell'Era-rio italiano, la garanzia che il Governo italiano parteciperà al finanziamento dell'aerotrapiporto militare A400M (quando, con le recenti, discusse acquisizioni, la linea di volo d'aerotrapiporti delle forze armate italiane è largamente eccedente rispetto ad ogni prevedibile esigenza) nonché la totale acquisizione da parte dell'EADS per il tramite dell'Alenia Aerospazio dell'Aeronautica Macchi di cui attualmente detta azienda Finmeccanica detiene il 26 per cento;

che, a pagina 7 del settimanale Flight International del 18-24 aprile 2000, in un testo sotto il titolo «Finmeccanica opts for EADS link» fra l'altro si legge che «sono altresì la chiave della scelta (dell'EADS) considerazioni politiche da parte del gruppo statale IRI, del Ministro del tesoro e dell'ufficio del Primo Ministro, tutti favorevoli all'opzione "più europea" dell'EADS»,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di comunicare i dettagli della sopravvenuta intesa fra Finmeccanica e l'EADS e quelli risultanti dai successivi negoziati miranti all'apparentamento dell'Alenia Aerospazio con l'EADS;

il ruolo eventualmente svolto – come pubblicato dal citato testo pubblicato su Flight International – da parte dell'IRI, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché di componenti dell'ufficio del Presidente del Consiglio dei ministri nella scelta dell'EADS quale *partner* dell'Alenia Aerospazio;

se il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro della difesa siano in grado di escludere in maniera tassativa che stanziamenti presumibilmente previsti nei futuri esercizi finanziari del Ministero della difesa italiano siano da considerarsi vincolanti

per l'acquisizione di materiali che saranno forniti dall'Alenia Aerospazio EADS, il tutto alla finalità di migliorare la valutazione patrimoniale dell'Alenia Aerospazio (nell'operazione in atto con l'EADS), dotandola di un ricco *carnet* di ordinazioni per le Forze armate italiane;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia in grado di confermare che l'operazione Alenia Aerospazio - EADS in atto si risolverà alla fine, da parte dell'Erario italiano, della costante corresponsione all'Alenia Aerospazio di enormi risorse finanziarie senza adeguata contropartita come presupponeva l'operazione di europeizzazione di detta azienda della Finmeccanica spa.

(4-19006)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03614, del senatore Pasquini, sulla decisione del Consorzio delle banche di aumentare la commissione per i pagamenti tramite bancomat;

3-03615, del senatore Guerzoni, sul rinnovo contrattuale per i docenti;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-03616, 3-03617 e 3-03618, dei senatori Bucciero e Caruso Antonino, sulle «Case di cura riunite srl» di Bari.

